

COMUNE DI LAMPORECCHIO

- ELEMENTI COSTITUTIVI E DISPOSIZIONI GENERALI -

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. LA COMUNITA' DI LAMPORECCHIO E' ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE IN FORZA DEI PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLE LEGGI GENERALI DELLO STATO.

02. L' AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

03. I CANONI ORGANIZZATIVI CONTENUTI NEL PRESENTE STATUTO, CHE HA VALENZA DI NORMATIVA DI GRADO SUBPRIMARIO, INCONTRANO I SOLI LIMITI DEI PRINCIPI RISCOINTRABILI NELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E NELLE LEGGI GENERALI DELLA REPUBBLICA.

04. IL COMUNE AFFERMA IL PRINCIPIO DELLA SEPARAZIONE NETTA DELLA FUNZIONE POLITICA DA QUELLA GESTIONALE. A TAL FINE E' CRITERIO BASILARE DI DISCRIMINE NELLA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE TRA I DIVERSI ORGANI DELL' ENTE, QUELLO PER IL QUALE AGLI ORGANI ELETTIVI SONO ATTRIBUITE LE FUNZIONI DI INDIRIZZO E CONTROLLO, SPETTANDO, ALL' INTERNO DI QUESTA SFERA, UNA COMPETENZA RESIDUALE ALLA GIUNTA MUNICIPALE; MENTRE ALL' ESTERNO DI TALE SFERA, OGNI ALTRO COMPITO SPETTA AL SEGRETARIO COMUNALE E AI FUNZIONARI, INTENDENDOSI PER TALI I DIPENDENTI IN POSSESSO DI ALMENO LA SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE DI LAMPORECCHIO, CON AUTONOMIA DI INDIRIZZO POLITICO E AMMINISTRATIVO, NEI LIMITI CONSENTITI DALLA LEGGE, PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE. PROMUOVE SEGNOTAMENTE LA CULTURA DELLA PACE E DEI DIRITTI UMANI, RIPUDIANDO OGNI FORMA DI RAZZISMO, MEDIANTE INIZIATIVE CULTURALI E DI RICERCA, DI EDUCAZIONE, DI COOPERAZIONE E INFORMAZIONE CHE TENDANO A FARE DEL COMUNE UNA TERRA DI PACE E DI AUTENTICA ACCOGLIENZA MULTIETNICA.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI, PROMUOVENDO LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE DELLA COSA PUBBLICA.

03. A TAL FINE, IL COMUNE, PONENDO IL RISPETTO E L' ELEVAMENTO DELLA DIGNITA' DELLA PERSONA UMANA AL CENTRO DELLA SUA ATTENZIONE:

- TUTELA LA SALUTE DELL' INDIVIDUO, PER QUANTO DI SUA COMPETENZA, FAVORENDO SPECIALMENTE LA DIFFUSIONE DELLA MEDICINA PREVENTIVA E INCENTIVANDO, SEMPRE PER QUANTO DI SUA COMPETENZA, LA MEDICINA SOCIALE, SCOLASTICA E SPORTIVA;

- ASSUME INIZIATIVE PER L' INTEGRITA' DELLA FAMIGLIA E DEI NUCLEI DI CONVIVENZA DI FATTO;

- TUTELA I CITTADINI DEBOLI O SVANTAGGIATI, PROMUOVE LA PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA, IL DIRITTO ALLO STUDIO E AL LAVORO;

- FAVORISCE E GARANTISCE IDONEE FORME DI ASSISTENZA AGLI ANZIANI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL' ASSISTENZA DOMICILIARE;

- GARANTISCE AI MINORI I DIRITTI SANCITI DALLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI SUI DIRITTI DELL'INFANZIA E SI IMPEGNA AFFINCHÉ SIA CONSENTITA AI BAMBINI ED AI RAGAZZI L'AFFERMAZIONE DELLA PIENA TITOLARITÀ AD ESSERE CITTADINI DEL COMUNE;
- ASSICURA LO SVILUPPO ECONOMICO EQUILIBRATO NONCHÉ LA VALORIZZAZIONE E L'UTILIZZAZIONE SOCIALE DEL TERRITORIO SALVAGUARDANDO LE SUE CARATTERISTICHE NATURALI;
- ORIENTA LE TRASFORMAZIONI ECONOMICHE VERSO LA CRESCITA DELL'IMPRENDITORIALITÀ SINGOLA, ASSOCIATA E SOPRATTUTTO COOPERATIVISTICA E VERSO LA PIENA OCCUPAZIONE;
- CURA LO SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, SALVAGUARDANDO LE RISORSE, APPRESTANDO STRUTTURE E SERVIZI;
- FAVORISCE LA CREAZIONE DI ISTITUTI CULTURALI E DI LIBERE ASSOCIAZIONI PER LA FORMAZIONE DEI CITTADINI E SOPRATTUTTO DEI GIOVANI;
- INCORAGGIA LA DIFFUSIONE DELLO SPORT E SOPRATTUTTO LA SUA PRATICA DILETTANTISTICA E AMATORIALE, INCENTIVANDOLA CON LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE ADEGUATE E DI IDONEI SERVIZI;
- CONSERVA E VALORIZZA LE TRADIZIONI, GLI USI E I COSTUMI NONCHÉ IL PATRIMONIO E LE PROPRIETÀ COLLETTIVE (USI CIVICI, COMUNANZE, UNIVERSITÀ AGRARIE, ECC.).

04. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI PROMOZIONE DELLO SVILUPPO DELLA COMUNITÀ DI LAMPORECCHIO DI CUI AI COMMI CHE PRECEDONO, GLI ORGANI DEL COMUNE CURANO, PROTEGGONO E ACCRESCONO LE RISORSE AMBIENTALI E NATURALI CHE NE CARATTERIZZANO IL TERRITORIO ED ASSUMONO

INIZIATIVE PER RENDERLE FRUIBILI DA TUTTI I CITTADINI, CONCORRENDO ALL'ELEVAZIONE DELLA LORO QUALITÀ DI VITA E ALLA DIFESA DEL LORO STATO DI BENESSERE.

05. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE È COSTITUITA NELL'AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI. TUTTAVIA IL COMUNE DI LAMPORECCHIO PUÒ ESTENDERE I SUOI INTERVENTI AI PROPRI CITTADINI, DELL'UNO E DELL'ALTRO SESSO, CHE SI TROVANO AL DI FUORI DELLA PROPRIA CIRCOSCRIZIONE O ALL'ESTERO, ATTRAVERSO LA CURA DEI LORO INTERESSI GENERALI SUL PROPRIO TERRITORIO E L'EROGAZIONE DI FORME DI ASSISTENZA NELLE LOCALITÀ NELLE QUALI DIMORANO TEMPORANEAMENTE. AL COMUNE DI LAMPORECCHIO SPETTA LA RESPONSABILITÀ DI ASSOLVERE AL COMPLESSO DEI BISOGNI DELLA COLLETTIVITÀ LOCALE, COSÌ COME MEGLIO INDICATO NEI CAPOVERSI CHE PRECEDONO, SALVO I COMPITI CHE LA LEGGE DEMANDA ALLO STATO, ALLA REGIONE O ALLA PROVINCIA O AD ALTRO ENTE PUBBLICO.

ART. 03

PROGRAMMAZIONE E FORME DI COOPERAZIONE

01. IL COMUNE DI LAMPORECCHIO REALIZZA LE PROPRIE FINALITÀ ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

02. IL COMUNE CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE TOSCANA, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

03. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA DI PISTOIA E LA REGIONE TOSCANA SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

ART. 04

TERRITORIO E SEDE COMUNALE

01. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI LAMPORECCHIO E' COSTITUITO DAL CAPOLUOGO E DALLE FRAZIONI DI SAN BARONTO, PORCIANO, ORBIGNANO, CERBAIA, MASTROMARCO E BORGANO; NONCHE' DAI NUCLEI E CASE SPARSE, STORICAMENTE RICONOSCIUTI DALLA COMUNITA'.

02. IL TERRITORIO DEL COMUNE CONFINA CON I COMUNI DI SERRAVALLE PISTOIESE, QUARRATA, VINCI, CERRETO GUIDI E LARCIANO.

03. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE, UBICATA NEL CAPOLUOGO IN PIAZZA BERNI, N. 01 . IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE.

04. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLE FRAZIONI O DELLA SEDE COMUNALE PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

ART. 05

ALBO PRETORIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO, PER LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE O UN IMPIEGATO DA LUI DELEGATO, AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL PRIMO COMMA, CERTIFICANDONE L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 06

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE DI LAMPORECCHIO HA UN PROPRIO GONFALONE E UN PROPRIO STEMMA, STABILITI CON APPOSITO ATTO CONSILIARE.

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE, DA ESPORSI DA UN DIPENDENTE IN DIVISA.

03. L'USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI, PER FINI NON ISTITUZIONALI, SONO VIETATI.

ART. 07

POLIZIA MUNICIPALE

01. IL COMUNE DI LAMPORECCHIO, NELL'AMBITO DEL SUO TERRITORIO E DELLE PROPRIE COMPETENZE, PROMUOVE L'ORDINATA CONVIVENZA ED

ASSICURA L'OSSERVANZA DELLE SUE PRESCRIZIONI ATTRAVERSO IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE.

02. IL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE PUO' ESSERE SVOLTO ANCHE SOTTO LA FORMA DI GESTIONE ASSOCIATA DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 72 , DA REALIZZARSI CON COMUNI LIMITROFI.

03. IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E' SOTTOPOSTO ALLA DIPENDENZA FUNZIONALE DEL SINDACO. AD ESSO SPETTANO LE ATTRIBUZIONI E I COMPITI DI LEGGE, QUELLI STABILITI DAL REGOLAMENTO, DAL PRESENTE STATUTO NONCHE' QUELLI AFFIDATI MEDESIMO, DI VOLTA IN VOLTA, DAL SINDACO O DAL SEGRETARIO.

04. IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE E', AI SENSI DI QUANTO EFFIGIATO NEL SUCCESSIVO PRIMO COMMA DELL` ARTT. 39 , INCARDINATO IN UNA UNITA' OPERATIVA SEMPLICE AUTONOMA.

PARTE 01

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO 01

ORGANI ELETTIVI

CAPO 01 L'ORDINAMENTO.

ART. 08

ORGANI ELETTIVI.

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 09

MODALITA' DI DELIBERAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA VALIDAMENTE CON L'INTERVENTO DELLA META' DEI COMPONENTI ASSEGNATI ED A MAGGIORANZA DEI VOTI FAVOREVOLI SUI CONTRARI, SALVO MAGGIORANZE SPECIALI PREVISTI ESPRESSAMENTE DALLE LEGGI O DALLO STATUTO. GLI ASTENUTI CONCORRONO A DETERMINARE IL NUMERO DEI PRESENTI, MA NON VENGONO COMPUTATI TRA I VOTANTI. NELLE VOTAZIONI SEGRETE LE SCHEDE BIANCHE, NULLE O NON LEGGIBILI SI COMPUTANO PER DETERMINARE LA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

02. TUTTE LE DELIBERAZIONI SONO ASSUNTE, DI REGOLA, CON VOTAZIONE PALESE. SONO DA ASSUMERE A SCRUTINIO SEGRETO LE DELIBERAZIONI CONCERNENTI PERSONE, QUANDO VENGA ESERCITATA UNA FACOLTA' DISCREZIONALE FONDATA SULL' APPREZZAMENTO DELLE QUALITA' SOGGETTIVE DI UNA

PERSONA O SULLA VALUTAZIONE DELL' AZIONE DA QUESTA SVOLTA, A MENO CHE QUESTO APPREZZAMENTO O QUESTA VALUTAZIONE NON SIA EFFETTUATO CON RIGUARDO ALLA LORO NOMINA O DESIGNAZIONE A COMPONENTI DI ORGANI, OVVERO ALLA LORO REVOCA.

03. LE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI SONO PUBBLICHE. NEL CASO IN CUI DEBBANO ESSERE FORMULATE VALUTAZIONI E APPREZZAMENTI DI PARTICOLARE DELICATEZZA SU PERSONE, IL PRESIDENTE DISPONE LA TRATTAZIONE DELL' ARGOMENTO IN SEDUTA PRIVATA.

04. L'ISTRUTTORIA E LA DOCUMENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE, IL DEPOSITO DEGLI ATTI ELA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA SONO CURATE DAL SEGRETARIO COMUNALE, SECONDO LE MODALITA' ED I TERMINI

- STABILITI DAL REGOLAMENTO O DA QUESTO STESSO STATUTO, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE E DELL' AUSILIO DEL PERSONALE DIPENDENTE,

SECONDO ANCHE QUANTO PIU' PUNTUALMENTE INDICATO NEL SUCCESSIVO QUINTO COMMA DELL' ARTT. 49 . IL SEGRETARIO COMUNALE NON PARTECIPA ALLE SEDUTE, QUANDO SI TROVA IN UNO DEI CASI DI INCOMPATIBILITA'. IN TALE EVENIENZA E' SOSTITUITO IN VIA TEMPORANEA DA UN COMPONENTE DEL COLLEGIO NOMINATO DAL PRESIDENTE.

05. I VERBALI DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO E DI GIUNTA SONO FIRMATI SULL' ORIGINALE, SECONDO QUANTO SEMPRE INDICATO NEL SUCCESSIVO QUINTO COMMA DELL' ARTT. 49 , DAL PRESIDENTE E DAL SEGRETARIO. LE COPIE CONFORMI ALL' ORIGINALE DEI VERBALI DELLE PREDETTE SEDUTE, DA INVIARSI ALL' ORGANO DI CONTROLLO OVVERO AGLI ALTRI DESTINATARI PER LEGGE, OVVERO DA CONSEGNARSI AI CITTADINI RICHIEDENTI, POSSONO ESSERE FIRMATE E RILASCIATE ANCHE DAI FUNZIONARI DI SEGRETERIA.

06. NESSUNA MAGGIORANZA QUALIFICATA E' PREVISTA PER L' APPROVAZIONE DEI BILANCI PREVENTIVI, MUTUI E CONSUNTIVI, NONCHE' PER GLI ATTI CONNESSI O DI PROIEZIONE, COME I BILANCI PLURIENNALI, RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, PURCHE' AL VOTO PARTECIPI LA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, SECONDO ANCHE QUANTO RIPETUTO NEL SUCCESSIVO QUINTO COMMA DELL' ARTT. 15 .

ART. 10

GARANZIA DELLE MINORANZE NELLA NOMINA DI RAPPRESENTANTI COMUNALI

01. NEL CASO DI VOTAZIONE PER NOMINE RISULTA ELETTA LA PERSONA CHE HA OTTENUTO PIU' SUFFRAGI A PRESCINDERE DALLE REGOLE STATUITE NEL PREGRESSO PRIMO COMMA DELL' ARTT. 09 CHE PRECEDE. QUALORA POI SI TRATTI DI NOMINARE CONTEMPORANEAMENTE PIU' PERSONE SI ADOTTA ANCORA IL PRINCIPIO DELLA MAGGIORANZA RELATIVA E RISULTANO ELETTI COLORO CHE HANNO CONSEGUITO IL MAGGIOR NUMERO DEI VOTI, A SCALARE.

02. RESTA SALVA LA GARANZIA DELLA RAPPRESENTANZA OBBLIGATA DELLA MINORANZA, ALLORCHE' SI TRATTI DI ELEGGERE O DESIGNARE ALMENO DUE MEMBRI, ADOTTANDOSI QUI IL PRINCIPIO DEL VOTO LIMITATO OVVERO, SECONDO QUANTO INDICATO AL COMMA CHE SEGUE, DEL VOTO SEPARATO.

03. SALVO DIVERSA SPECIFICA DISPOSIZIONE DI LEGGE, LE MINORANZE POSSONO RICHIEDERE, NEL CASO IN CUI LA NOMINA O DESIGNAZIONE DI ALCUNI COMPONENTI DI ORGANI SPETTI PARITARIAMENTE, PER DISPOSTO NORMATIVO, ALLE MAGGIORANZE ED ALLE MINORANZE CONSILIARI, CHE LE RELATIVE VOTAZIONI SIANO EFFETTUATE SEPARATAMENTE CON LA PARTECIPAZIONE RISPETTIVA DEI CONSIGLIERI COMPONENTI LA MAGGIORANZA EDI

QUELLI COMPONENTI LE MINORANZE. A TAL FINE SI INTENDONO COMUNQUE FAR PARTE DELLE MINORANZE QUEI CONSIGLIERI CHE NON ABBIANO VOTATO A FAVORE DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO.

CAPO 02 - IL CONSIGLIO COMUNALE E LE COMMISSIONI COMUNALI

ART. 11

RUOLO E COMPETENZE GENERALI DEL CONSIGLIO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, RAPPRESENTANDO L' INTERA COMUNITA', DETERMINA L' INDIRIZZO ED ESERCITA IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

02. IL CONSIGLIO, COSTITUITO IN CONFORMITA' ALLA LEGGE, HA AUTONOMIA ORGANIZZATIVA E FUNZIONALE.

ART. 12

COMPETENZE E ATTRIBUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ESERCITA LE POTESTA' E LE COMPETENZE PREVISTE DALLA LEGGE E SVOLGE LE SUE ATTRIBUZIONI CONFORMANDOSI AI PRINCIPI, AI CRITERI, ALLE MODALITA' ED AI PROCEDIMENTI STABILITI NEL PRESENTE STATUTO E NELLE NORME REGOLAMENTARI.

02. IMPRONTA L'AZIONE COMPLESSIVA DELL'ENTE AI PRINCIPI DI PUBBLICITA', TRASPARENZA E LEGALITA' AL FINE DI ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA'.

03. NELL'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI PRIVILEGIA IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE, PERSEGUENDO IL RACCORDO CON LA PROGRAMMAZIONE PROVINCIALE, REGIONALE E STATALE.

04. GLI ATTI FONDAMENTALI DEVONO CONTENERE LA INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DA RAGGIUNGERE E LA DESTINAZIONE DELLE RISORSE E DEGLI STRUMENTI NECESSARI ALL'AZIONE DA SVOLGERE.

05. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA'.

ART. 13

SPECIFICAZIONI DI DETTAGLIO IN TEMA DI COMPETENZA

01. IL CONSIGLIO, SECONDO ANCHE IL RICHIAMO CONTENUTO NEL COMMA DI ESORDIO DELL' ARTT. PRECEDENTE, HA COMPETENZA LIMITATAMENTE AGLI ATTI FONDAMENTALI EFFIGIATI NELLE LETTERE DA A) AD N) DEL SECONDO COMMA, ARTT. 32 , LEGGE N. 142 DEL 1990 .

02. ESEMPLIFICATIVAMENTE LA COMPETENZA DEL CONSIGLIO SI SVOLGE NEI SEGUENTI AFFARI:

A) PER LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE RIGUARDANTI IL BILANCIO; PER I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI; PER I CONTI CONSUNTIVI; NONCHE' PER I DEBITI FUORI BILANCIO;

B) PER I PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI; PER I PROGRAMMI ANNUALI E PLURIENNALI; PER LA LORO ATTUAZIONE; PER LE EVENTUALI DEROGHE A TALI PIANI; PER I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE; NONCHE' PER L'APPROVAZIONE DI LOTTIZZAZIONI E DI PIANI DI RECUPERO;

C) PER L'APPROVAZIONE DI PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE E CORRELATIVI PIANI FINANZIARI; PER L'APPROVAZIONE DI PIANI FINANZIARI ATTINENTI SINGOLI INTERVENTI;

D) PER LE VARIAZIONI DI BILANCIO E PER GLI STORNI DI FONDI DA UN CAPITOLO DI SPESA ESUBERANTE A UN CAPITOLO DI SPESA CARENTE, SALVO CHE PER GLI STORNI DI CASSA OVE LA COMPETENZA, AI SENSI DELL' ARTT. 13 DEL D.P.R. 19 GIUGNO 1979, N. 421 , E' ATTRIBUITA ALLA GIUNTA COMUNALE;

E) PER L'APPALTO E LA CONCESSIONE DI SMALTIMENTO DEI RIFIUTI;

F) PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE;

G) PER L'ASSUNZIONE DIRETTA DI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DEL COMUNE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' E DI SERVIZI RIGUARDANTI LE MATERIE, O MATERIE AFFINI, DI CUI ALLA PRESENTE LETTERA;

H) PER L'ACQUISTO, LA VENDITA E LA PERMUTA DI TERRENI E BENI IMMOBILI, NONCHE' PER GLI ATTI CONCERNENTI I DIRITTI REALI PARZIALI DI GODIMENTO E DI GARANZIA;

I) PER LA PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE E RELATIVE MODIFICHE;

L) PER LA DISCIPLINA GENERALE DELLE REGOLE CHE PRESIDONO ALLA ASSUNZIONE E AL STATO GIURIDICO DEL PERSONALE;

M) PER LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DI CONSIGLIERI E DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE DI LAMPORECCHIO IN ORGANISMI, ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI;

N) PER LA CONTRAZIONE DI MUTUI E L'EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

O) PER GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE EVENTUALI AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI EVENTUALI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

03. PER PROGRAMMA DI OPERE PUBBLICHE, SI INTENDONO QUEI PROVVEDIMENTI CONCERNENTI OPERE PUBBLICHE INDIVIDUATE SPECIFICAMENTE (PER OGGETTO, PER IMPORTO DI MASSIMA, PER FINALIZZAZIONE E PER LE ALTRE CONNOTAZIONI DETERMINANTI) CON INDICAZIONE DELLA PREVISIONE DI SPESA IN UN PIANO, NEL BILANCIO, NELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA O IN QUANTO ALTRO POSSA ASSUMERE LA QUALIFICA DI ATTO FONDAMENTALE DEL CONSIGLIO. PER QUANTO RIGUARDA LE PROCEDURE DI APPALTO E PIU' IN GENERALE LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGRAMMI AFFERENTI LE OPERE PUBBLICHE, QUESTE SONO DI NORMA STABILITE DAL CONSIGLIO IN SEDE DI APPROVAZIONE DEI PROGRAMMI MEDESIMI.

04. CON RIFERIMENTO ALLA PRECEDENTE LETTERA F) COMPETE AL CONSIGLIO LA ISTITUZIONE, SE FACOLTATIVA, DI TRIBUTI, STATUENDONE LA RELATIVA DISCIPLINA APPLICATIVA, MENTRE LE VARIAZIONI DELLE TARIFFE POSSONO ESSERE DELIBERATE DALLA GIUNTA COMUNALE.

05. IN RELAZIONE ALLA LETTERA H) DEL PRECEDENTE SECONDO COMMA, LA COMPETENZA E' ATTRIBUITA ALLA GIUNTA, QUALORA IL TERRENO INTERESSATO SERVA PER LA REALIZZAZIONE DI UN' OPERA PUBBLICA GIA' INDIVIDUATA, CON LA RELATIVA UBICAZIONE E CON L'INDICAZIONE DEI CRITERI DA SEGUIRSI PER STABILIRE IL CORRISPETTIVO DA EROGARSI DAL COMUNE, IN ATTI CORRISPONDENTI A QUELLI EFFIGIATI NEL PREGRESSO TERZO COMMA DI QUESTO ARTT.

ART. 14

SESSIONI E CONVOCAZIONE

01. L'ATTIVITA' DEL CONSIGLIO SI SVOLGE IN SESSIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE.

02. SONO SESSIONI ORDINARIE QUELLE CONVOCATE IN RELAZIONE ALL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO E DEL CONTO CONSUNTIVO.

03. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO DAL SINDACO CHE FORMULA L'ORDINE DEL - GIORNO E NE PRESIEDE I LAVORI, SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO. IL SINDACO PRESIEDE ALTRESI' LA SEDUTA OVE SIA IN DISCUSSIONE L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO. IN ASSENZA DEL SINDACO E VICESINDACO LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PRESIDUTE DALL'ASSESSORE ANZIANO PRESENTE E IN ASSENZA DI OGNI ASSESSORE DAL CONSIGLIERE ANZIANO PRESENTE.

04. IL TESTO DELLA DELIBERAZIONE DI CUI SI PROPONE L'ADOZIONE DEVE

ESSERE DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE, MUNITO DEI PARERI DI LEGITTIMITA' E DI REGOLARITA' CONTABILE E TECNICA, ALMENO 24 (VENTIQUATTRO) ORE PRIMA DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO CON ALL'ORDINE DEL GIORNO LA TRATTAZIONE DEL RELATIVO OGGETTO, SALVO CHE IL CONSIGLIO SIA STATO CONVOCATO D'URGENZA, NEL QUAL CASO E' SUFFICIENTE IL DEPOSITO 12 (DODICI) ORE PRIMA DELLO SVOLGIMENTO DELLA SEDUTA CONSILIARE GLI ATTI DI PARTICOLARE RILEVANZA (QUALI I REGOLAMENTI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, ED ALTRI) DEVONO ESSERE TRASMESSI AI SINGOLI CONSIGLIERI COMUNALI IN UNA CON LA NOTIFICA DELL'ORDINE DEL GIORNO.

05. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN VIA STRAORDINARIA ANCHE DALLA GIUNTA COMUNALE O SU RICHIESTA DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA. LA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE DA PARTE DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI IN CARICA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA, SE ATTINENTE ALL'ASSUNZIONE DI UNA DELIBERAZIONE, OVVERO ALLA DISCUSSIONE DI UNA MOZIONE, DAL TESTO CHE SI INTENDE SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO.

06. GLI ADEMPIMENTI PREVISTI NEL TERZO COMMA, IN CASO DI DIMISSIONI, DECADENZA, RIMOZIONE O DECESSO DEL SINDACO, SONO ASSOLTI DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

ART. 15

MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE E SECONDA CONVOCAZIONE

01. TRASCORSI 60 (SESSANTA) MINUTI DALL'ORA FISSATA SENZA CHE SI SIA RAGGIUNTO IL NUMERO LEGALE E ALLORCHE' TALE NUMERO VENGA MENO NEL CORSO DELLA SEDUTA, IL PRESIDENTE O CHI LO SOSTITUISCE, DICHIARA LA DISERZIONE DELLA SEDUTA.

02. PER SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE SI INTENDE SOLTANTO QUELLA CHE SUSSEGUE ALLA SEDUTA ANDATA DESERTA OVVERO A QUELLA DISCIOLTA PER MANCANZA DEL NUMERO LEGALE DEI PRESENTI.

03. NELLA SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE, CHE NON POTRA' COMUNQUE TENERSI OLTRE OTTO GIORNI DALLA SEDUTA DI CUI AL PRIMO COMMA, NON POSSONO ESSERE DISCUSSI ARGOMENTI CHE NON SIANO GIA' STATI INSERITI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA DICHIARATA DESERTA O DISCIOLTA. PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE DI SECONDA CONVOCAZIONE E' SUFFICIENTE LA PRESENZA DI UN QUARTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE E LA PROPOSTA POSTA IN DISCUSSIONE DEVE OTTENERE ALMENO TRE VOTI VALIDI FAVOREVOLI PER RITENERSI APPROVATA.

04. GLI ARGOMENTI NON DELIBERATI ENTRO IL TERMINE DI CUI AL COMMA CHE PRECEDE DIVENGONO OGGETTO DELLE SUCCESSIVE SEDUTE DI PRIMA CONVOCAZIONE.

05. PER L'IMPORTANZA DELLE QUESTIONI, E' TUTTAVIA VIETATO DI DISCUTERE E DELIBERARE IN SECONDA CONVOCAZIONE, SE NON CON LA PARTECIPAZIONE DELLA META' DEL NUMERO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, I SEGUENTI ATTI:

- A) LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI;
- B) LO STATUTO DELLE AZIENDE SPECIALI;
- C) LA PARTECIPAZIONE A SOCIETA' DI CAPITALI;
- D) LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;
- E) L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI;

- F) I REGOLAMENTI;
- G) I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI;
- H) I PIANI REGOLATORI GENERALI E LE VARIAZIONI AGLI STESSI;
- I) I PROGRAMMI;
- L) IL CONTO CONSUNTIVO;
- M) LA COSTITUZIONE E MODIFICAZIONE DI FORME ASSOCIATIVE CON ALTRI ENTI;
- N) L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI;
- O) LA CONTRAZIONE DI MUTUI;
- P) L'EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;
- Q) L'ESAME DEL REFERTO PER GRAVI IRREGOLARITA' DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

ART. 16

CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA LORO PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.
02. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO LA COMUNITA' ED ESERCITANO LE LORO FUNZIONI SENZA VINCOLO DI MANDATO, CON PIENA LIBERTA' D'OPINIONE E DI VOTO. SONO RESPONSABILI DEI VOTI CHE ESPRIMONO SUI PROVVEDIMENTI DELIBERATI DAL CONSIGLIO.
03. SONO ESENTI DA RESPONSABILITA' I CONSIGLIERI CHE NON HANNO PRESO PARTE ALLA VOTAZIONE, ASTENENDOSI, OVVERO ABBIANO ESPRESSO VOTO CONTRARIO AD UNA PROPOSTA, ED ABBIANO ESPRESSAMENTE RICHIESTO CHE LA LORO POSIZIONE SIA REGISTRATA A VERBALE.
04. LE DIMISSIONI DALLA CARICA SONO PRESENTATE DAI CONSIGLIERI AL SINDACO, PER ISCRITTO. SONO COMPRESSE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO, ALLA QUALE VENGONO COMUNICATE. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALLA IMMEDIATA SURROGAZIONE. LE DIMISSIONI SONO EFFICACI DALLA LORO PRESENTAZIONE E SONO IRREVOCABILI DALLA PRESA D'ATTO DEL CONSIGLIO.
05. I CONSIGLIERI CESSATI DALLA CARICA PER EFFETTO DELLO SCIoglIMENTO DEL CONSIGLIO CONTINUANO AD ESERCITARE GLI INCARICHI ESTERNI LORO ATTRIBUITI, FINO ALLA NOMINA DEI SUCCESSORI.
06. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DAL PIU' ANZIANO DI ETA'.

ART. 17

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO FACOLTA' DI PRESENTARE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SUGLI OGGETTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, NONCHE' FACOLTA' DI EMENDAMENTO RIGUARDO ALLE PROPOSTE IN DISCUSSIONE IN CONSIGLIO COMUNALE.
02. I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO PRESENTARE INTERROGAZIONI AL SINDACO O AGLI ASSESSORI, INDICANDONE IL DESTINATARIO, CHE DA' RISPOSTA SCRITTA; POSSONO ALTRESI' PRESENTARE INTERPELLANZE O MOZIONI, CHE VENGONO INSERITE NELL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE SECONDO L'ORDINE DI PRESENTAZIONE, SALVO CHE AI SENSI DEL QUINTO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 14 , SIA STATA RICHIESTA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE PER LA

DISCUSSIONE DELLA MOZIONE.

03. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROCEDIMENTO"

04. OGNI CONSIGLIERE COMUNALE, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, HA DIRITTO DI OTTENERE:

A) DAGLI UFFICI DEL COMUNE TUTTE LE NOTIZIE ED INFORMAZIONI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL PROPRIO MANDATO;

B) DAL SEGRETARIO COMUNALE COPIE DI ATTI E DOCUMENTI CHE RISULTANO NECESSARI PER L'ESPLETAMENTO DEL SUO MANDATO, IN ESENZIONE DI SPESA, SALVO IL PAGAMENTO DEL PREZZO DELLE FOTOCOPIE, SE RICHIESTE.

05. IL CONSIGLIERE HA L'OBBLIGO DI OSSERVARE IL SEGRETO SULLE NOTIZIE ED ATTI RICEVUTI, NEI CASI SPECIFICAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE.

06. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

07. I CONSIGLIERI COMUNALI HANNO IL DOVERE DI INTERVENIRE ALLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE EDI PARTECIPARE AI LAVORI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI PERMANENTI DELLE QUALI FANNO PARTE.

08. I CONSIGLIERI COMUNALI CHE NON INTERVENGONO A CINQUE SEDUTE CONSECUTIVE, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, SONO DICHIARATI DECADUTI.

09. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE, D'UFFICIO O SU ISTANZA DI QUALUNQUE ELETTORE DEL COMUNE, DOPO DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE ALL'INTERESSATO DELLA PROPOSTA DI DECADENZA.

10. IL CONSIGLIERE CHE PER MOTIVI PERSONALI, DI PARENTELA, PROFESSIONALI O DI ALTRA NATURA ABBIA INTERESSE AD UNA DELIBERAZIONE DEVE ASSENTARSI DALL'ADUNANZA, USCENDO DALLA SALA, PER LA DURATA DEL DIBATTITO, E DELLA VOTAZIONE SULLA STESSA, RICHIEDENDO CHE CIO' SIA FATTO CONSTARE A VERBALE. IL REGOLAMENTO DEFINISCE I CASI NEI QUALI PUO' CONSIDERARSI SUSSISTENTE IL CONFLITTO D'INTERESSI.

ART. 18

CONSIGLIERE INCARICATO

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE COMPETENZE, PUO' ATTRIBUIRE A SINGOLI CONSIGLIERI SPECIFICI INCARICHI E COMPITI AL FINE DI FAVORIRE IL BUON ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' E DEI LAVORI DELL'ORGANO.

02. IL CONSIGLIERE INCARICATO E' ELETTO CON LA MAGGIORANZA RICHIESTA PER L'ELEZIONE DELLA GIUNTA, SULLA BASE DI UN PROGRAMMA DI LAVORO CHE DEFINISCE LO SPECIFICO OBIETTIVO DEL SUO MANDATO, I TEMPI, GLI INDIRIZZI, LE PREROGATIVE E GLI STRUMENTI DI LAVORO. IL CONSIGLIO COMUNALE CON DELIBERA MOTIVATA PUO' REVOCARE LA FIDUCIA E DICHIARARE IL CONSIGLIERE DECADUTO DALL'INCARICO.

03. IL CONSIGLIERE INCARICATO E' INVITATO ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA SU PROBLEMI ATTINENTI AL SUO INCARICO.

ART. 19

GRUPPI CONSILIARI

01. I CONSIGLIERI POSSONO COSTITUIRSI IN GRUPPI, SECONDO QUANTO PREVISTO NEL REGOLAMENTO, DANDONE COMUNICAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE. QUALORA NON SI ESERCITI TALE FACOLTA' O NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE, I CAPIGRUPPO SONO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI, NON COMPONENTI LA GIUNTA, CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI PER OGNI LISTA.

02. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO E LE RELATIVE ATTRIBUZIONI.

ART. 20

COMMISSIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO PROPORZIONALE, SALVO LA GARANZIA DI ALMENO UN RAPPRESENTANTE PER OGNI GRUPPO PRESENTE IN CONSIGLIO.

03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI SINDACO, ASSESSORI, TECNICI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L'ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI.

04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 21

ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L'ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIOR ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL'ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL REGOLAMENTO DOVRA' DISCIPLINARE L'ESERCIZIO DELLE SEGUENTI ATTRIBUZIONI:

- A) LA NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE;
- B) LE PROCEDURE PER L'ESAME E L'APPROFONDIMENTO DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONI LORO ASSEGNATE DAGLI ORGANI DEL COMUNE;
- C) FORME PER L'ESTERNAZIONE DEI PARERI, IN ORDINE A QUELLE INIZIATIVE SULLE QUALI PER DETERMINAZIONE DELL'ORGANO COMPETENTE, OVVERO IN VIRTU' DI PREVISIONE REGOLAMENTARE, SIA RITENUTA OPPORTUNA LA PREVENTIVA CONSULTAZIONE.

CAPO 03 LA GIUNTA COMUNALE

ART. 22

RUOLO E COMPETENZE GENERALI

01. LA GIUNTA E' L'ORGANO DI GOVERNO DEL COMUNE.

02. IMPRONTA LA PROPRIA ATTIVITA' AI PRINCIPI DELLA TRASPARENZA E DELLA EFFICIENZA.

03. ADOTTA TUTTI GLI ATTI CONCRETI, IDONEI AL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI E DELLE FINALITA' DELL'ENTE NEL QUADRO DEGLI INDIRIZZI GENERALI ED IN ATTUAZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

04. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA E' COLLEGIALE, FERME RESTANDO LE ATTRIBUZIONI DEI SINGOLI ASSESSORI.

05. LA GIUNTA E' POLITICAMENTE RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI CONSILIARI ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE.

ART. 23

ELEZIONE E PREROGATIVE

01. LA GIUNTA E' ELETTA NEI TERMINI E CON LE MODALITA' STABILITE DALLA LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO PRESENTATO AL SEGRETARIO DEL COMUNE, ALMENO TRE GIORNI PRIMA DALL'ADUNANZA DEL CONSIGLIO. QUALORA DETTO DOCUMENTO PROGRAMMATICO VENGA PRESENTATO OLTRE I TRE GIORNI STABILITI O IN CORSO DI SEDUTA, LA STESSA VA AGGIORNATA DI VENTIQUEATTRO ORE.

02. NEL CASO SIANO STATE PRESENTATE PIU' PROPOSTE, ESSE SONO SOTTOPOSTE AD UNA UNICA DISCUSSIONE UNITAMENTE ALLE DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E SONO VOTATE A PARTIRE DA QUELLA CHE E' SOTTOSCRITTA DAL MAGGIOR NUMERO DI CONSIGLIERI.

03. LA VOTAZIONE SUL DOCUMENTO PROGRAMMATICO AVVIENE PER APPELLO NOMINALE.

04. LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA POSIZIONE GIURIDICA, LO STATUS DEI COMPONENTI L'ORGANO E GLI ISTITUTI DELLA DECADENZA E DELLA REVOCA SONO DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

05. OLTRE AI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI AL QUARTO COMMA, NON POSSONO CONTEMPORANEAMENTE FAR PARTE DELLA GIUNTA GLI ASCENDENTI ED I DISCENDENTI, L'ADOTTANTE E L'ADOTTATO, I FRATELLI, I CONIUGI E GLI AFFINI DI PRIMO GRADO.

06. IL SINDACO E GLI ASSESSORI, ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE, RESTANO IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

ART. 24

COMPOSIZIONE

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA SEI ASSESSORI SCELTI TRA I CONSIGLIERI COMUNALI.

02. IN RELAZIONE AI CASI IN CUI RILEVI L'ANZIANITA' DELL'ASSESSORE, QUESTA VIENE DETERMINATA CON RIFERIMENTO ALL'ANZIANITA' ANAGRAFICA.

ART. 25

DURATA IN CARICA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA RIMANE IN CARICA FINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA E DEL NUOVO SINDACO.

02. LE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI COMPORTANO LA DECADENZA DELLA GIUNTA CON EFFETTO DALL'ELEZIONE DELLA NUOVA.

03. IL VOTO CONTRARIO DEL CONSIGLIO SU UNA PROPOSTA DELLA GIUNTA NON

COMPORTE LE DIMISSIONI DELLA STESSA.

ART. 26

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

01. IL SINDACO E LA GIUNTA CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI DEL COMUNE.
02. LA MOZIONE DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA DA ALMENO UN TERZO DEI CONSIGLIERI E PUO' ESSERE PROPOSTA SOLO NEI CONFRONTI DELL'INTERA GIUNTA; DEVE CONTENERE LA PROPOSTA DI NUOVE LINEE POLITICO-AMMINISTRATIVE, DI UN NUOVO SINDACO E DI UNA NUOVA GIUNTA.
03. LA MOZIONE VIENE MESSA IN DISCUSSIONE NON PRIMA DI CINQUE GIORNI E NON DOPO DIECI GIORNI DALLA SUA PRESENTAZIONE.
04. IN CASO DI INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO DI CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO, IL SEGRETARIO COMUNALE NE RIFERISCE AL PREFETTO CHE PROVVEDE ALLA CONVOCAZIONE PREVIA DIFFIDA AL SINDACO.
05. L'APPROVAZIONE DELLA MOZIONE DI SFIDUCIA PROVOCA LA APPROVAZIONE DEL NUOVO ESECUTIVO PROPOSTO.

ART. 27

DIMISSIONI SINGOLE DI ASSESSORI E ALTRE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA

01. LE DIMISSIONI DI ASSESSORI SONO RESE IN FORMA SCRITTA PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE E DELLE STESSE IL SEGRETARIO COMUNALE INFORMA IMMEDIATAMENTE IL SINDACO ED I CAPIGRUPPO CONSILIARI; IL SINDACO DEVE, ENTRO I SUCCESSIVI CINQUE GIORNI, DEPOSITARE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE LA PROPOSTA DI SOSTITUZIONE E DEVE CONTESTUALMENTE CONVOCARE IL CONSIGLIO COMUNALE, CON ALL'ORDINE DEL GIORNO LA SOSTITUZIONE DELL'ASSESSORE DIMISSIONARIO, PER UNA DATA NON ANTECEDENTE A SETTE GIORNI E NON SUCCESSIVA A QUINDICI GIORNI DAL DEPOSITO DELLA PROPOSTA; IL CONSIGLIO DELIBERA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, CON VOTO PALESE PER APPELLO NOMINALE.
02. QUALORA LA PROPOSTA NON VENGA APPROVATA, ENTRO I CINQUE GIORNI SUCCESSIVI IL SINDACO DEVE CONFERMARE O MODIFICARE LA PRECEDENTE PROPOSTA E CONVOCARE UNA NUOVA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER UNA DATA RICADENTE ENTRO I DIECI GIORNI SUCCESSIVI ALLA PRECEDENTE SEDUTA.
03. LE DISPOSIZIONI DI QUESTO ARTICOLO SI APPLICANO PER OGNI ALTRA CAUSA DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE COMUNALE, FERMO RESTANDO CHE L'ASSESSORE CESSA DI FAR PARTE DELLA GIUNTA DAL MOMENTO IN CUI SI VERIFICA LA CAUSA DI CESSAZIONE DALLA CARICA.
04. NEL CASO SPECIFICO CHE, CON PROPOSTA SCRITTA, IL SINDACO PROPONGA LA REVOCA DI UN ASSESSORE E LA SUA SOSTITUZIONE CON ALTRO CONSIGLIERE, LA PROPOSTA MEDESIMA NON DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE MOTIVATA.
05. IL CONSIGLIO PROVVEDE, SU ENTRAMBE LE PROPOSTE, NELLA STESSA SEDUTA PUBBLICA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, MEDIANTE LA NOMINA DEL SOSTITUTO CHE DA' LUOGO ALLA CESSAZIONE

DELL' ASSESSORE REVOCATO.

ART. 28

FUNZIONAMENTO

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO, SECONDO ANCHE LA PRECISAZIONE RIPORTATA NELLA SUCCESSIVA LETTERA D) DELL'

ARTT. 35 . IL SINDACO STABILISCE ALTRESI' L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI SINGOLI ASSESSORI.

02. LA GIUNTA DELIBERA CON L'INTERVENTO DI ALMENO QUATTRO COMPONENTI E A MAGGIORANZA DEI VOTI. LE SUE SEDUTE NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DETERMINAZIONE DELLA STESSA.

03. IL SEGRETARIO E I RESPONSABILI DEI SERVIZI, PER QUANTO DI COMPETENZA, POSSONO RIVOLGERE PROPOSTE SCRITTE. OLTRE AL SEGRETARIO CHE VI PARTECIPA PER LEGGE, POSSONO ESSERE CHIAMATI ALLE SEDUTE DI GIUNTA I FUNZIONARI RESPONSABILI DEI SERVIZI, PER FORNIRE INFORMAZIONI E VALUTAZIONI SU MATERIE DI PROPRIA COMPETENZA.

04. L'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA, PER QUANTO NON DISPOSTO DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO, SONO STABILITI DALLA GIUNTA STESSA CON PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO.

ART. 29

COMPETENZA

01. ALLA GIUNTA COMUNALE COMPETE L'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI DALLA LEGGE AL CONSIGLIO E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE ATTRIBUITE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO AL SINDACO, AL SEGRETARIO OVVERO AI FUNZIONARI DELL'ENTE.

02. LA GIUNTA ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI COSI' COME DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. LA GIUNTA INVIA PERIODICAMENTE AL CONSIGLIO UNA RELAZIONE SULLA ATTIVITA' SVOLTA E SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

04. LA GIUNTA ESERCITA L'INIZIATIVA PER LE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE, PRIVILEGIANDO SEGNOTAMENTE LA SOTTOPOSIZIONE AL CONSIGLIO DI ATTI GENERALI IN LUOGO DI MOLTEPLICI ATTI SPECIFICI E SINGOLARI. E' SEMPRE RISERVATA ALLA GIUNTA L'INIZIATIVA, ANCHE SULLA BASE DI ATTI DI INDIRIZZO DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER LE PROPOSTE INERENTI AGLI ATTI FONDAMENTALI PREVISTI DALL' ARTT. 32 , LETTERA

B), SECONDO COMMA, DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 ED ALLE DELIBERAZIONI E E ATTINENTI ALLA ASSUNZIONE E MODALITA' DI GESTIONE DEI PUBBLICI SERVIZI.

ART. 30

ATTRIBUZIONI SPECIFICHE E DI DETTAGLIO

01. FERME RESTANDO LE SPECIFICAZIONI GIA' ENUCLEATE NEL CORPO DEL PRECEDENTE ARTT. 29 , LA GIUNTA COMUNALE DI LAMPORECCHIO, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, SVOLGE LE PARTICOLARI ATTRIBUZIONI DI CUI AL COMMA CHE SEGUE.

02. LA GIUNTA, SEGNOTAMENTE, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI GOVERNO:

- A) APPROVA I PROGETTI DI OPERE PUBBLICHE DI MODESTO VALORE, NONCHE' I PROGETTI GIA' PREVISTI IN PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE OVVERO NEGLI ALTRI ATTI DI CUI E' PAROLA NEL TERZO COMMA DEL PREGRESSO ARTT. 13 ;
- B) APPROVA LE CONVENZIONI PROFESSIONALI FINALIZZATE ALL'OTTENIMENTO DI PROGETTI DI MASSIMA DI LAVORI PUBBLICI, NONCHE' TUTTE LE CONVENZIONI DI INCARICO PROFESSIONALE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE GIA' PREVISTE IN PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO; APPROVA TUTTE LE ALTRE CONVENZIONI PROFESSIONALI NECESSARIE PER L'ORDINARIO FUNZIONAMENTO DELL'ENTE (INCARICHI PER FRAZIONAMENTO DI TERRENI, INCARICHI PER LA STIPULA DI CONTRATTI IN FORMA NOTARILE, INCARICHI PER ATTIVITA' DI CONSULENZA, ECC.) ;
- C) APPROVA LE DELIBERE DI IMPEGNO PREVENTIVO DI SPESA DA ASSUMERSI ALL'INIZIO E IN CORSO D'ANNO, PER FORNITURE DI BENI E DI SERVIZI CHE ABBIANO IL CARATTERE DELL'ORDINARIA RIPETITIVITA' (PULIZIA DELLE SCUOLE, MANUTENZIONE DELLE STRADE, RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI, PROPELLENTI PER I MEZZI DEL COMUNE, MATERIALI DI CANCELLERIA, TELEFONO, GAS, ACQUA, ECC.) ; LE LOCAZIONI DI IMMOBILI E MOBILI; LA SOMMINISTRAZIONE DI BENI E SERVIZI, CHE PURE IMPEGNANDO I BILANCI DI PIU' ESERCIZI FINANZIARI, ABBIANO IL CARATTERE DELLA CONTINUATIVITA';
- D) ELABORA LINEE DI INDIRIZZO E PREDISPONE DISEGNI E PROPOSTE DI PROVVEDIMENTI DA SOTTOPORRE ALLE DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO;
- E) ASSUME ATTIVITA' DI INIZIATIVA, DI IMPULSO E DI RACCORDO CON GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE;
- F) ELABORA E PROPONE AL CONSIGLIO CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E STABILISCE, SECONDO QUANTO GIA' SCOLPITO NEL PRECEDENTE ARTT. 13 , LA MODIFICA DI TARIFFE DERIVANTI DA LEGGI O DA ADEGUAMENTI AI COSTI DI ESERCIZIO;
- G) NOMINA LE COMMISSIONI PER LE SELEZIONI ED I CONCORSI PUBBLICI;
- H) ADOTTA PROVVEDIMENTI DI: INDIZIONE DI CONCORSI (COMPRESA L'APPROVAZIONE DEI BANDI RELATIVI), ASSUNZIONI CONSEGUENTI (COMPRESA TUTTE QUELLE A TEMPO DETERMINATO E SALVO L'IPOTESI DI CUI ALLA SUCCESSIVA LETTERA K) DELL'ARTT. 33 , COLLOCAMENTO IN QUIESCENZA E INTERRUZIONE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO PER DIVERSA CAUSA (DIMISSIONI, DISPENSA, DESTITUZIONE, DECADENZA, ECC.); NONCHE' I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E DI SOSPENSIONE DALLE FUNZIONI DEL PERSONALE COMUNALE SU PROPOSTA DELL'APPOSITA COMMISSIONI DI DISCIPLINA DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 48 , SEMPRECHE' TALI ATTI NON RISULTINO RISERVATI AD ALTRI ORGANI ;
- I) PROPONE CRITERI GENERALI PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI E VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE AD ENTI E PERSONE; CONCEDE TALI CONTRIBUTI ECONOMICI NEL RISPETTO DELL'APPOSITO REGOLAMENTO, SALVO IL CASO DI CUI ALLA LETT. W) DEL SUCCESSIVO ARTT. 33 ;
- J) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO; APPROVA TRANSAZIONI, NEI LIMITI DI VALORE DI CINQUE MILIONI, ANNUALMENTE RIVALUTABILI, A DECORRERE DAL 01 GENNAIO 1993 , IN BASE ALL'INDICE ISTAT DEL COSTO DELLA VITA DELL'ANNO PRECEDENTE;
- K) ESERCITA, PREVIA DETERMINAZIONE DEI COSTI ED INDIVIDUAZIONE DEI MEZZI, FUNZIONI DELEGATE DALLA PROVINCIA, REGIONE E STATO QUANDO

NON ESPRESSAMENTE ATTRIBUITE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO AD ALTRO ORGANO;

L) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA NORMATIVA DEL CONSIGLIO;

M) DELIBERA I NUOVI INQUADRAMENTI ECONOMICI DEI DIPENDENTI IN ATTUAZIONE DEGLI ACCORDI NAZIONALI TRASFUSI IN APPOSITO DECRETO PRESIDENZIALE; APPROVA LE LIQUIDAZIONI AD OGNI SINGOLO DIPENDENTE DEL PREMIO INCENTIVANTE OVVERO DELLA QUOTA DI FONDO MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI;

N) DETERMINA ED APPROVA IL VERSAMENTO DI QUOTE CONSORTILI;

O) DECIDE SULLE RISERVE PROPOSTE DALLE IMPRESE IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE;

P) APPROVA LE PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIANTE AI PROGETTI ESECUTIVI, SE CONTENUTE ENTRO IL 30 (TRENTA) PER CENTO DELL'IMPORTO DEI LAVORI BASE D'ASTA, PREVISTI NEL PROGETTO ORIGINALE DELIBERATO;

Q) APPROVA COMUNQUE TUTTE LE PERIZIE SUPPLETIVE E DI VARIAZIONE DEL PROGETTO PRIMITIVO, ALLORCHE' TALI PERIZIE NON COMPORTINO AUMENTO DEL MUTUO O AUMENTO DELLE SPESE DI GESTIONE;

R) APPROVA L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI ALLE IMPRESE RISULTATE VINCITRICI DELLE GARE DI APPALTO;

S) DA' LA CONCESSIONE PER L'ESERCIZIO DI UN PONTE RADIO;

03. LA GIUNTA, ALTRESI' SU CONFORME PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE, NELL'ESERCIZIO DI FUNZIONI ORGANIZZATORIE:

A) DECIDE IN ORDINE A CONTROVERSIE DI COMPETENZE FUNZIONALI, NON ATTRIBUITE AL SEGRETARIO, CHE SORGESSERO FRA GLI ORGANI GESTIONALI DELL'ENTE E IDENTIFICA LE FIGURE DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI;

B) FISSA, AI SENSI DEL REGOLAMENTO E DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS ED I CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA PRODUTTIVITA' DELL'APPARATO;

C) DETERMINA I MISURATORI ED I MODELLI DI RILEVAZIONE DEL CONTROLLO INTERNO DI GESTIONE SE DELIBERATO DAL CONSIGLIO, SENTITI I REVISORI DEL CONTO.

CAPO 04 - IL SINDACO

ART. 31

RUOLO E FUNZIONI

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' EDI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E DI VIGILANZA, OLTRECHE' POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE AL SUO UFFICIO.

ART. 32

DIMISSIONI DEL SINDACO

01. LE DIMISSIONI DEL SINDACO DEVONO ESSERE SEMPRE DATE PER ISCRITTO; OPPURE POSSONO ESSERE DATE A VOCE, MA VERBALIZZATE IN UNA SEDUTA DEL CONSIGLIO.
02. LE DIMISSIONI SOTTOPOSTE A CONDIZIONE SI DANNO PER NON PRESENTATE.
03. LE DIMISSIONI NON SONO SOTTOPOSTE AD ACCETTAZIONE, DOVENDOSI IL CONSIGLIO LIMITARE A PRENDERNE ATTO.
04. SINO AL MOMENTO DELLA PRESA D'ATTO DA PARTE DEL CONSIGLIO, LE DIMISSIONI SONO SEMPRE REVOCABILI.
05. LE DIMISSIONI DATE PER ISCRITTO DEVONO ESSERE FATTE PERVENIRE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO.
06. AGLI EFFETTI DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 , I SESSANTA GIORNI PER L'ELEZIONE DEL NUOVO SINDACO E DELLA NUOVA GIUNTA COMUNALE DECORRONO DALLA DATA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE OVVERO DALLA DATA IN CUI LE DIMISSIONI RISULTANO, AI SENSI DEL PRIMO COMMA, VERBALIZZATE, ANCORCHE' LE STESSE NON RISULTANO INCLUSE NELL'ORDINE DEL GIORNO.
07. ENTRO DIECI GIORNI DALLA DATA DI CUI AL COMMA PRECEDENTE IL CONSIGLIO DEVE TENERE LA SEDUTA PER L'ELEZIONE DEL NUOVO SINDACO E DELLA NUOVA GIUNTA, ESSENDO CURA DEL CONSIGLIERE ANZIANO PROVVEDERE ALLA SUA CONVOCAZIONE RIMETTENDO GLI AVVISI AI CONSIGLIERI IN CARICA ALMENO TRE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

ART. 33

ATTRIBUZIONI DI AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) HA LA RAPPRESENTANZA GENERALE DELL'ENTE, COMPRESA QUELLA IN GIUDIZIO ED E' COMPETENTE, SALVO LA RATIFICA DELLA GIUNTA, IN TEMA DI PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI URGENTI, SECONDO SPECIFICAZIONI CONTENUTE NEL SUCCESSIVO QUARTO COMMA DI QUESTO STESSO ARTT. ;
- B) HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- C) COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- D) PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- E) IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE IN ORDINE AGLI INDIRIZZI FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE AMMINISTRATIVA DI TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI;
- F) HA FACOLTA' DI DELEGA;
- G) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCLUDERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE;
- H) PUO' CONCLUDERE ACCORDI CON I SOGGETTI INTERESSATI AL FINE DI DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE;
- I) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM;
- J) ADOTTA ORDINANZE ORDinarie (SECONDO ANCHE QUANTO RICHIAMATO NEL PRIMO COMMA DEL SUCCESSIVO ARTT. 126) ;
- K) PROVVEDE ALL'ASSUNZIONE DI DIPENDENTI FUORI RUOLO, QUANDO QUESTA AVVENGA SULLA BASE DI GRADUATORIE E DI ELENCHI FORNITI DAI COMPETENTI UFFICI IN MATERIA DI LAVORO E DI MASSIMA OCCUPAZIONE;

- L) RILASCIARE LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE, RILASCIARE ALTRESI' LE CONCESSIONI CIMITERIALI;
- M) EMETTE PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI OCCUPAZIONE D'URGENZA E DI ESPROPRI, CHE LA LEGGE, GENERICAMENTE, ASSEGNA ALLA COMPETENZA DEL COMUNE;
- N) PROVVEDE A RILASCIARE LE AUTORIZZAZIONI, NONCHE' LE REVOCHE E LE MODIFICHE RELATIVE ALLO SCARICO DELLE ACQUE DI CUI ALLA LEGGE 10 MAGGIO 1976 , N. 319 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI;
- O) RILASCIARE LE AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALLA PROTEZIONE DELLE BELLEZZE NATURALI IN CONFORMITA' AI PARERI RESI DAGLI APPOSITI ORGANI CONSULTIVI;
- P) PROVVEDE ALLA PROMOZIONE E ALLA STIPULA DI GEMELLAGGI, SULLA BASE DI APPOSITA DELIBERAZIONE CONSILIARE;
- Q) PROVVEDE CON PROPRIA ORDINANZA ALLA TUTELA IN VIA AMMINISTRATIVA DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO DEL COMUNE;
- R) SENTITA LA GIUNTA E LE COMMISSIONI COMPETENTI IN MATERIA, ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
- S) APPROVA I RUOLI DEI TRIBUTI, DEI CANONI E DELLE ENTRATE COMUNALI;
- T) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE NON ASSEGNATI DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO OVVERO DAL REGOLAMENTO ALLE ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA O DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- U) ADOTTA IL PROVVEDIMENTO CAUTELARE DELLA SOSPENSIONE NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E DALL' APPOSITO REGOLAMENTO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE E SALVO RATIFICA DELLA GIUNTA EX LETTERA H) DEL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 30 ;
- V) NOMINA I MESSI COMUNALI E NOTIFICATORI, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE;
- W) EROGA I CONTRIBUTI PER I QUALI RISULTINO VINCOLATIVAMENTE PREDEFINITI I PRESUPPOSTI DI EROGAZIONE E L'ENTITA', NEL LIMITE DI LIRE UN MILIONE;
- X) EMANA GLI ATTI COSTITUENTI MERA ESECUZIONE DI ATTI GIA' ASSUNTI DAL CONSIGLIO O DALLA GIUNTA COMUNALE.
02. IL SINDACO, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI, PROVVEDE ALLA NOMINA E ALLA DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO COMUNALE, PRESSO ENTI, AZIENDE ED ISTITUZIONI OPERANTI NELL' AMBITO DEL COMUNE, DELLA PROVINCIA O DELLA REGIONE, NEI MODI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 32 , SECONDO COMMA, LETTERA N) E 36 , QUINTO COMMA, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
03. IL SINDACO HA SPECIFICAMENTE IL COMPITO DI PROMUOVERE LA RIORGANIZZAZIONE DEGLI ORARI DEI SERVIZI PUBBLICI, DEGLI UFFICI E DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, UNIFORMANDOLI A CRITERI DI FLESSIBILITA' E PERSONALIZZAZIONE, ATTIVANDO UNA COMMISSIONE CONSILIARE CHE PROMUOVA CONSULTAZIONI SPECIFICHE CON ASSOCIAZIONI E CATEGORIE DI UTENTI AL FINE DI ELABORARE IPOTESI RISPONDENTI AI BISOGNI DEI CITTADINI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'UTENZA FEMMINILE. IL SINDACO DOVRA' NECESSARIAMENTE ANCHE ACQUISIRE, PRIMA DI OGNI DETERMINAZIONE, IL PREVIO PARERE DELL' APPOSITA CONSULTA SULLA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI CHE COINVOLGONO LE DONNE DI CUI AL QUARTO COMMA DELL' ARTT. 83 .
04. IL SINDACO PUO', IN VIA D'URGENZA, SOSTITUIRSI ALLA GIUNTA

NELL'EMANAZIONE DI ATTI DI COMPETENZA DI QUESTA, DANDO ESPRESSAMENTE ATTO, NELLA MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO, DELLE SPECIFICHE RAGIONI D'URGENZA CHE NON HANNO CONSENTITO L'ESERCIZIO DELLA COMPETENZA DA PARTE DELLA GIUNTA STESSA E DELLA NECESSITA' DI PROVVEDERE IN TEMPO UTILE. IL PROVVEDIMENTO DEL SINDACO PERDE EFFICACIA ED IL SINDACO RISPONDE PERSONALMENTE NEI CONFRONTI DEL COMUNE DELLE EVENTUALI CONSEGUENZE PATRIMONIALI PRODOTTESI, QUALORA LA GIUNTA NON RATIFICHI L'ATTO ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA SUA EMANAZIONE.

ART. 34

ATTRIBUZIONI DI VIGILANZA

01. IL SINDACO:

- A) ACQUISISCE DIRETTAMENTE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI ANCHE RISERVATI;
- B) PROMUOVE DIRETTAMENTE O AVVALENDOSI DEL SEGRETARIO COMUNALE O FUNZIONARIO DI ALMENO IL SETTIMO LIVELLO, O DI APPOSITA COMMISSIONE CONSILIARE, INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULL'INTERA ATTIVITA' DEL COMUNE;
- C) COMPIE GLI ATTI CONSERVATIVI DEI DIRITTI DEL COMUNE;
- D) PUO' DISPORRE L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI PRESSO LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI E LE SOCIETA' PER AZIONI, APPARTENENTI ALL'ENTE, TRAMITE I RAPPRESENTANTI LEGALI DELLE STESSE E NE INFORMA IL CONSIGLIO COMUNALE;
- E) COLLABORA CON I REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE PER DEFINIRE LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE LORO FUNZIONI NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI;
- F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE ATTE AD ASSICURARE CHE UFFICI, SERVIZI, AZIENDE SPECIALI, ISTITUZIONI E SOCIETA' APPARTENENTI AL COMUNE, SVOLGANO LE LORO ATTIVITA' SECONDO GLI OBIETTIVI INDICATI DAL CONSIGLIO ED IN COERENZA CON GLI INDIRIZZI ATTUATIVI ESPRESSI DALLA GIUNTA.

ART. 35

ATTRIBUZIONI DI ORGANIZZAZIONE

01. IL SINDACO:

- A) STABILISCE GLI ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLE SEDUTE E DISPONE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E LO PRESIEDE AI SENSI DEL REGOLAMENTO, SECONDO PUNTUALIZZAZIONI GIA' RIPORTATE NEL TERZO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 14 . QUANDO LA RICHIESTA DI CONVOCAZIONE E' FORMULATA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI PROVVEDE UGUALMENTE ALLA CONVOCAZIONE, COSI' COME PREVISTO ANCHE AL QUINTO COMMA, SEMPRE DEL PREGRESSO ARTT. 14 ;
- B) CONVOCA E PRESIEDE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SECONDO LA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
- C) ESERCITA I POTERI DI PERIZIA NELLE ADUNANZE CONSILIARI E NEGLI ORGANISMI PUBBLICI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE DA LUI PRESIEDUTI, NEI LIMITI PREVISTI DALLE LEGGI;
- D) PROPONE ARGOMENTI DA TRATTARE E DISPONE CON ATTO INFORMALE LA CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA E LA PRESIEDE, SECONDO QUANTO GIA'

ESPLICITATO NEL PREGRESSO PRIMO COMMA DELL' ARTT. 28 ;
E) HA POTERE DI DELEGA GENERALE O PARZIALE DELLE SUE COMPETENZE ED ATTRIBUZIONI AD UNO O PIU' ASSESSORI O CONSIGLIERI COMUNALI;
F) DELEGA LA SOTTOSCRIZIONE DI PARTICOLARI SPECIFICI ATTI, NON RIENTRANTI NELLE ATTRIBUZIONI DELEGATE AD ASSESSORI, AL SEGRETARIO COMUNALE, OVVERO A IMPIEGATI DELLA CARRIERA DIRETTIVA, APPARTENENTI ALMENO ALLA SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE;
G) RICEVE LE INTERROGAZIONI, LE INTERPELLANZE E LE MOZIONI DA SOTTOPORRE AL CONSIGLIO.

ART. 36

VICESINDACO

01. IL VICESINDACO E' L'ASSESSORE CHE RICEVE DAL SINDACO DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, COMPRESSE QUELLE SPETTANTI AL SINDACO IN QUALITA' DI UFFICIALE DEL GOVERNO. IL RELATIVO DECRETO DI DELEGA DEVE RIMANERE COSTANTEMENTE AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO.
02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICESINDACO, ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO SECONDO L'ORDINE DI ANZIANITA', DATO DALL'ETA'.
03. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICESINDACO E AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO, AL PREFETTO E ALL'ORGANO REGIONALE DI CONTROLLO.

TITOLO 02

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01 L'ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE.

ART. 37

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

01. IL COMUNE DI LAMPORECCHIO DISCIPLINA CON APPOSITI REGOLAMENTI LA DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE E, IN CONFORMITA' ALLE NORME DEL PRESENTE STATUTO, L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
02. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEI DIPENDENTI DEL COMUNE DI LAMPORECCHIO SONO DISCIPLINATI CON ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI DI DURATA TRIENNALE RESI ESECUTIVI CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA DALL' ARTT. 06 DELLA LEGGE 29 MARZO 1983 , N. 93 . IN OGNI CASO RIMANE RISERVATA ALLA LEGGE LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO, DELLE CAUSE DI CESSAZIONE DELLO STESSO E DELLE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI.

ART. 38

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA COMUNQUE MEDIANTE UN'ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:
A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;

- B) ANALISI E INDIVIDUAZIONE DELLA PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELLA ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUNA PERSONA IMPIEGATA NELL' APPARATO;
- C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL' AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
- D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' ED INTERCAMBIABILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.
02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 39

STRUTTURA E RESPONSABILI DI UNITA' OPERATIVA

01. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL COMUNE DI LAMPORECCHIO, IN RELAZIONE ALLE ESIGENZE FUNZIONALI E DERIVANTI DALL' ESPLETAMENTO DELL' ATTIVITA' ISTITUZIONALE NONCHE' ALLE PROPRIE DIMENSIONI SI DIVIDE IN TRE AREE, QUELLA AMMINISTRATIVA, QUELLA CONTABILE E QUELLA TECNICA E SI ARTICOLA IN UNITA' OPERATIVE COMPLESSE, A LORO VOLTA, SECONDO LE DIMENSIONI E L' IMPORTANZA, DISTINTE IN UNITA' OPERATIVE SEMPLICI, OVVERO IN UNITA' OPERATIVE SEMPLICI AUTONOME. RESTA SALVA LA FACOLTA' REGOLAMENTARE DI INDIVIDUARE ULTERIORI AREE FUNZIONALI O UNA DIVERSA FORMA ORGANIZZATIVA.
02. I RESPONSABILI DELLE PREDETTE UNITA' OPERATIVE SONO DIRETTAMENTE CHIAMATI ALL' ATTUAZIONE DEI FINI E DEI PROGRAMMI FISSATI DALL' AMMINISTRAZIONE NONCHE' A GARANTIRE IL BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI CUI SONO PREPOSTI, IL RENDIMENTO E LA DISCIPLINA DEL PERSONALE ASSEGNATO ALLE LORO DIPENDENZE, LA BUONA CONSERVAZIONE DEL MATERIALE IN DOTAZIONE, CURANDONE L' INVENTARIAZIONE E IL RELATIVO COSTANTE AGGIORNAMENTO.
03. AI FINI DEL PERSEGUIMENTO CONCRETO DEGLI OBIETTIVI INDICATI NEL PRIMO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 38 , ALL' INIZIO DI OGNI ANNO, I RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE PREDISPONGONO IL PROGRAMMA DI LAVORO ANNUALE, INDICANDO GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE, CHE VARRANNO ANCHE AL FINE DELL' AZIONAMENTO E DELLA DETERMINAZIONE DEL PREMIO INCENTIVANTE LA PRODUTTIVITA', OVVERO PER L' ATTRIBUZIONE DELL' APPOSITO FONDO PER IL MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI.
04. I RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE AGISCONO SOTTO LA SOVRINTENDENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE E IN CASO DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO SONO SOSTITUITI DA ALTRO DIPENDENTE, ANCHE DI QUALIFICA INFERIORE, DELLA MEDESIMA AREA FUNZIONALE O AFFINE, CHE NE ASSUME TUTTI I COMPITI E RESPONSABILITA', MANTENENDO TUTTE LE PRECEDENTI MANSIONI. E' COMPITO DEL RESPONSABILE DELL' UNITA' OPERATIVA RISOLVERE EVENTUALI CONFLITTI DI MANSIONI CHE SI VERIFICHINO ALL' INTERNO DEL PROPRIO SERVIZIO DI COMPETENZA.
05. E' COMPITO DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE ESPRIMERE IL PARERE TECNICO-LEGALE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI, AI SENSI DELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , CURANDO LA PREDISPOSIZIONE DEL RELATIVO SCHEMA DELIBERATIVO.
06. AI FINI DELL' IMPUTAZIONE DELL' OBBLIGO DI FORNIRE I PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE, SALVO LE SPECIFICAZIONI DI CUI AI

SUCCESSIVI ARTT. 46 E 47 , IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO E' IL SOGGETTO CHE, DOTATO DI LICENZA DI SCUOLA MEDIA SUPERIORE O EQUIPOLLENTE, OVVERO IN POSSESSO DI QUALIFICA PER L'ACCESSO ALLA QUALE SI RICHIEDA DETTO TITOLO DI STUDIO, HA LA RESPONSABILITA' E DIREZIONE DI UN SERVIZIO ANCHE STRUTTURATO ALL'INTERNO DI UN'UNITA' OPERATIVA.

07. ATTRAVERSO APPOSITE CONFERENZE DI SERVIZIO, PRESIEDUTE DAL SEGRETARIO COMUNALE, DA TENERSI A CADENZE NON SUPERIORI AL QUADRIMESTRE, VIENE GARANTITO IL NECESSARIO COORDINAMENTO TRA LE DIVERSE UNITA' OPERATIVE.

ART. 40

CONTENUTI FONDAMENTALI E SCOPI DEL REGOLAMENTO PER IL PERSONALE

01. IL COMUNE DI LAMPORECCHIO PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, PREVIA INTRODUZIONE GENERALIZZATA DI SISTEMI INFORMATICI, LA FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE E RIQUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DI OGNI SINGOLO DIPENDENTE.

02. AL FINE DI RENDERE CONCRETA LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE, I DIPENDENTI POSSONO ESSERE TENUTI ALLA FREQUENZA DI CORSI OBBLIGATORI DI AGGIORNAMENTO, DA TENERSI A SPESE DELL'ENTE E POSSIBILMENTE AL DI FUORI DEL NORMALE ORARIO DI LAVORO, PER ARRICCHIMENTI PROFESSIONALI, RIFERITI ALL'EVOLUZIONE DELLE TECNICHE DI GESTIONE E DEGLI ORDINAMENTI GIURIDICI E FINANZIARI.

03. I. COMPITI E LE MANSIONI DI CIASCUN DIPENDENTE UBBIDISCONO A CRITERI DI MASSIMA FLESSIBILITA', FAVORENDO LA MAGGIORE SOSTITUTIVITA' TRA LE MANSIONI DI OGNUNO.

04. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) LA STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
- B) LA DOTAZIONE ORGANICA;
- C) LE MODALITA' DI ASSUNZIONE EDI CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
- D) I DIRITTI, I DOVERI E LE SANZIONI;
- E) LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- F) IL TRATTAMENTO ECONOMICO.

05. E' SEGNATAMENTE STABILITO CHE IL DIPENDENTE DEL COMUNE DI LAMPORECCHIO SIA ALL'ESCLUSIVO SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE CIVICA, CON DIVIETO DI ESERCITARE QUALSIASI ALTRA ATTIVITA' DI LAVORO SUBORDINATO, AUTONOMO O PROFESSIONALE. SINGOLE, ECCEZIONALI DEROGHE POTRANNO ESSERE CONCESSE DALLA GIUNTA MUNICIPALE SECONDO LE MODALITA', LE CONDIZIONI E LE CAUTELE FISSATE DAL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA CHE PRECEDE.

06. AL DIPENDENTE DEL COMUNE DI LAMPORECCHIO E' ALTRESI' FATTO OBBLIGO DI RISIEDERE NELL'AMBITO DEI CONFINI COMUNALI, SALVO AUTORIZZAZIONE IN SENSO CONTRARIO DA RENDERSI DAL SINDACO, SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE, QUALORA CIO' SIA CONCILIABILE CON IL PIENO E REGOLARE ADEMPIMENTO DEI PROPRI DOVERI.

07. LE COMMISSIONI GIUDICATRICI DEI CONCORSI, PUBBLICI ED INTERNI, O DELLE PROVE SELETTIVE PER IL RECLUTAMENTO E PER LE PROMOZIONI DEL PERSONALE, DEVONO ESSERE COMPOSTE DA TECNICI O ESPERTI, INTERNI OD

ESTERNI, ALMENO NEL NUMERO NECESSARIO PER COSTITUIRNE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA. IN OGNI CASO TUTTI I COMPONENTI DEVONO ESSERE IN POSSESSO DI ADEGUATI TITOLI DI STUDIO RISPETTO AL TIPO DI POSTO MESSO A CONCORSO.

08. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DETERMINA IL TEMPO ENTRO IL QUALE LE COMMISSIONI DEVONO ESPLETARE I LAVORI CONCORSUALI E LE MODALITA' DI OSTENSIONE DEGLI ELABORATI DELLE PROVE SCRITTE AI CONCORRENTI CHE NE FACCIANO RICHIESTA DOPO L'APPROVAZIONE DEI LAVORI ANZIDETTI.

ART. 41

INCARICHI ESTERNI DI DIREZIONE DI UNITA' OPERATIVE

01. LA COPERTURA DEI POSTI DI RESPONSABILE DELLE UNITA' OPERATIVE COMPLESSE O COMUNQUE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE PUO' AVER LUOGO, CON ATTO DI GIUNTA, MEDIANTE CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO DI DIRITTO PUBBLICO O, ECCEZIONALMENTE E CON DELIBERA MOTIVATA, DI DIRITTO PRIVATO, FERMI RESTANDO I REQUISITI PROPRI DELLA QUALIFICA DA RICOPRIRE, EVENTUALMENTE ACQUISITI ANCHE CON PRECEDENTI ESPERIENZE DI LAVORO MATURE PRESSO ENTI PUBBLICI.

02. E' CONDIZIONE INDEFETTIBILE CHE IL POSTO DA RICOPRIRE SIA PREVISTO NELLA PIANTA ORGANICA E VACANTE, ANCORCHE' PER MALATTIA O INDISPONIBILITA' DEL TITOLARE. NEL QUAL CASO IL CONTRATTO SI ESTINGUE DI DIRITTO AL RITORNO IN EFFETTIVO SERVIZIO DI QUEST'ULTIMO.

03. IL CORRISPETTIVO MONETARIO DELLE PRESTAZIONI DOVUTE MEDIANTE CONTRATTO A TERMINE DI DIRITTO PUBBLICO O PRIVATO DI CUI AL PRIMO COMMA NON INCONTRA I LIMITI DI VALORE FISSATI NEGLI ACCORDI DI LAVORO VIGENTI PER IL COMPARTO DELL'IMPIEGO PUBBLICO LOCALE. E' IN OGNI CASO FATTA SALVA LA SUBORDINAZIONE GERARCHICA AL SEGRETARIO COMUNALE E FUNZIONALE AL SINDACO DELLE PERSONE ASSUNTE MEDIANTE LE PREDETTE FORME CONTRATTUALI.

04. I POSTI RICOPERTI DA PERSONALE COLLOCATO NELLA SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE O SUPERIORE SI CONSIDERANO COMUNQUE DI ALTA SPECIALIZZAZIONE AI FINI DELL'APPLICAZIONE DEL PRESENTE ISTITUTO.

05. LA GIUNTA RICORRE AGLI INCARICHI ESTERNI DI CUI AI COMMUNI CHE PRECEDONO SPECIALMENTE ALLORCHE' SI RISCONTRI L'IMPOSSIBILITA' O COMUNQUE LA DIFFICOLTA' A REPERIRE TALI FIGURE PROFESSIONALI ATTRAVERSO NORMALE RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO.

06. I CONTRATTI A TERMINE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SONO FIDUCIARI E NON POSSONO PROTRARSI OLTRE UN ANNO SUCCESSIVO ALLA DATA DI INSEDIAMENTO DELLA NUOVA GIUNTA COMUNALE. QUESTA PUO' COMUNQUE CONFERMARE O PROROGARE TALI CONTRATTI.

ART. 42

INCARICHI INTERNI DI DIREZIONE DI AREE FUNZIONALI

01. LA GIUNTA COMUNALE PUO' INDIVIDUARE AREE OMOGENEE RAGGRUPPANTI PIU' SERVIZI OVVERO PIU' UNITA' OPERATIVE SIMILARI, CONFERENDO L'INCARICO DI DIREZIONE A FUNZIONARIO IN POSSESSO ALMENO DELLA SETTIMA QUALIFICA, A TEMPO DETERMINATO PER TRE O CINQUE ANNI, SEMPRECHE' SE NE RAVVISINO L'OPPORTUNITA' E LA CONVENIENZA

02. IL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI DIREZIONE COMPORTA L'ATTRIBUZIONE

DI UN TRATTAMENTO ECONOMICO AGGIUNTIVO, FINO AD UN MASSIMO DEL 25 (VENTICINQUE) PER CENTO, RISPETTO AL TRATTAMENTO, COMPRENSIVO DELL'INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE, PREVISTO DAGLI ACCORDI DI COMPARTO DI CUI ALLA LEGGE 29 MARZO 1983 , N. 93 , CHE SARA' DEFINITO NEL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO. TALE TRATTAMENTO AGGIUNTIVO CESSA CON LA CONCLUSIONE O L'INTERRUZIONE DELL'INCARICO STESSO.

ART. 43

COLLABORAZIONI ESTERNE

01. PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI CONTENUTO PROFESSIONALE O DI PECULIARE QUALIFICAZIONE OVVERO IN CASI DI PARTICOLARE NECESSITA', IL COMUNE PUO' STIPULARE CONTRATTI DI PRESTAZIONE D'OPERA, AI SENSI DEGLI ARTT. 2222 , 2229 E SEGUENTI DEL CODICE CIVILE.

02. TALI CONTRATTI DEVONO CONNETTERSI ALLO SVOLGIMENTO DI SPECIFICHE E INDIVIDUATE ATTIVITA'. ESSI SONO LIMITATI NEL TEMPO E NON POSSONO ESSERE SUPERIORI AL PERIODO DI TRE ANNI.

03. ANCHE I CONTRATTI DI CUI AL PRESENTE ARTT. SONO STIPULATI PREVIA DELIBERA DELLA GIUNTA MUNICIPALE.

04. LO STATO DI QUIESCENZA NON E' PRECLUSIVO PER LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO, CHE POTRA' REALIZZARSI ANCHE NELLA FORMA DEL NEGOZIO DI LAVORO OCCASIONALE OVVERO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA.

ART. 44

SOSTITUZIONE DI PERSONALE DI RUOLO ASSENTE O IMPEDITO PER LUNGO PERIODO

01. ALLORCHE', PER UNA QUALSIASI EVENIENZA (MATERNITA', MALATTIA, INFORTUNIO, ASPETTATIVA, SOSPENSIONE DAL SERVIZIO, ECC.), SI VERIFICHINO UNA VACANZA DI PERSONALE DI RUOLO PER UN PERIODO SUPERIORE AI DUE MESI, E' FACOLTA' DELL'ENTE PROVVEDERE, COMUNQUE, ALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO DI PARI QUALIFICA E PER UN PERIODO STRETTAMENTE CORRISPONDENTE ALLA DURATA DELL'ASSENZA DEL DIPENDENTE SOSTITUITO, COL SOLO LIMITE DELLA DISPONIBILITA' DI BILANCIO E DEL RISPETTO DELLE NORMATIVE RECAE DALL' ARTT. 16 DELLA LEGGE 28 FEBBRAIO 1987 , N. 56 , IN TEMA DI ASSUNZIONE DI PERSONALE IN POSSESSO DEL SOLO REQUISITO DELL'ADEMPIMENTO DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO.

02. I RAPPORTI DI LAVORO DI CUI AL PRIMO COMMA SI ESTINGUONO DI DIRITTO AL VENIR MENO DELLA CAUSA CHE LI HA DETERMINATI. ESSI NON POTRANNO ESSERE INSTAURATI CON LA STESSA PERSONA SE NON SIA TRASCORSO UN PERIODO DI TEMPO PARI ALLA DURATA DEL SERVIZIO ESPLETATO.

03. E' TUTTAVIA FACOLTA' DELL'AMMINISTRAZIONE CONFERMARE NEL SERVIZIO, NEL RISPETTO RIGOROSO DEI LIMITI DEI PRECEDENTI COMMI, COLORO CHE A QUALSIASI TITOLO ABBIANO SOSTITUITO GLI ASSENTI NEI PRIMI 60 (SESSANTA) GIORNI.

CAPO 02 - L'UFFICIO DI RAGIONERIA E L'UFFICIO TECNICO

ART. 45

UFFICI DI RAGIONERIA E TECNICO NELLA STRUTTURA DEL COMUNE
01. L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI LAMPORECCHIO RICONOSCE
NELL'UFFICIO RAGIONERIA E NELL'UFFICIO TECNICO LE STRUTTURE
FONDAMENTALI E

PORTANTI PER LA VITA E IL BUON FUNZIONAMENTO BUROCRATICO DELL'ENTE. A
CAPO DI TALI STRUTTURE E' PREPOSTO UN FUNZIONARIO,
APPARTENENTE ALMENO ALLA SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE, ABILITATO AD
ASSUMERE VESTE ESTERNA NEI RAPPORTI INTRATTENUTI CON ALTRI ENTI
PUBBLICI E PRIVATI, SECONDO QUANTO PIU' SPECIFICAMENTE RISULTERA'
STABILITO IN APPOSITO REGOLAMENTO.

02. E' COMUNQUE STABILITO CHE LE COMPETENZE E I COMPITI
ESEMPLIFICATIVAMENTE INDICATI NEI SUCCESSIVI ARTT. 46 E 47 PER I
RESPONSABILI DEGLI UFFICI RAGIONERIA E TECNICO SONO DA RITENERSI ESTESI,
PER QUANTO ATTINENTE AI RISPETTIVI UFFICI E PER QUANTO
COMPATIBILE, ANCHE AGLI ALTRI FUNZIONARI DELL'ENTE.

ART. 46

COMPITI E ATTRIBUZIONI DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

01. IL TITOLARE DELL'UFFICIO DI RAGIONERIA, O IL SUO SOSTITUTO, E', AI SENSI
ANCHE DI QUANTO SARA' STABILITO NEL SUCCESSIVO PRIMO
COMMA DELL' ARTT. 61 , RESPONSABILE PERSONALMENTE DELLA CORRETTA
TENUTA DELL'INVENTARIO, DELLE SUCCESSIVE AGGIUNTE E MODIFICAZIONI,
DELLA CONSERVAZIONE DEI TITOLI, ATTI, CARTE E SCRITTURE RELATIVE AL
PATRIMONIO.

02. ADOTTA, INOLTRE, ATTI INTERNI DI CARATTERE
ORGANIZZATIVO-GESTIONALE O ANCHE GENERALI ED A RILEVANZA ESTERNA SIA
NEGOZIALI CHE A

CONTENUTO VINCOLATO, NEUTRI E NECESSITATI. TALI ATTI IN VIA MERAMENTE
ESEMPLIFICATIVA SI INDICANO IN:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE DI PROGRAMMI CONTABILI E LORO
ARTICOLAZIONE IN PROGETTI SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI
ORGANI RAPPRESENTATIVI O DAL SEGRETARIO;

B) FORMULAZIONE DI SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE, ANNUALE E
PLURIENNALE, PER CAPITOLI E PROGRAMMI;

C) ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI,
MESSE A DISPOSIZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OBIETTIVI E DI
PROGRAMMI SPECIFICI;

D) LIQUIDAZIONE DELLE SPESE ENTRO I LIMITI DEGLI IMPEGNI FORMALMENTE
ASSUNTI CON ATTI DELIBERATIVI O DERIVANTI DA CONTRATTI O
CONVENZIONI E LA LIQUIDAZIONE DI FATTURE E STATI DI AVANZAMENTO PER
FORNITURE, SOMMINISTRAZIONI ED APPALTI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI
DI SPESA GIA' ASSUNTI.

E) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI, RICHIESTA DI LAVORI, FORNITURE E
PRESTAZIONI, CHE RISULTINO ESECUTIVI DI PRECEDENTI DELIBERAZIONI
E COMUNQUE DI IMPEGNI DI SPESA PRECEDENTEMENTE ASSUNTI;

F) ORDINAZIONE DEL PAGAMENTO DI SPESE IMPEGNATE IN BASE ALLA LEGGE,
CONTRATTO, SENTENZA PASSATA IN GIUDICATO, ATTO DELIBERATIVO E,
PER I CASI ECCEZIONALI DI CUI AL QUARTO COMMA DELL' ARTT. 33 , ATTO
SINDACALE;

G) LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE CONDOMINIALI;

- H) LIQUIDAZIONE DI RETTE PER IL RICOVERO DI ANZIANI, INVALIDI E DISABILI, OLTRECHE' L'ORDINAZIONE DEL RELATIVO PAGAMENTO;
- I) APERTURA DI CONTI CORRENTI POSTALI;
- J) AGGIORNAMENTI PREVISTI DALLA LEGGE O DAL CONTRATTO RIGUARDANTI CANONI DI LOCAZIONE ATTIVI E PASSIVI, DISPONENDO PER L'ASSOLVIMENTO TEMPESTIVO DELLA RELATIVA IMPOSTA DI REGISTRO;
- K) RIMBORSI DI SOMME ERRONEAMENTE VERSATE AL COMUNE;
- L) SOTTOSCRIZIONE IN VIA ESCLUSIVA DI MANDATI DI PAGAMENTO E DI REVERSALI DI INCASSO;
- M) EFFETTUAZIONE DELLE VERIFICHE DI CASSA, STATISTICHE SUI FLUSSI DI CASSA, RATEIZZAZIONI E SIMILI;
- N) LIQUIDAZIONE DI COMPENSI, DI INDENNITA' AL PERSONALE, GIA' PREVISTI E DETERMINATI PER LEGGE O REGOLAMENTO;
- O) ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI NECESSARI PER L'ACCETTAZIONE E LO SVINCOLO DI CAUZIONI;
- P) INDIVIDUAZIONE, NELL'AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI DEL SUO UFFICIO, DELLE DITTE DA INVITARE ALLE GARE INFORMALI E ALLE LICITAZIONI PRIVATE, NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE COMUNITARIE, STATALI, REGIONALI E REGOLAMENTARI;
- Q) I RICORSI E LA RESISTENZA IN GIUDIZIO IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI PREVIA AUTORIZZAZIONE DEL SINDACO.

03. LE INCOMBENZE DI CUI ALLE LETTERE D) , E) , F) , G) ,

I) , J) , K) , P) E

Q) DEL COMMA PRECEDENTE POTRANNO ESSERE DELEGATE ALL'ECONOMO COMUNALE NELL'ATTUAZIONE DELL'INCOMBENZA DI CUI ALLA LETTERE L) , SEMPRE DEL COMMA PRECEDENTE, IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA DOVRA' GARANTIRE LA REGOLARITA' LEGALE DELLA SPESA.

04. IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI RAGIONERIA, COMUNQUE, ESPRIME IL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE TENENDO PRESENTE LE SEGUENTI VALUTAZIONI:

A) CAPIENZA DELLA DISPONIBILITA' DEL CAPITOLO SPECIFICO IN ORDINE ALLA SPESA PROSPETTATA, CALCOLATA NELLA SUA INTERESSA, CON CONSEGUENTE ANNOTAZIONE DI "PRE-IMPEGNO" NEI REGISTRI CONTABILI.

B) PREESISTENZA DI IMPEGNO DI SPESA REGOLARMENTE ASSUNTO NEL CASO TRATTASI DI LIQUIDAZIONE DI SPESA;

C) CONFORMITA' ALLE NORME FISCALI;

D) RISPETTO DEI PRINCIPI CONTABILI E DEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' DEL COMUNE DI LAMPORECCHIO;

E) VERIFICA DEL RISPETTO DEI LIMITI POSTI DALLA LEGGE ALLE ASSUNZIONI DI IMPEGNI SUGLI ESERCIZI IN DIVENIRE, QUALORA SI TRATTI DI SPESA CHE GRAVI ANCHE SUI BILANCI FUTURI.

ART. 47

COMPITI E ATTRIBUZIONI DEL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO

01. IL TITOLARE DELL'UFFICIO TECNICO, O IL SUO SOSTITUTO, RISPONDE DEI DATI RELATIVI ALL'INVENTARIAZIONE DEI BENI IMMOBILI EDI QUEI BENI CHE FORMANO PATRIMONIO DEI SERVIZI ESTERNI DELL'ENTE. RENDE I PARERI DI REGOLARITA' TECNICA, COMPRENSIVI DELL'ASPETTO LEGALE, SULLE MATERIE RIGUARDANTI LE ATTRIBUZIONI DI SUA COMPETENZA E COMUNQUE, INDEROGABILMENTE, SULLE QUESTIONI DI MAGGIORE RILIEVO. HA LA RESPONSABILITA' DELLA GESTIONE DEL PERSONALE ESTERNO. PROPONE AL

SEGRETARIO COMUNALE L'AZIONAMENTO DELLE PROCEDURE DISCIPLINARI, RISPETTO A TALE PERSONALE. GESTISCE L'URBANISTICA, L'EDILIZIA E I LAVORI PUBBLICI, COMPRESI I BANDI DI GARA, LE GARE, L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI, LE CONSEGUENTI CONTABILITA' E QUANT' ALTRO SI CONNETTA CON TALI MATERIE. COLLABORA CON L'UFFICIO RAGIONERIA NELLA GESTIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE. E' TITOLARE DELLE MANIFESTAZIONI DI CONOSCENZA E DI DOCUMENTAZIONE, COMPRESI I RAPPORTI, LE VALUTAZIONI E LE STIME. HA CURA DI SEGUIRE L'ITER DELLE PRATICHE DI PROPRIA COMPETENZA QUANDO GIACCIONO PRESSO ALTRI UFFICI, SOLLECITANDONE, SE DEL CASO PER IL TRAMITE DEL SEGRETARIO, LA PIU' PUNTUALE DEFINIZIONE.

02. INDIVIDUA, NELL'AMBITO DELLE ATTRIBUZIONI DEL SUO UFFICIO, LE DITTE DA INVITARE ALLE GARE INFORMALI E ALLE LICITAZIONI PRIVATE, NEL RISPETTO DELLE NORMATIVE COMUNITARIE, STATALI, REGIONALI E REGOLAMENTARI.

03. PARTICOLARMENTE PREDISPONE ED AGGIORNA, CON OGNI CURA E TEMPESTIVITA', IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI DI CUI E' PAROLA NEL SUCCESSIVO PRIMO COMMA DELL' ARTT. 60 .

04. GESTISCE E EMANA GLI ATTI SUCCESSIVI ALLA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA NELLE VARIE FORME PREVISTE. EMANA, ALTRESI', TUTTI I PROVVEDIMENTI INERENTI ALLA REALIZZAZIONE DELLE OPERE E DEI LAVORI PUBBLICI, SUCCESSIVI ALLA CONSEGNA DEGLI STESSI ALL' APPALTATORE (COME, ESEMPLIFICATIVAMENTE, GLI STATI DI AVANZAMENTO), SALVO COMUNQUE LE IPOTESI DI CUI ALLE LETTERE O), P), Q) E R) RIPORTATE NEL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 30 .

SEGNATAMENTE APPROVA GLI ATTI DI COLLAUDO E I CERTIFICATI DI REGOLARE ESECUZIONE DEI LAVORI, DELLE FORNITURE E DEGLI SVINCOLI DI CAUZIONI OVE NON SI RISCONTRINO MAGGIORI SPESE IN RAPPORTO A QUELLE AUTORIZZATE.

05. SVOLGE, OLTRE QUELLE PIU' PUNTUALMENTE INDIVIDUATE NEI COMMI PRECEDENTI, TUTTE LE ALTRE INCOMBENZE INDIVIDUATE DALLA PRASSI, DA APPOSITO REGOLAMENTO E DALLA LEGGE.

06. ALL'INTERNO DELL'UFFICIO TECNICO IL REGOLAMENTO, OVVERO APPOSITA DELIBERA CONSILIARE, PUO' INDIVIDUARE COMPITI E FUNZIONI, ATTINENTI AD UN SETTORE ORGANICO E UNITARIO, DA ATTRIBUIRSI IN VIA ESCLUSIVA AD APPOSITO FUNZIONARIO. IN QUESTO CASO I PARERI DI LEGGE E LE CONNESSE RESPONSABILITA' SONO PROPRIE DEL FUNZIONARIO INCARICATO.

CAPO 03 - LA RESPONSABILITA' DISCIPLINARE DEL PERSONALE

ART. 48

NORME E PRINCIPI APPLICABILI. LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA

01. IL REGOLAMENTO DEL PERSONALE DISCIPLINERA', SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO E CON RINVIO RICETTIZIO DINAMICO, LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO ELA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO.

02. E' ISTITUITA LA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA DAL SINDACO O DA UN SUO DELEGATO, DAL SEGRETARIO COMUNALE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO, CON APPOSITA VOTAZIONE DAL PERSONALE DEL COMUNE DI

LAMPORECCHIO, ENTRO IL MESE DI GENNAIO DI OGNI ANNO, SECONDO MODALITA' OPERATIVE DA STABILIRSI CON LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AZIENDALI.

03. LA NORMATIVA RELATIVA ALLA DESIGNAZIONE DEL DIPENDENTE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DEVE DISPORRE IN MODO TALE CHE OGNI DIPENDENTE SIA GIUDICATO DA PERSONALE DELLA MEDESIMA QUALIFICA O SUPERIORE, NONCHE' IN MODO TALE CHE SIA ASSICURATA LA DESIGNAZIONE DI UN MEMBRO SUPPLENTE CHE SOSTITUISCA IL TITOLARE IN - CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, OVVERO ALLORCHE' IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE RISULTI ISTITUITO NEI SUOI CONFRONTI.

04. QUALORA IL DIPENDENTE DA DESIGNARSI DAL PERSONALE DELL'ENTE NON VENGA TEMPESTIVAMENTE INDICATO, PROVVEDE ALLA SUA NOMINA IL SINDACO, SENTITE LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI AZIENDALI.

CAPO 04 - IL SEGRETARIO COMUNALE

ART. 49

RUOLO E FUNZIONI

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DI MASSIMA IMPARTITEGLI DAL SINDACO, DAL QUALE DIPENDE FUNZIONALMENTE, SOVRINTENDE, CON RUOLO E COMPITO DI DIREZIONE, ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE, DEI QUALI COORDINA L'ATTIVITA', ASSICURANDO L'UNITARIETA' OPERATIVA DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE NEL PERSEGUIMENTO DEGLI INDIRIZZI E DELLE

DIRETTIVE ESPRESSE DAGLI ORGANI ELETTIVI.

02. E' CAPO DEL PERSONALE. EMANA DIRETTIVE ED ORDINI. PROPONE, SU RICHIESTA DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE O D'UFFICIO, L'AZIONE DISCIPLINARE DI COMPETENZA DEGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI, DAVANTI ALL'APPOSITA COMMISSIONE, PROVVEDENDO ALLA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI E ALL'ADOZIONE DELLE SANZIONI DISCIPLINARI FINO AL BIASIMO SCRITTO E ALLA CENSURA. ADOTTA PROVVEDIMENTI DI MOBILITA' INTERNA CON L'OSSERVANZA DELLE MODALITA' PREVISTE NEGLI ACCORDI IN MATERIA. RISOLVE EVENTUALI CONFLITTI DI MANSIONI CHE RIGUARDANO, I RESPONSABILI DEI SERVIZI.

03. E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONI DA SOTTOPORSI AL CONSIGLIO ED ALLA GIUNTA ED ESERCITA TALE FUNZIONE SIA NEI CONFRONTI DEL SETTORE A CUI COMPETE FORMULARE LA PROPOSTA, SIA ATTIVANDO I RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE TENUTI AD ESPRIMERE I PARERI E LE ATTESTAZIONI PRESCRITTE DELLA LEGGE. PUO' RICHIEDERE IL PERFEZIONAMENTO DELLA PROPOSTA E L'APPROFONDIMENTO DEI PARERI, PRECISANDONE I MOTIVI. COMPLETA L'ISTRUTTORIA CON IL SUO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DELLA PROPOSTA.

04. ASSICURA L'ATTUAZIONE DI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DALLA GIUNTA E DAL SINDACO, DISPONENDO L'ESECUZIONE SOLLECITA E CONFORME DEGLI ATTI E DELLE DELIBERAZIONI DA PARTE DEI RESPONSABILI DELLE UNITA' OPERATIVE COMPETENTI, ESERCITANDO TUTTI I POTERI, ANCHE SOSTITUTIVI O DI AFFIDAMENTO A DIVERSO FUNZIONARIO, A TAL FINE NECESSARI.

05. PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA, SENZA DIRITTO DI VOTO MA CON PIENO DIRITTO DI INTERVENTO,

ESPRIMENDO IL SUO PARERE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DI PROPOSTE, PROCEDURE E QUESTIONI SOLLEVATE DURANTE TALI RIUNIONI. ASSICURA, A MEZZO DI FUNZIONARI DA LUI DESIGNATI, LA REDAZIONE DEI VERBALI DELLE ADUNANZE, CHE SOTTOSCRIVE INSIEME AL SINDACO.

06. RICEVE LE DESIGNAZIONI DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI E LE RICHIESTE DI TRASMISSIONE AL CO.RE.CO. DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA MUNICIPALE.

07. E' PARTE NEGOZIANTE, UNITAMENTE AL SINDACO, NEGLI ACCORDI DECENTRATI DI ATTUAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO DEL PERSONALE.

08. ESERCITA, OLTRE A QUELLE PREVISTE DAI PRECEDENTI COMM, LE ALTRE FUNZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO E, IN PARTICOLARE, LE SEGUENTI:

A) ROGA IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA I CONTRATTI NELL'INTERESSE DEL COMUNE, QUANDO NON SI RITENGA DI RICORRERE ALLA FORMA PUBBLICA NOTARILE;

B) PRESIEDE LE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO ED HA LA RESPONSABILITA' DELLE PROCEDURE DI APPALTO E DI CONCORSO;

C) ASSICURA, ADOTTANDO I PROVVEDIMENTI NECESSARI, L'APPLICAZIONE DA PARTE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELLE NORME SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO;

D) ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI PER GARANTIRE IL DIRITTO DI ACCESSO DEI CONSIGLIERI E DEI CITTADINI AGLI ATTI ED ALLE INFORMAZIONI E DISPONE IL RILASCIO DI COPIE SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO;

E) SOVRINTENDE AI SERVIZI CHE ASSICURANO LA PUBBLICAZIONE E LA PUBBLICITA' DEGLI ATTI E CURA IL LORO INOLTRO, QUANDO PREVISTO, AGLI ORGANI DI CONTROLLO;

F) HA POTERE DI CERTIFICAZIONE E DI ATTESTAZIONE PER TUTTI GLI ATTI DEL COMUNE;

G) ADOTTA GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI A RILEVANZA ESTERNA CONNESSI ALL'ESERCIZIO DELLE SUE COMPETENZE, SECONDO IL REGOLAMENTO;

H) AUTORIZZA LE MISSIONI DEL PERSONALE; NE AUTORIZZA LE PRESTAZIONI STRAORDINARIE, I CONGEDI E I PERMESSI; ESPRIME PARERE VINCOLANTE PER LA CONFERMA IN RUOLO DEL PERSONALE A SEGUITO DEL COMPIIMENTO DEL PERIODO DI PROVA.

09. IL SEGRETARIO COMUNALE, PER L'ESERCIZIO DI TUTTE LE SUE FUNZIONI, SI AVVALE E DISPONE DELLA STRUTTURA, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE COMUNALE, POTENDO DELEGARE I SUOI COMPITI A FUNZIONARI DI QUALIFICA NON INFERIORE ALLA SETTIMA, SALVO QUELLI CHE PER LEGGE SIANO DI STRETTA COMPETENZA DEL SEGRETARIO, QUALI, ESEMPLIFICAZIONE, LA VERBALIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI,

IL ROGITO DEI CONTRATTI STIPULATI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, LA PARTECIPAZIONE ALLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA E LA MANIFESTAZIONE DEI PARERI DI LEGITTIMITA' SULLE DELIBERE.

10. SEGNATAMENTE, CON RIFERIMENTO ALLA LETTERA A) DEL PRECEDENTE OTTAVO COMMA, E' STABILITO CHE I NEGOZI AVENTI LA FORMA DI SCRITTURA PRIVATA SONO STIPULATI DAL SEGRETARIO O FUNZIONARIO DA LUI DELEGATO DI QUALIFICA NON INFERIORI ALLA SETTIMA, MENTRE I NEGOZI AVENTI FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA SONO ROGATI DAL SEGRETARIO E STIPULATI DA UN FUNZIONARIO DELL'ENTE DI QUALIFICA APICALE

O COMUNQUE DI ALMENO SETTIMA QUALIFICA. SPETTA ALLA GIUNTA INDICARE DI VOLTA IN VOLTA IL FUNZIONARIO COMUNALE ABILITATO ALLA BISOGNA, FERMO RESTANDO CHE IL SEGRETARIO HA UNA COMPETENZA GENERALE E RESIDUALE.

11. LA PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO DI CUI ALLA PRECEDENTE LETTERA B) DELL'OTTAVO COMMA, ANCHE IN OSSEQUIO A PRINCIPI DI SPECIALIZZAZIONE E DI FUNZIONALITA', PUO' ESSERE RISERVATA DAL SEGRETARIO, PREVIA ANCHE DELEGA GENERALE, AL RESPONSABILE DELLA UNITA' OPERATIVA COMPETENTE PER MATERIA. IN TAL CASO LA RESPONSABILITA' DEL REGOLARE SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE DI GARA O DI CONCORSO SPETTA AL FUNZIONARIO CHE HA PRESIDUTO LA COMMISSIONE DELIBERANTE.

ART. 50

VICE SEGRETARIO COMUNALE

01. IL COMUNE DI LAMPORECCHIO ISTITUISCE NEL PROPRIO ORGANICO IL POSTO DI VICE SEGRETARIO. A TALE POSTO SI ACCEDE CON IL DIPLOMA DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA, SCIENZE POLITICHE ED ECONOMIA E COMMERCIO, OVVERO DIPLOMA DI LAUREA EQUIPOLLENTE PER LEGGE.

02. IL VICE SEGRETARIO SVOLGE TUTTE LE FUNZIONI VICARIE DEL SEGRETARIO. ESSO COADIUVA IL SEGRETARIO NELL'ESERCIZIO DI TUTTE LE FUNZIONI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 49 E LO SOSTITUISCE, PER UN PERIODO MAI SUPERIORE A DUE MESI, NEI CASI DI VACANZA, ASSENZA O IMPEDIMENTO.

TITOLO 03

SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

CAPO 01 LE COMPETENZE DEL COMUNE

ART. 51

SERVIZI COMUNALI

01. IL COMUNE DI LAMPORECCHIO PROVVEDE ALL'IMPIANTO ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI CHE HANNO PER OGGETTO LA PRODUZIONE DI BENI E DI ATTIVITA' RIVOLTE A REALIZZARE FINI SOCIALI ED A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE.

02. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI INDIVIDUARE NUOVI SERVIZI PUBBLICI DA ATTIVARE, NEL TEMPO, IN RELAZIONE A NECESSITA' CHE SI PRESENTANO NELLA COMUNITA' E DI STABILIRE LE MODALITA' PER LA LORO GESTIONE. SONO DI COMPETENZA DELLO STESSO CONSIGLIO COMUNALE LE MODIFICHE ALLE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI IN ATTO.

03. I SERVIZI LA CUI GESTIONE E' RISERVATA IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

CAPO 02 - LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DEL COMUNE

ART. 52

FORMA DI GESTIONE

01. IL COMUNE PUO' GESTIRE I SERVIZI PUBBLICI NELLE SEGUENTI FORME:
A) IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE

- O UNA AZIENDA;
- B) IN CONCESSIONE A TERZI, QUANDO SUSSISTANO RAGIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE;
- C) A MEZZO DI AZIENDA SPECIALE, ANCHE PER LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE;
- D) A MEZZO DI ISTITUZIONE, PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE;
- E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, QUALORA SI RENDA OPPORTUNA, IN RELAZIONE ALLA NATURA DEL SERVIZIO DA EROGARE, LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

ART. 53

GESTIONE IN ECONOMIA

01. IL COMUNE GESTISCE IN ECONOMIA I SERVIZI CHE PER LE LORO MODESTE DIMENSIONI O PER LE LORO CARATTERISTICHE NON RENDONO OPPORTUNA LA COSTITUZIONE DI UNA ISTITUZIONE O DI UNA AZIENDA SPECIALE.
02. CON APPOSITE NORME DI NATURA REGOLAMENTARE IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE I CRITERI PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI, FISSANDO GLI ORARI PER LA PIU' UTILE FRUIZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DEI CITTADINI E LE MODALITA' PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI, PER IL CONSEGUIMENTO DI LIVELLI QUALITATIVAMENTE ELEVATI DI PRESTAZIONI, PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEGLI UTENTI E DEI COSTI SOCIALI ASSUNTI DAL COMUNE.

ART. 54

CONCESSIONE A TERZI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, QUANDO SUSSISTONO MOTIVAZIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE, PUO' AFFIDARE LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE A TERZI.
02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA CONDIZIONI CHE DEVONO GARANTIRE L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO A LIVELLI QUALITATIVI CORRISPONDENTI ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI-UTENTI, LA RAZIONALITA' ECONOMICA DELLA GESTIONE CON I CONSEGUENTI EFFETTI SUI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE E DALL'UTENZA E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI GENERALI.
03. IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI AVVIENE, DI REGOLA, PROVVEDENDO ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE ATTRAVERSO PROCEDURE DI GARA STABILITE DAL CONSIGLIO COMUNALE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO, CON CRITERI CHE POSSIBILMENTE ASSICURINO LA PARTECIPAZIONE ALLA STESSA DI UNA PLURALITA' DI SOGGETTI DOTATI DI COMPROVATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E CORRETTEZZA, TALI DA GARANTIRE IL CONSEGUIMENTO DELLE CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI PER L'ENTE. IN CASI DI COMPROVATE URGENTI NECESSITA' OVVERO DI OBIETTIVA CONVENIENZA E' POSSIBILE L'AFFIDAMENTO A TERZI ANCHE MEDIANTE TRATTATIVA PRIVATA, PURCHE' IN QUESTO CASO IL CONSIGLIO COMUNALE L'APPROVI CON MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI.
04. IL COMUNE DI LAMPORECCHIO, OVE ECONOMIE DI SCALA LO RENDANO OPPORTUNO, PUO' STIPULARE CON ALTRI ENTI LOCALI APPOSITA

CONVENZIONE, DI CUI ALL' ARTT. 24 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , AL FINE DI AFFIDARE CONGIUNTAMENTE CONCESSIONI DI PUBBLICI SERVIZI A TERZI.

ART. 55

AZIENDE SPECIALI E CONSORTILI

01. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI CHE HANNO CONSISTENTE RILEVANZA ECONOMICA ED IMPRENDITORIALE SARA' EFFETTUATA A MEZZO DI AZIENDE SPECIALI, CHE POSSONO ESSERE PREPOSTE ANCHE A PIU' SERVIZI.

02. LE AZIENDE SPECIALI SONO ENTI STRUMENTALI DEL COMUNE, DOTATI DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI UN PROPRIO STATUTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE

03. SONO ORGANI DELL'AZIENDA IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

04. IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, LA CUI COMPOSIZIONE NUMERICA E' STABILITA DALLO STATUTO AZIENDALE, SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, CON DISTINTE DELIBERAZIONI, IN SEDUTA PUBBLICA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI. NON POSSONO ESSERE ELETTI ALLE CARICHE PREDETTE COLORO CHE RICOPRONO NEL COMUNE LE CARICHE DI CONSIGLIERI COMUNALI E DI REVISORI DEI CONTI. SONO INOLTRE INELEGGIBILI ALLE CARICHE SUDDETTE I DIPENDENTI DEL COMUNE O DI ALTRE AZIENDE SPECIALI COMUNALI.

05. IL PRESIDENTE ED IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE CESSANO DALLA CARICA IN CASO DI APPROVAZIONE NEI LORO CONFRONTI, DA PARTE DEL CONSIGLIO COMUNALE, DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA CON LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N.

142 . SU PROPOSTA DEL SINDACO IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA SOSTITUZIONE DEL PRESIDENTE O DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO

D'AMMINISTRAZIONE DIMISSIONARI, CESSATI DALLA CARICA O REVOCATI DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DEL SINDACO STESSO.

06. IL DIRETTORE E' L'ORGANO AL QUALE COMPETE LA DIREZIONE GESTIONALE DELL'AZIENDA CON LE CONSEGUENTI RESPONSABILITA'. E' NOMINATO A SEGUITO DI PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI.

07. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI, NELL'AMBITO DELLA LEGGE, DA PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI. LE AZIENDE INFORMANO LA LORO ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA', HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DEI COSTI E DEI RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

08. IL COMUNE CONFERISCE IL CAPITALE DI DOTAZIONE. IL CONSIGLIO COMUNALE NE DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE E PROVVEDE ALLA COPERTURA DI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

09. LO STATUTO DELLE AZIENDE SPECIALI PREVEDE UN APPOSITO ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI E FORME AUTONOME DI VERIFICA DELLA GESTIONE E, PER QUELLE DI MAGGIOR CONSISTENZA ECONOMICA, DI CERTIFICAZIONE DEL BILANCIO.

10. IL CONSIGLIO COMUNALE DELIBERA LA COSTITUZIONE DELLE AZIENDE SPECIALI E NE APPROVA LO STATUTO. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DEI NUOVI STATUTI E REGOLAMENTI DELLE AZIENDE SPECIALI ESISTENTI RENDENDOLI CONFORMI ALLA LEGGE ED ALLE PRESENTI NORME.

11. PER RAGIONI DI ECONOMIA DI SCALA O DI UNIFORMITA' DI SERVIZI SU AREE GRAVITAZIONALI OMOGENEE, IL COMUNE DI LAMPORECCHIO PROVVEDE ALL'EROGAZIONE DEI SERVIZI DI CUI AL PRIMO COMMA PARTECIPANDO A CONSORZI TRA ENTI LOCALI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 74 , O GESTENDO I SERVIZI ATTRAVERSO APPOSITA AZIENDA CONSORTILE.

ART. 56

ISTITUZIONI

01. PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CULTURALI ED EDUCATIVI, SENZA RILEVANZA IMPRENDITORIALE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' COSTITUIRE "ISTITUZIONI" ORGANISMI STRUMENTALI DEL COMUNE, DOTATI DI SOLA AUTONOMIA GESTIONALE.

02. SONO ORGANI DELLE ISTITUZIONI IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE. IL NUMERO DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE E' STABILITO DAL REGOLAMENTO.

03. PER L'ELEZIONE, LA REVOCA E LA MOZIONE DI SFIDUCIA DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SI APPLICANO LE NORME DI CUI AL QUARTO E QUINTO COMMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO .

04. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' L'ORGANO AL QUALE COMPETE LA DIREZIONE GESTIONALE DELL'ISTITUZIONE, CON LA CONSEGUENTE RESPONSABILITA'. E' NOMINATO IN SEGUITO A PUBBLICO CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI O PER SOLI TITOLI.

05. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI E' STABILITO DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI COMUNALI. LE ISTITUZIONI PERSEGUONO, NELLA LORO ATTIVITA', CRITERI DI EFFICACIA, EFFICIENZA ED ECONOMICITA' ED HANNO L'OBBLIGO DEL PAREGGIO DELLA GESTIONE FINANZIARIA, ASSICURATO ATTRAVERSO L'EQUILIBRIO FRA COSTI E RICAVI, COMPRESI I TRASFERIMENTI.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE I MEZZI FINANZIARI E LE STRUTTURE DA ASSEGNARSI ALLE ISTITUZIONI; NE DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, APPROVA GLI ATTI FONDAMENTALI, ESERCITA LA VIGILANZA E VERIFICA I RISULTATI DELLA GESTIONE; PROVVEDE ALLA COPERTURA DEGLI EVENTUALI COSTI SOCIALI.

07. IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DEL COMUNE DI LAMPORECCHIO ESERCITA LE SUE FUNZIONI ANCHE NEI CONFRONTI DELLE ISTITUZIONI.

08. LA COSTITUZIONE DELLE "ISTITUZIONI" E' DISPOSTA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE CHE APPROVA IL REGOLAMENTO DI GESTIONE.

ART. 57

SOCIETA' PER AZIONI

01. PER LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI COMUNALI DI RILEVANTE IMPORTANZA E CONSISTENZA CHE RICHIEDONO INVESTIMENTI FINANZIARI ELEVATI ED ORGANIZZAZIONE IMPRENDITORIALE O CHE SONO UTILIZZATI IN MISURA NOTEVOLE DA SETTORI DI ATTIVITA' ECONOMICHE, IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' PROMUOVERE LA COSTITUZIONE DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE, CON LA PARTECIPAZIONE DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O PRIVATI.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA UN PIANO TECNICO-FINANZIARIO RELATIVO ALLA COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' ED ALLE PREVISIONI

CONCERNENTI LA GESTIONE DEL SERVIZIO PUBBLICO A MEZZO DELLA STESSA E CONFERISCE AL SINDACO I POTERI PER GLI ATTI CONSEGUENTI.

03. NELLE SOCIETA' DI CUI AL PRIMO COMMA LA PREVALENZA DEL CAPITALE PUBBLICO LOCALE E' REALIZZATA MEDIANTE L' ATTRIBUZIONE DELLA MAGGIORANZA DELLE AZIONI A QUESTO COMUNE E, OVE I SERVIZI DA GESTIRE ABBIANO INTERESSE PLURICOMUNALE, AGLI ALTRI COMUNI CHE FRUISCONO DEGLI STESSI, NONCHE', OVE QUESTA VI ABBA INTERESSE, ALLA PROVINCIA. GLI ENTI PREDETTI POSSONO COSTITUIRE, IN TUTTO OD IN PARTE, LE QUOTE RELATIVE ALLA LORO PARTECIPAZIONE MEDIANTE CONFERIMENTO DI BENI, IMPIANTI ED ALTRE DOTAZIONI DESTINATE AI SERVIZI AFFIDATI ALLA SOCIETA'.

04. NELL' ATTO COSTITUTIVO E NELLO STATUTO E' STABILITA LA RAPPRESENTANZA NUMERICA DEL COMUNE NEL CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE COLLEGIO SINDACALE ELA FACOLTA', A NORMA DELL' ARTT. 2458 DEL CODICE CIVILE DI RISERVARE TALI NOMINE AL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 58

GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

01. IL COMUNE DI LAMPORECCHIO SVILUPPA RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA PER PROMUOVERE E RICERCARE LE FORME ASSOCIATIVE PIU' APPROPRIATE TRA QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE IN RELAZIONE ALLE ATTIVITA', AI SERVIZI, ALLE FUNZIONI DA SVOLGERE ED AGLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL COMUNE DI LAMPORECCHIO INTENDE AVVALERSI DELL' ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA DELLA PROVINCIA DI PISTOIA, EVENTUALMENTE DA DISCIPLINARE MEDIANTE CONVENZIONE, CHE IN VIA DI NORMA NON COMPORTI ONERI PER IL COMUNE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ANCHE STIPULARE APPOSITE CONVENZIONI PER L' UTILIZZAZIONE AD UFFICI DI ALTRI COMUNI, SPECIE QUANDO VI SIA NECESSITA' DI RICORRERE A STRUTTURE TECNICHE O AMMINISTRATIVE PARTICOLARMENTE QUALIFICATE O CHE IL COMUNE NON ABBA CONVENIENZA O POSSIBILITA' DI ISTITUIRE.

TITOLO 04

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E CONTABILITA'

CAPO 01 LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

ART. 59

PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

01. LA PROGRAMMAZIONE DELL' ATTIVITA' DEL COMUNE E' CORRELATA ALLE RISORSE FINANZIARIE CHE RISULTANO ACQUISIBILI PER REALIZZARLA.

GLI ATTI CON LA QUALE ESSA VIENE DEFINITA E RAPPRESENTATA SONO: IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE, LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ED IL BILANCIO PLURIENNALE. LA REDAZIONE DEGLI ATTI PREDETTI E' EFFETTUATA IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA E L' ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO REDATTI DALLA GIUNTA COMUNALE, LA QUALE ESAMINA E VALUTA PREVIAMENTE, CON LA COMMISSIONE CONSILIARE COMPETENTE, SE ISTITUITA, I CRITERI PER LA LORO IMPOSTAZIONE. IN CORSO DI ELABORAZIONE E PRIMA DELLA SUA CONCLUSIONE LA GIUNTA E LA

COMMISSIONE COMUNALE, IN RIUNIONE CONGIUNTA, DEFINISCONO I CONTENUTI DI MAGGIOR RILIEVO ED IN PARTICOLARE I PROGRAMMI E GLI OBIETTIVI.

03. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, CORREDATO DEGLI ATTI PRESCRITTI DALLA LEGGE, E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO IL 31 OTTOBRE, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

04. IL CONSIGLIO APPROVA IL BILANCIO IN SEDUTA PUBBLICA, SECONDO LE DISCIPLINE FISSATE NEL PRECEDENTE ARTT. 09 E NEL PRECEDENTE QUINTO COMMA DELL' ARTT. 15 DI QUESTO STATUTO.

05. LO SCHEMA DI BILANCIO E I RELATIVI ALLEGATI, ALMENO 15 (QUINDICI) GIORNI PRIMA DELLA LORO PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO, DEVONO ESSERE DISCUSSI IN UNA CONFERENZA ANNUALE CONGIUNTA (AMMINISTRAZIONE E ASSOCIAZIONI), ALLA QUALE PRENDONO PARTE DI DIRITTO TUTTE LE

ASSOCIAZIONI CHE RISULTANO ISCRITTE NELL'APPOSITO ELENCO DI CUI E' PAROLA NEL PRIMO COMMA DEL SUCCESSIVO ARTT. 79 .

06. E' CURA DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA PROVVEDERE A DIRAMARE TEMPESTIVAMENTE GLI INVITI AGLI ORGANISMI DI CUI SOPRA. ALLA CONFERENZA PARTECIPANO DI DIRITTO IL SEGRETARIO COMUNALE, IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA, IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO E UN RAPPRESENTANTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

ART. 60

PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

01. CONTESTUALMENTE AL PROGETTO DI BILANCIO ANNUALE LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI CHE E' RIFERITO AL PERIODO DI VIGENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE ED E' SUDDIVISO PER ANNI, CON INIZIO DA QUELLO SUCCESSIVO ALLA SUA APPROVAZIONE.

02. IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI COMPRENDE L'ELENCAZIONE SPECIFICA DI CIASCUNA OPERA OD INVESTIMENTO INCLUSO NEL PIANO, PRECISANDO PER IL PRIMO ANNO DELLA SUA VIGENZA GLI ELEMENTI DESCRITTIVI IDONEI PER INDIRIZZARNE L'ATTUAZIONE, SECONDO ANCHE QUANTO GIA' INDICATO NEL TERZO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 13 .

03. IL PROGRAMMA COMPRENDE, RELATIVAMENTE ALLE SPESE DA SOSTENERE PER LE OPERE E GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER IL PRIMO ANNO, IL PIANO FINANZIARIO CHE INDIVIDUA LE RISORSE CON LE QUALI VERRA' DATA ALLO STESSO ATTUAZIONE.

04. LE PREVISIONI CONTENUTE NEL PROGRAMMA CORRISPONDONO A QUELLE, ESPRESSE IN FORMA SINTETICA NEI BILANCI ANNUALE E PLURIENNALE. LE VARIAZIONI APPORTATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO AI BILANCI SONO EFFETTUATE ANCHE AL PROGRAMMA E VICEVERSA.

05. IL PROGRAMMA VIENE AGGIORNATO ANNUALMENTE IN CONFORMITA' AI BILANCI ANNUALE E PLURIENNALE APPROVATI.

CAPO 02 - LA CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO

ART. 61

GESTIONE DEL PATRIMONIO

01. LA GIUNTA COMUNALE SOVRINTENDE ALL' ATTIVITA' DI CONSERVAZIONE E GESTIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE ASSICURANDO, ATTRAVERSO L' APPOSITO UFFICIO DI RAGIONERIA, LA TENUTA DEGLI INVENTARI DEI BENI IMMOBILI E MOBILI ED IL LORO COSTANTE AGGIORNAMENTO, CON TUTTE LE VARIAZIONI CHE PER EFFETTO DI ATTI DI GESTIONE, NUOVE COSTRUZIONI ED ACQUISIZIONI, SI VERIFICANO NEL CORSO DI CIASCUN ESERCIZIO. IL REGOLAMENTO STABILISCE LE MODALITA' PER LA TENUTA DEGLI INVENTARI E DETERMINA I TEMPI ENTRO I QUALI SONO SOTTOPOSTI A VERIFICA GENERALE. L'UFFICIO TECNICO E' TENUTO A PRESTARE OGNI AUSILIO OPERATIVO PER RENDERE POSSIBILE UNA CORRETTA E TEMPESTIVA TENUTA DEL LIBRO DEGLI INVENTARI.
02. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA GLI ATTI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER ASSICURARE, DA PARTE DI TUTTI I RESPONSABILI DI UFFICI E SERVIZI, L'OSSERVANZA DELL'OBBLIGO GENERALE DI DILIGENZA NELLA UTILIZZAZIONE E CONSERVAZIONE DEI BENI DELL'ENTE. PER I BENI MOBILI TALE RESPONSABILITA' E' ATTRIBUITA AI CONSEGNTARI, DEFINITI DAL REGOLAMENTO.
03. LA GIUNTA COMUNALE ADOTTA, PER PROPRIA INIZIATIVA O SU PROPOSTA DEL RESPONSABILE, I PROVVEDIMENTI IDONEI PER ASSICURARE LA PIU' ELEVATA REDDITIVITA' DEI BENI PREDETTI E L'AFFIDAMENTO DEGLI STESSI IN LOCAZIONE OD AFFITTO A SOGGETTI CHE OFFRONO ADEGUATE GARANZIE DI AFFIDABILITA'. AL RESPONSABILE DELLA GESTIONE DEI BENI COMPETE L'ATTUAZIONE DELLE PROCEDURE PER LA RISCOSSIONE, ANCHE COATTIVA, DELLE ENTRATE AGLI STESSI RELATIVE.
04. I BENI PATRIMONIALI DEL COMUNE-NON POSSONO, DI REGOLA, ESSERE CONCESSI IN COMODATO OD USO GRATUITO. PER EVENTUALI DEROGHE, GIUSTIFICATE DA RAGIONI DI INTERESSE PUBBLICO, LA GIUNTA PROVVEDE CON DELIBERA MOTIVATA.
05. I BENI PATRIMONIALI DISPONIBILI POSSONO ESSERE ALIENATI, A SEGUITO DI DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE PER GLI IMMOBILI E DALLA GIUNTA PER I MOBILI, QUANDO LA LORO REDDITIVITA' RISULTI INADEGUATA AL LORO VALORE O SIA COMUNQUE NECESSARIO PROVVEDERE IN TAL SENSO PER FAR FRONTE, CON IL RICAVATO, AD ESIGENZE FINANZIARIE STRAORDINARIE DELL'ENTE.
06. L'ALIENAZIONE DEI BENI IMMOBILI AVVIENE, DI REGOLA, MEDIANTE ASTA PUBBLICA. QUELLA RELATIVA AI BENI MOBILI CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

CAPO 03 - LE ATTIVITA' CONTRATTUALI

ART. 62

PROCEDURE NEGOZIALI

01. IL COMUNE PROVVEDE AGLI APPALTI DI LAVORI, ALLE FORNITURE DI BENI E SERVIZI, AGLI ACQUISTI ED ALLE VENDITE, ALLE PERMUTE, ALLE LOCAZIONI ED AGLI AFFITTI, RELATIVI ALLA PROPRIA ATTIVITA' ISTITUZIONALE, CON L'OSSERVANZA DELLE PROCEDURE STABILITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI.
02. LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI DEVE ESSERE PRECEDUTA DA APPOSITA DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL CONSIGLIO COMUNALE O DALLA GIUNTA SECONDO LA RISPETTIVA COMPETENZA, INDICANTE:
- A) IL FINE CHE CON IL CONTRATTO S'INTENDE PERSEGUIRE;

B) L'OGGETTO DEL CONTRATTO, LA SUA FORMA E LE CLAUSOLE RITENUTE ESSENZIALI;

C) LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, AMMESSE DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI IN MATERIA DI CONTRATTI DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO ED I MOTIVI CHE NE SONO ALLA BASE.

03. TRA LE MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE, AMMESSE DALLA VIGENTE NORMATIVA, DEVONO ESSERE PREFERITE QUELLE CHE CONSENTONO, IN SEDE DI GARA, L'APPREZZAMENTO NON SOLO DELLA CONVENIENZA ECONOMICA, MA ANCHE DI QUELLA TECNICA E GESTIONALE DI RISULTATO.

04. RESTA FERMA, PER CASI ECCEZIONALI, L'ESECUZIONE DI OPERE IN ECONOMIA, NELLA FORMA DELL'AMMINISTRAZIONE DIRETTA O DEL COTTIMO FIDUCIARIO.

05. IL COMUNE SI ATTIENE ALLE PROCEDURE PREVISTE DALLA NORMATIVA DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA RECEPITA O COMUNQUE VIGENTE NELL'ORDINAMENTO GIURIDICO. SOLO A PARITA' DI ALTRE CONDIZIONI, IL COMUNE PUO' PREFERIRE IL TERZO CONTRAENTE AVENTE SEDE PRINCIPALE NEL TERRITORIO COMUNALE.

06. PER LA STIPULAZIONE DEI CONTRATTI INTERVIENE, IN RAPPRESENTANZA DEL COMUNE, UNO DEI SOGGETTI INDICATI ALL'OTTAVO COMMA, LETTERA A) E AL DECIMO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 49 DI QUESTO STATUTO.

CAPO 04 - LA TESORERIA E IL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

ART. 63

TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

01. IL SERVIZIO DI TESORERIA E' AFFIDATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AD UN ISTITUTO DI CREDITO CHE DISPONGA DI UNA DIPENDENZA OPERATIVA NEL COMUNE.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA APPOSITA CONVENZIONE ED HA DURATA MINIMA TRIENNALE E MASSIMA QUINQUENNALE, RINNOVABILE.

03. IL TESORIERE EFFETTUA LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI PERTINENZA DEL COMUNE ED ESEGUE IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI O DALLO STESSO ANTICIPABILI SECONDO LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

04. PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE IL COMUNE PROVVEDE A MEZZO DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE. PER LE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE LA GIUNTA DECIDE, SECONDO L'INTERESSE DELL'ENTE, LA FORMA DI RISCOSSIONE NELL'AMBITO DI QUELLE CONSENTITE DALLE LEGGI VIGENTI.

05. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' STABILISCE LE MODALITA' RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA ED AI SERVIZI DELL'ENTE CHE COMPORTANO MANEGGIO DI DENARO, FISSANDO NORME IDONEE PER DISCIPLINARE TALI GESTIONI.

CAPO 05 IL CONTROLLO INTERNO E I REVISORI DEI CONTI

ART. 64

PRINCIPI E CRITERI

01. IL BILANCIO DI PREVISIONE, IL CONTO CONSUNTIVO E GLI ALTRI DOCUMENTI CONTABILI DOVRANNO FAVORIRE UNA LETTURA PER PROGRAMMI ED

OBIETTIVI AFFINCHÉ SIANO CONSENTITI, OLTRE AL CONTROLLO FINANZIARIO E CONTABILE, ANCHE QUELLO SULLA GESTIONE E QUELLO RELATIVO ALL'EFFICACIA DELL'AZIONE DEL COMUNE.

02. L'ATTIVITÀ DI REVISIONE POTRÀ COMPORTARE PROPOSTE AL CONSIGLIO COMUNALE IN MATERIA DI GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE. È FACOLTA' DEL CONSIGLIO RICHIEDERE AGLI ORGANI E AGLI UFFICI COMPETENTI SPECIFICI PARERI E PROPOSTE IN ORDINE AGLI ASPETTI FINANZIARI ED ECONOMICI DELLA GESTIONE E DI SINGOLI ATTI FONDAMENTALI, CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL'ORGANIZZAZIONE ED ALLA GESTIONE DEI SERVIZI.

03. LE NORME REGOLAMENTARI DISCIPLINANO GLI ASPETTI ORGANIZZATIVI E FUNZIONALI DELL'UFFICIO DI REVISORI DEL CONTO E NE SPECIFICANO LE ATTRIBUZIONI DI CONTROLLO, DI IMPULSO, DI PROPOSTA E DI GARANZIA, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME DI LEGGE CHE DISCIPLINANO L'ATTIVITÀ DI REVISORE DEI CONTI NEI COMUNI, NONCHÉ CON L'OSSERVANZA, IN QUANTO COMPATIBILI, DELLE DISPOSIZIONI CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DI SINDACO NELLE SOCIETÀ PER AZIONI E DELLE NORME DEL PRESENTE STATUTO.

04. NELLO STESSO REGOLAMENTO, INTEGRANDOSI GLI ARTT. 65 , 70 DI QUESTO STATUTO, SONO INDIVIDUATE FORME E PROCEDURE PER UN CORRETTO ED EQUILIBRATO RACCORDO OPERATIVO-FUNZIONALE TRA LA SFERA DI ATTIVITÀ DEI REVISORI E QUELLA DEGLI ORGANI E DEGLI UFFICI DELL'ENTE.

ART. 65

REVISORI DEI CONTI

01. I REVISORI DEI CONTI OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVONO POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITÀ FISSATI DALLA LEGGE PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITÀ PREVISTI DALLA STESSA.

ART. 66

COMPOSIZIONE E NOMINA DEL COLLEGIO DEI REVISORI

01. IL COLLEGIO DEI REVISORI È COMPOSTO DI TRE MEMBRI NOMINATI DAL CONSIGLIO, NEI MODI E TRA LE PERSONE INDICATE DALLA LEGGE, CHE ABBIANO I REQUISITI PER LA CARICA A CONSIGLIERE COMUNALE E CHE NON SIANO PARENTI OD AFFINI, ENTRO IL QUARTO GRADO, DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA IN CARICA.

02. I TRE COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DURANO IN CARICA TRE ANNI E SONO RIELEGGIBILI PER UNA SOLA VOLTA. ESSI NON SONO REVOCABILI, SALVO INADEMPIENZA, SECONDO LE NORME STABILITE DAL REGOLAMENTO. LA REVOCA È COMUNQUE DA ESCLUDERSI NELLA IPOTESI DI CONFLITTO SULLE VALUTAZIONI DELLA EFFICIENZA, PRODUTTIVITÀ ED ECONOMICITÀ DELLA GESTIONE.

03. I REVISORI CHE ABBIANO PERSO I REQUISITI DI ELEGGIBILITÀ FISSATI DAL PRESENTE ARTT. O SIANO STATI CANCELLATI O SOSPESI DAL RUOLO OD ALBO PROFESSIONALE DECADONO AUTOMATICAMENTE DALLA CARICA, SALVO RIAMMISSIONE NEL CASO DI CONCLUSIONE FAVOREVOLE DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.

04. LA REVOCA E LA DECADENZA DALL'UFFICIO SONO DELIBERATE DAL

CONSIGLIO COMUNALE, DOPO FORMALE CONTESTAZIONE DA PARTE DEL SINDACO,

DEGLI ADDEBITI ALL'INTERESSATO, AL QUALE E' CONCESSO, IN OGNI CASO, UN TERMINE NON INFERIORE A DIECI GIORNI PER FAR PERVENIRE LE PROPRIE GIUSTIFICAZIONI.

05. LA PRESIDENZA DEL COLLEGIO SPETTA AL COMPONENTE CHE RISULTI ELETTO IN QUANTO ISCRITTO NEL RUOLO DEI REVISORI UFFICIALI DEI CONTI.

ART. 67

SOSTITUZIONE DEI REVISORI

01. IN CASO DI CESSAZIONE PER QUALSIASI CAUSA DALLA CARICA DI REVISORE, IL CONSIGLIO PROCEDE ALLA SURROGAZIONE ENTRO UN MESE, CON VOTAZIONE PER SCRUTINIO SEGRETO, SENZA LA LIMITAZIONE DI CUI AL PRIMO COMMA DELL' ARTT. 57 , LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , SALVO CHE NON SI TRATTI DI SURROGARE L'INTERO COLLEGIO. I NUOVI NOMINATI DECADONO INSIEME CON QUELLI RIMASTI IN CARICA.

ART. 68

SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI

01. IL COLLEGIO DEI REVISORI ESERCITA LE FUNZIONI AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE IN PIENA AUTONOMIA E CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO, PRIVILEGIANDO ANCHE L'ASPETTO DI ORGANO DI CONSULENZA DELL'ENTE.

02. NELL'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE DI CONTROLLO E DI VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE I REVISORI HANNO DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE ED AI RELATIVI UFFICI NEI MODI INDICATI DAL REGOLAMENTO. ESSI SONO TENUTI AD ACCERTARE LA CONSISTENZA PATRIMONIALE DELL'ENTE, LA REGOLARITA' DELLE SCRITTURE CONTABILI, NONCHE' LA REGOLARITA' DEI FATTI GESTIONALI, ATTRAVERSO LA PRESA VISIONE EDI CONOSCENZA DEGLI ATTI CHE COMPORTINO SPESE O MODIFICHE PATRIMONIALI. SONO TENUTI AL SEGRETO D'UFFICIO, SALVO CHE NON SI TRATTI DI AFFARI PUBBLICI PER LORO NATURA.

03. SONO PUNTUALI COMPITI DEI REVISORI ANCHE QUELLI:

A) DI ACCERTARE CHE L'EROGAZIONE DI AUSILI FINANZIARI SIA AVVENUTA NELL'OSSERVANZA DEI CRITERI DEFINITI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON L'ADOZIONE DELL'APPOSITO REGOLAMENTO DI CUI ALL' ARTT. 12 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 ;

B) DI CERTIFICARE LE TARIFFAZIONI DEI SERVIZI MUNICIPALI, IN QUALSIASI MODO GESTITI, E GLI INDICI DI COPERTURA DEI COSTI AD ESSI INERENTI.

04. ESSI SONO TENUTI A PRESENTARE AL CONSIGLIO, PER IL TRAMITE DELLA GIUNTA, ALMENO UNA VOLTA ALL'ANNO, E COMUNQUE TUTTE LE VOLTE CHE LO RITENGONO NECESSARIO UNA RELAZIONE CONTENENTE IL RIFERIMENTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA, NONCHE' I RILIEVI E LE PROPOSTE RITENUTI UTILI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE. IL COLLEGIO E' SPECIFICATAMENTE TENUTO A SEGNALARE ASPETTI E SITUAZIONI DELLA GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA CORRENTE CAPACI DI INCIDERE NEGATIVAMENTE SUL RISULTATO

DELL'ESERCIZIO.

05. IN SEDE DI ESAME DEL RENDICONTO DI GESTIONE E DEL CONTO CONSUNTIVO, IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO PRESENTA LA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO REDATTA AI SENSI DI LEGGE E COMPRENSIVA ANCHE DI UNA SOMMARIA RELAZIONE SULLA PRODUTTIVITA' ED EFFICIENZA DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI ALL'ATTIVITA' CONTABILE E FINANZIARIA. IN TALE OCCASIONE IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI PRESENZIA ALLA RELATIVA SEDUTA CONSILIARE UNITAMENTE AGLI ALTRI REVISORI IN CARICA, SALVO LEGITTIMO IMPEDIMENTO.

06. I REVISORI POSSONO ESSERE SENTITI DALLA GIUNTA E DAL CONSIGLIO IN ORDINE A SPECIFICI FATTI DI GESTIONE ED AI RILIEVI DA ESSI MOSSI ALL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE, DOVENDO PRESENZIARE IN TALE EVENIENZA ALLE RELATIVE RIUNIONI, SALVO LEGITTIMO IMPEDIMENTO.

06. I REVISORI DEVONO PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALL'UFFICIO DI RAGIONERIA, INDIVIDUANDO ANCHE QUELLE FORME TECNICO-OPERATIVE CHE POSSONO CONSENTIRE UN EFFETTIVO CONSEGUIMENTO DELLE FINALITA' PREVISTE NEI PRECEDENTI COMMI DI QUESTO ARTT. . AD ESSI POTRANNO ESSERE CHIESTI APPORTI COLLABORATIVI E CONSULTIVI IN OCCASIONE DI FATTI GESTIONALI DI PECULIARE RILEVANZA E SEGNATAMENTE PER LA REDAZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO. POTRA' IN PIU' ESSERE RICHIESTA LA LORO PARTECIPAZIONE AI PROCEDIMENTI CHE COMUNQUE ABBIANO RILEVANZA ECONOMICO-CONTABILE, POTENDOSI LORO RICHIEDERE ANCHE SPECIFICHE RELAZIONI E ATTESTAZIONI, COME AVVISI CIRCA LA REGOLARITA' FINANZIARIO-CONTABILE DI INIZIATIVE EDI SCHEMI DI ATTI, OLTRE QUELLE PREVISTE DALLA LEGGE SUL CONTO CONSUNTIVO E LE ALTRE PREVISTE NEI PRECEDENTI COMMI DI QUESTO ARTT. .

ART. 69

DENUNCE PER FATTI DI GESTIONE DA PARTE DI CONSIGLIERI

01. OGNI CONSIGLIERE PUO' DENUNCIARE AL COLLEGIO DEI REVISORI FATTI AFFERENTI ALLA GESTIONE DELL'ENTE, CHE RITENGA CENSURABILI. IL COLLEGIO NE TERRA' CONTO E NE RIFERIRA' IN SEDE DI RELAZIONE PERIODICA AL CONSIGLIO.

02. QUANDO LA DENUNCIA PROVENGA DA UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, IL COLLEGIO DEVE PROVVEDERE SUBITO AD ESEGUIRE I NECESSARI ACCERTAMENTI E RIFERIRE AL CONSIGLIO, MOTIVANDO EVENTUALI RITARDI.

ART. 70

RETRIBUZIONE DEI REVISORI

01. L'INCARICO E' RETRIBUITO APPLICANDO LE TARIFFE STABILITE PER LEGGE. POSSONO DETERMINARSI CORRISPETTIVI ULTERIORI, CON ATTO DELLA GIUNTA MUNICIPALE, SOLO IN RELAZIONE A COMPITI E FUNZIONI ATTRIBUITI AI REVISORI DAL PRESENTE STATUTO O DAL REGOLAMENTO, CHE ESULINO DALLE STRETTE INCOMBENZE RINVENIBILI NELL' ARTT. 57 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. CON APPOSITO DISCIPLINARE DI INCARICO VENGONO DETERMINATI I COMPITI E GLI ONORARI DEI COMPONENTI IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.

PARTE 02

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO 01

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO 01 ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

ART. 71

ORGANIZZAZIONE SOVRACOMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PROMUOVE E FAVORISCE FORME DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI, AL FINE DI COORDINARE ED ORGANIZZARE UNITAMENTE AGLI STESSI I PROPRI SERVIZI TENDENDO AL SUPERAMENTO DEL RAPPORTO PURAMENTE ISTITUZIONALE.

CAPO 02 - FORME COLLABORATIVE

ART. 72

PRINCIPIO DI COOPERAZIONE

01. L'ATTIVITA' DELL'ENTE, DIRETTA A CONSEGUIRE UNO O PIU' OBIETTIVI D'INTERESSE COMUNE CON ALTRI ENTI LOCALI, SI ORGANIZZA AVVALENDOSI DEI MODI E DEGLI ISTITUTI PREVISTI DALLA LEGGE ATTRAVERSO ACCORDI ED INTESE DI COOPERAZIONE.

ART. 73

CONVENZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, DELIBERA APPOSITE CONVENZIONI DA STIPULARSI CON ALTRI COMUNI E LA PROVINCIA, AL FINE DI SVOLGERE IN MODO COORDINATO FUNZIONI E SERVIZI DETERMINATI, SECONDO QUANTO GIA' ANTICIPATO NEL PREGRESSO ARTT. 58 .

02. LE CONVENZIONI DEVONO STABILIRE I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE DEGLI ENTI CONTRAENTI, I LORO RAPPORTI FINANZIARI ED I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

03. CON LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 78 E SEGG. , E SPECIALMENTE CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, POSSONO ESSERE STIPULATE CONVENZIONI PER LA GESTIONE DI SERVIZI E ATTIVITA' DI ASSISTENZA PIU' LATAMENTE SOCIALI DI COMPETENZA DEL COMUNE, ALLORCHE' QUESTO NON RIESCA A SODDISFARLI CON LA PROPRIA ORGANIZZAZIONE O ALLORCHE' LO CONSIGLINO PARTICOLARI ESIGENZE DI LUOGO EDI TEMPO DA EVIDENZIARSI NELLA DELIBERA DI AFFIDAMENTO.

ART. 74

CONSORZI

01. IL COMUNE PUO' PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI CONSORZI CON ALTRI COMUNI E PROVINCE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DI UNO O PIU' SERVIZI SECONDO LE NORME PREVISTE DALL' ARTT. 55 DEL PRESENTE STATUTO, IN QUANTO COMPATIBILI.

02. A QUESTO FINE IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI, UNA CONVENZIONE AI SENSI DEL PRECEDENTE ARTT. , UNITAMENTE ALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

03. LA CONVENZIONE DEVE PREVEDERE L'OBBLIGO, A CARICO DEL CONSORZIO, DELLA TRASMISSIONE AL COMUNE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO STESSO.

04. IL SINDACO O UN SUO DELEGATO FA PARTE DELL'ASSEMBLEA DEL CONSORZIO CON RESPONSABILITA' PARI ALLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE FISSATA DALLA CONVENZIONE E DALLO STATUTO DEL CONSORZIO.

ART. 75

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, DI INTERVENTI O DI PROGRAMMI DI INTERVENTO CHE RICHIEDONO, PER LA LORO COMPLETA REALIZZAZIONE, L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DEL COMUNE EDI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI, IL SINDACO, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE DEL COMUNE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTO, PROMUOVE LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA PER ASSICURARE IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI E PER DETERMINARNE I TEMPI, LE MODALITA', IL FINANZIAMENTO ED OGNI ALTRO CONNESSO ADEMPIMENTO.

02. A TAL FINE IL SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

03. L'ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DELLE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO.

04. QUALORA L'ACCORDO SIA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE E COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA.

05. LA DISCIPLINA DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA, PREVISTA DALL' ARTT. 27 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E DAL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICA A TUTTI GLI ACCORDI DI PROGRAMMA PREVISTI DA LEGGI VIGENTI RELATIVI AD OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI DI INTERVENTO DI COMPETENZA DEL COMUNE.

TITOLO 02

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01 I PRINCIPI GENERALI

ART. 76

PRINCIPI

01. IL COMUNE DI LAMPORECCHIO VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI DI ENTRAMBI I SESSI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SECONDO QUANTO PREVISTO NEGLI ARTT. SEGUENTI.

ART. 77

STRUMENTI

01. AL FINE DI FAVORIRE LA PIU' AMPIA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNO E DELL'ALTRO SESSO ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DI REALIZZARE IL CONTROLLO SOCIALE SU DI ESSA, IL COMUNE:

A) ASSICURA LA PIU' AMPIA INFORMAZIONE CIRCA L'ATTIVITA' COMUNALE;

B) ATTUA I PRINCIPI SUL DIRITTO DI ACCESSO DEI SINGOLI CITTADINI E DEI GRUPPI AGLI ATTI E AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI;

C) VALORIZZA IL CONTRIBUTO DELLE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NELL'AMBITO COMUNALE;

- D) ASSICURA LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI ALL'AZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMUNE, ANCHE ATTRAVERSO LA PRESENTAZIONE DI ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE;
- E) FAVORISCE FORME DI CONSULTAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI, NELL'AMBITO DEL COMUNE E DELLE SINGOLE FRAZIONI.

CAPO 02 - LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

ART. 78

LIBERE ASSOCIAZIONI

01. IL COMUNE DI LAMPORECCHIO PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI CHE OPERANO NEL TERRITORIO COMUNALE ALLE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE DEL COMUNE STESSO E, PARTICOLARMENTE, VALORIZZA I LORO CONTRIBUTI AI FINI DELL'ATTIVITA' E DELLE INIZIATIVE DEGLI ORGANI COMUNALI.
02. LE LIBERE ASSOCIAZIONI PRESE IN CONSIDERAZIONE A QUESTI FINI SONO QUELLE FORME ASSOCIATIVE, DIVERSE DAI PARTITI POLITICI, CHE OPERANO NEL TERRITORIO COMUNALE PERSEGUENDO ISTITUZIONALMENTE SCOPI DI INTERESSE COLLETTIVO.

ART. 79

REQUISITI DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI

01. AL FINE DI ATTUARE GLI OBIETTIVI RICHIAMATI NELL' ARTT. PRECEDENTE, IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE ASSOCIAZIONI CHE ABBIANO RICHIESTO E OTTENUTO L'ISCRIZIONE IN UN APPOSITO ELENCO, CONSERVATO E AGGIORNATO A CURA DEL SINDACO. IN TALE ELENCO HANNO TITOLO DI ESSERE ISCRITTE LE LIBERE ASSOCIAZIONI CHE RISPONDONO A TUTTI I SEGUENTI REQUISITI:

- A) CHE LA FORMA ASSOCIATIVA SIA ORGANIZZATA AL SUO INTERNO SU BASE DEMOCRATICA;
- B) CHE LA FORMA ASSOCIATIVA OPERI ATTIVAMENTE NEL TERRITORIO COMUNALE; POTENDO IN PROPOSITO UN REGOLAMENTO COMUNALE PRECISARE LE CONDIZIONI MINIME RICHIESTE;
- C) CHE LA FORMA ASSOCIATIVA SIA COSTITUITA IN ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA, OVVERO SIA CONFORME A QUANTO PREVISTO DAGLI ARTT. 36 E SEGG. DEL CODICE CIVILE IN TEMA DI ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE O DI COMITATI;
- D) CHE LA FORMA ASSOCIATIVA ABBA ADEMPIUTO AGLI OBBLIGHI PREVISTI DALLE VIGENTI NORMATIVE DI PUBBLICA SICUREZZA, SODDISFACENDO IN PARTICOLARE LE CONDIZIONI DI CUI ALLA LEGGE 25 GENNAIO 1982 , N. 17 , IN TEMA DI DIVIETO DI ASSOCIAZIONI SEGRETE;
- E) CHE LA FORMA ASSOCIATIVA ABBA TENUTO, NEL CORSO DEL PRECEDENTE ANNO SOLARE, ALMENO UN' ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI RESIDENTI NEL COMUNE;
- F) CHE LO SCOPO SOCIALE, RISULTANTE DALLO STATUTO O DALL' ATTO COSTITUTIVO DELLA FORMA ASSOCIATIVA, RISPONDA A RAGIONI DI TUTELA E DI PROMOZIONE DI INTERESSI GENERALI O COMUNQUE DI INTERESSI SIGNIFICATIVI E RILEVANTI PER LA COMUNITA' LOCALE.
02. L'ISCRIZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE NELL'ELENCO PREVISTO AL PRIMO COMMA E' DISPOSTA DAL SINDACO, SU RICHIESTA DEI LEGALI

RAPPRESENTANTI DELLA ASSOCIAZIONE. AI FINI DELL'ISCRIZIONE, IL SINDACO VERIFICA LA SUSSISTENZA IN CAPO ALLE FORME ASSOCIATIVE DEI REQUISITI FISSATI NEL PRIMO COMMA, E A TAL FINE PUO' CHIEDERE ALLE FORME ASSOCIATIVE DI DEPOSITARE PRESSO IL COMUNE COPIA DEI LORO ATTI FONDAMENTALI. IL SINDACO CANCELLA, ANCHE D'UFFICIO, DALL'ELENCO LE FORME ASSOCIATIVE CHE ABBIANO CESSATO LA LORO ATTIVITA' O CHE COMUNQUE NON ABBIANO PIU' I REQUISITI INDICATI NEL PRIMO COMMA.

03. ALL'ATTO DELLA RICHIESTA DI ISCRIZIONE NELL'ELENCO, LA FORMA ASSOCIATIVA DEVE INDICARE UN RECAPITO NEL COMUNE E IL NOMINATIVO DI UN RAPPRESENTANTE RESIDENTE NEL COMUNE; EVENTUALI VARIAZIONI SONO EFFICACI SOLO DOPO LA LORO SEGNALAZIONE AL SINDACO.

04. LE ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI DIPENDENTI ED AUTONOMI E QUELLE IMPRENDITORIALI SONO EQUIPARATE DI DIRITTO ALLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE NELL'ELENCO.

05. E' CIRCOSTANZA PRIVILEGGIANTE, SALVO SEMPRE IL SODDISFACIMENTO DELLE CONDIZIONI FISSATE NEI COMMI CHE PRECEDONO, PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DI CUI AL PREGRESSO PRIMO COMMA, L' AVER OTTENUTO L'INCARDINAZIONE NELL'ALBO PROVINCIALE DELLE ASSOCIAZIONI NON AVENTI SCOPO DI LUCRO.

ART. 80

RAPPORTI CON IL COMUNE

01. LE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE NELL'ELENCO PRECEDENTE, POSSONO NELL'AMBITO DEL RISPETTIVO SCOPO SOCIALE:

A) AVANZARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA O AL SINDACO PER L'ADOZIONE DI ATTI O PER L'ASSUNZIONE DI INIZIATIVE SPETTANTI A TALI ORGANI, CON LE MODALITA' E EFFETTI PREVISTI DAL SUCCESSIVO ARTT. 104 E SEGG. ;

B) ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI E AGLI ATTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTT. 119 .

02. LE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE NELL'ELENCO, NELL'AMBITO DI MATERIE INERENTI AL PROPRIO SCOPO SOCIALE, POSSONO CHIEDERE CHE PROPRI RAPPRESENTANTI SI INCONTRINO CON IL SINDACO O CON LA GIUNTA PER ESAMINARE QUESTIONI O PER MANIFESTARE IL PUNTO DI VISTA DELLA FORMA ASSOCIATIVA RISPETTO AD ATTI O INIZIATIVE COMUNALI.

ART. 81

ALTRE FORME ASSOCIATIVE

01. LE FORME ASSOCIATIVE NON ISCRITTE NELL'ELENCO POSSONO RIVOLGERE ISTANZE AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTT. 105 .

ART. 82

PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DEI SERVIZI

01. IL COMUNE FAVORISCE LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI, E IN PARTICOLARE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO, AI SERVIZI D'INTERESSE COLLETTIVO.

02. FERMO RESTANDO CHE TALE PARTECIPAZIONE NON DEVE COMPORTARE SPESE AGGIUNTIVE PER IL COMUNE, IL COMUNE ATTUA IL PRINCIPIO SANCITO NEL PRIMO COMMA CONSENTENDO, SECONDO LE MODALITA' DISCIPLINATE DA

UN APPOSITO REGOLAMENTO, L'ACCESSO DEI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI CHE NE FACCIANO RICHIESTA AI DATI ANAGRAFICI E STATISTICI IN POSSESSO DEL COMUNE, L'USO DI LOCALI COMUNALI PER ASSEMBLEE E RIUNIONI, LA FORMAZIONE DI APPOSITE CONVENZIONI CON LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO PER COORDINARE LA LORO AZIONE CON QUELLA DEL COMUNE, LA CONSULTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO E DELLE ASSOCIAZIONI DI UTENTI QUANDO DEBBANO ESSERE ASSUNTE INIZIATIVE CORRELATE AL SETTORE DI LORO ATTIVITA'.

CAPO 03 - LE CONSULTE COMUNALI

ART. 83

CONSULTE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ISTITUISCE CON REGOLAMENTO APPOSITE CONSULTE, RELATIVE A SETTORI DI RILEVANZA PER GLI INTERESSI DELLA COLLETTIVITA' LOCALE E PER LE FUNZIONI DEL COMUNE STESSO.

02. IL REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE INDIVIDUA IL SETTORE DI COMPETENZA DI CIASCUNA CONSULTA.

03. COL MEDESIMO REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE SONO DISCIPLINATE LA COMPOSIZIONE E LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELLE CONSULTE.

04. E' COMUNQUE OBBLIGATORIA L'ISTITUZIONE DELLA CONSULTA PER I PROBLEMI AFFERENTI LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI CHE COINVOLGONO LE DONNE, NONCHE' LA CONSULTA PER I PROBLEMI DEI MINORI. SEGNATAMENTE DOVRA' ESSERE ISTITUITA LA CONSULTA PER IL RAGGIUNGIMENTO DELLA PARI OPPORTUNITA' "UOMO-DONNA"

ART. 84

RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI

01. AI FINI DELLA COMPOSIZIONE DELLE CONSULTE, APPOSITI REGOLAMENTI DEVONO ASSICURARE LA PRESENZA IN CIASCUNA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI PIU' RAPPRESENTATIVE, DIVERSE DAI PARTITI POLITICI, CHE NELL'AMBITO COMUNALE OPERANO SPECIFICAMENTE NEL SETTORE INERENTE ALLA CONSULTA STESSA E SIANO ISCRITTI NELL'ELENCO PREVISTO DAL PRECEDENTE ARTT. 79 O SIANO AD ESSE EQUIPARATE.

ART. 85

RAPPORTI CON GLI ORGANI DEL COMUNE

01. CIASCUNA CONSULTA E' PRESIEDUTA DAL SINDACO O DALL'ASSESSORE DA LUI DESIGNATO. I COMPONENTI DELLA GIUNTA MUNICIPALE E DEL CONSIGLIO COMUNALE POSSONO ASSISTERE ALLE RIUNIONI DI CIASCUNA CONSULTA.

ART. 86

POTERI DELLE CONSULTE

01. CIASCUNA CONSULTA, NELL'AMBITO DEL SETTORE DI PROPRIA COMPETENZA:
A) AVANZA PROPOSTE, AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA E AL SINDACO, PER L'ADOZIONE DI ATTI SPETTANTI A TALI ORGANI, AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTT. 107 , O SOLLECITA L'INIZIATIVA DELLA LORO ASSUNZIONE;
B) ESPRIME AGLI ORGANI DEL COMUNE IL PROPRIO PARERE, NEI CASI PREVISTI E O VOLTA CHE ESSO VENGA RICHIESTO DAGLI ORGANI STESSI;

C) PUO' RIVOLGERE INTERROGAZIONI AL SINDACO O ALLA GIUNTA;

D) ESERCITA IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI E AGLI ATTI AMMINISTRATIVI AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTT. 119 .

02. QUANDO UNA CONSULTA FORMULA AL CONSIGLIO O ALLA GIUNTA PROPOSTE DI DELIBERAZIONI, IL SINDACO PROVVEDE A INSERIRE LA PROPOSTA DELLA CONSULTA NELL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA NEL TERMINE MASSIMO DI 60 (SESSANTA) GIORNI DAL RICEVIMENTO DELLA PROPOSTA. QUANDO INVECE LA PROPOSTA RIGUARDI ATTI DI COMPETENZA DEL SINDACO, QUESTI PROVVEDE SU DI ESSA ENTRO IL TERMINE MASSIMO DI 30 (TRENTA) GIORNI DAL LORO RICEVIMENTO.

03. IL SINDACO E LA GIUNTA RISPONDONO ALLE INTERROGAZIONI DELLA CONSULTA ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DAL LORO RICEVIMENTO.

04. OGNI CONSULTA, QUANDO NE RAVVISI LA NECESSITA', E NELL'AMBITO DEL SETTORE DI PROPRIA COMPETENZA, PUO' CHIEDERE DI INCONTRARSI CON LA GIUNTA, PER ESAMINARE QUESTIONI O PER MANIFESTARE IL PROPRIO PUNTO DI VISTA RISPETTO AD ATTI O INIZIATIVE COMUNALI.

ART. 87

INFORMAZIONI ALLE CONSULTE

01. PER FAVORIRE L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DA PARTE DELLE CONSULTE, IL SINDACO E LA GIUNTA TRASMETTONO D'UFFICIO COPIA DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI CHE RISULTINO DI PARTICOLARE INTERESSE PER IL SETTORE DI COMPETENZA DI CIASCUNA DI ESSE.

CAPO 04 - LE FRAZIONI

ART. 88

RICONOSCIMENTO DELLE FRAZIONI

01. AL FINE DI FAVORIRE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI IN RELAZIONE ALLE PECULIARI ESIGENZE DEGLI AGGLOMERATI ABITATIVI SPARSI NEL TERRITORIO COMUNALE, SONO RICONOSCIUTE LE FRAZIONI DI CUI AL PRIMO COMMA DELL' ARTT. 04 DEL PRESENTE STATUTO.

02. LA PARTECIPAZIONE A LIVELLO FRAZIONALE SI ATTUA MEDIANTE - CONSULTAZIONI ED ASSEMBLEE DEI RESIDENTI NELLE FRAZIONI, A NORMA DEL SUCCESSIVO ARTT. 89 E SEGUENTI.

CAPO 05 LE CONSULTAZIONI DIRETTE DEI CITTADINI

ART. 89

CONSULTAZIONI

01. IL SINDACO, SU DETERMINAZIONE DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO, ASSUNTA ANCHE IN BASE A RICHIESTA DI CITTADINI UOMINI E DONNE INDICE CONSULTAZIONI DELLA POPOLAZIONE, CONVOCANDO L'ASSEMBLEA DEI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE PER L'ESAME DI PROPOSTE DI DELIBERAZIONE INERENTI ALL'ADOZIONE O ABROGAZIONE DI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO O DELLA GIUNTA O PER L'ESAME DI INIZIATIVE DA ASSUMERE, RELATIVE AD INTERVENTI DI SPETTANZA COMUNALE.

ART. 90

MODALITA' PER LA CONVOCAZIONE

01. IL SINDACO CONVOCA L'ASSEMBLEA DEI CITTADINI MEDIANTE AVVISO, DA

DEPOSITARE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE E DA AFFIGGERSI IN LUOGHI PUBBLICI NEL QUALE DEVE ESSERE INDICATA L'ORA E IL LUOGO DELLA RIUNIONE E GLI OGGETTI DA ESAMINARE NELL'ASSEMBLEA

02. L'AVVISO DEVE ESSERE DEPOSITATO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE E AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO E IN LUOGHI PUBBLICI NEL TERRITORIO DEL COMUNE, ALMENO QUINDICI GIORNI LIBERI PRIMA DELL'ASSEMBLEA.

03. NEI CINQUE GIORNI PRECEDENTI, LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AGLI OGGETTI DA TRATTARE NELL'ASSEMBLEA, E' MESSA A DISPOSIZIONE DEI CITTADINI PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE.

ART. 91

DISCIPLINA DELL'ASSEMBLEA

01. ALL'ASSEMBLEA POSSONO PARTECIPARE SOLO I CITTADINI, DI ENTRAMBI I SESSI, RESIDENTI NEL COMUNE, CHE ABBIANO COMPIUTO IL DICOTTESIMO ANNO DI ETA'; NON SONO AMMESSE DELEGHE.

02. IL SINDACO, ANCHE ATTRAVERSO PROPRI INCARICATI, PUO' RICHIEDERE A CHI PARTECIPI ALL'ASSEMBLEA DI DOCUMENTARE IL POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI AL COMMA PRECEDENTE.

03. LE PERSONE CHE NON SIANO NEL POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI NEL PRIMO COMMA POSSONO SOLO ASSISTERE ALL'ASSEMBLEA, SENZA PRENDERE LA PAROLA E SENZA ESPRIMERE VOTO.

04. IL SINDACO PUO' INVITARE TECNICI O ALTRE PERSONE QUALIFICATE A RIFERIRE ALL'ASSEMBLEA IN MERITO AGLI OGGETTI DELLA CONVOCAZIONE.

05. IL SINDACO PRESIEDE L'ASSEMBLEA ED ESERCITA I RELATIVI POTERI DI POLIZIA, ANCHE ATTRAVERSO IL PERSONALE DI VIGILANZA MUNICIPALE. SOTTO LA VIGILANZA DEL SINDACO, UN DIPENDENTE COMUNALE DA LUI DELEGATO, REDIGE UN VERBALE SINTETICO DELL'ASSEMBLEA, RIPORTANDO I CONTENUTI ESSENZIALI DEGLI INTERVENTI E L'ESITO DELLE EVENTUALI VOTAZIONI.

06. IL DIPENDENTE COMUNALE CHE HA SVOLTO LE FUNZIONI DI SEGRETARIO DELL'ASSEMBLEA CURA LA CONSERVAZIONE DEL VERBALE E NE RILASCIAM COPIA A CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE.

07. ECCEZIONALMENTE, E SECONDO MODALITA' DA STABILIRSI IN APPOSITO REGOLAMENTO, POSSONO PARTECIPARE ALL'ASSEMBLEA, E A PIENO TITOLO, ANCHE I SOGGETTI INDIVIDUATI NEL TERZO COMMA DEL SUCCESSIVO ARTT. 105 .

ART. 92

DETERMINAZIONI DELL'ASSEMBLEA

01. NEL CORSO DELL'ASSEMBLEA POSSONO ESSERE DISCUSSE SOLO PROPOSTE E QUESTIONI INDICATE NELL'AVVISO DI CONVOCAZIONE DI CUI ALL' ARTT. 90 .

02. L'ASSEMBLEA PUO' VOTARE SULLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE SOLO SE RISULTI PRESENTE ALMENO UN NUMERO DI CITTADINI, IN POSSESSO DEI REQUISITI INDICATI AL PRIMO COMMA DELL' ARTT. PRECEDENTE, NON INFERIORE AL DIECI PER CENTO DEGLI ISCRITTI NELLA LISTE ELETTORALI DEL COMUNE.

03. L'ASSEMBLEA ASSUME LE SUE DETERMINAZIONI CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI PRESENTI.

ART. 93

EFFETTI DELLE DECISIONI DELL'ASSEMBLEA

01. LE DETERMINAZIONI DELL'ASSEMBLEA NON HANNO EFFETTI VINCOLANTI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI COMUNALI. TUTTAVIA, NEL CASO CHE L'ASSEMBLEA ABBA ACCOLTO UNA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE IL SINDACO E' TENUTO, ENTRO 60 (SESSANTA) GIORNI DAL GIORNO DELL'ASSEMBLEA, A PORRE LA QUESTIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE, PER LA SUA DISCUSSIONE.

ART. 94

ASSEMBLEE LIMITATE A CATEGORIE DI CITTADINI O AI RESIDENTI IN UNA FRAZIONE O A PARTICOLARI ALTRI SOGGETTI

01. LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTT. PRECEDENTI, IN QUANTO APPLICABILI, VALGONO ANCHE NEL CASO DI ASSEMBLEE LIMITATE A CATEGORIE PARTICOLARI DI CITTADINI, O AI RESIDENTI IN UNA SINGOLA FRAZIONE, OVVERO ALLE PARTICOLARI CATEGORIE DI PERSONE DI CUI AL TERZO COMMA DEL SUCCESSIVO ARTT. 105 .

02. TALI ASSEMBLEE POSSONO ESSERE INDETTE DAL SINDACO SOLO PER L'ESAME DI QUESTIONI O DI PROPOSTE CHE RIGUARDANO IN MODO PARTICOLARE LE CATEGORIE CONSULTATE O GLI ABITANTI IN QUELLA FRAZIONE.

ART. 95

ALTRE CONSULTAZIONI

01. IL CONSIGLIO O LA GIUNTA COMUNALE POSSONO DISPORRE FORME DI CONSULTAZIONE DIRETTA DEI CITTADINI PER ACQUISIRE ELEMENTI DI VALUTAZIONE SU INIZIATIVE, PROPOSTE, SERVIZI, COMUNQUE DI COMPETENZA DEL COMUNE.

02. TALI CONSULTAZIONI SI SVOLGONO NELLA FORMA DI SONDAGGI, RACCOLTE DI FIRME ED ALTRE MODALITA' ANALOGHE, E POSSONO COMPORTARE ANCHE L'ESPRESSIONE DI VOTI PER CORRISPONDENZA. NEL CASO DI CONSULTAZIONI SU QUESTIONI RELATIVE A SERVIZI PUBBLICI A' DOMANDA INDIVIDUALE, LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE ESTESA, OLTRE CHE AI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE, AGLI ALTRI UTENTI DEL SERVIZIO.

03. LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE CONSULTAZIONI E, IN GENERALE, LA LORO DISCIPLINA SONO DETTATE DA UN APPOSITO REGOLAMENTO.

04. L'ESITO DELLA CONSULTAZIONE, COMUNQUE, NON HA EFFETTI VINCOLANTI NEI CONFRONTI DEGLI ORGANI DEL COMUNE.

05. I PROMOTORI DI UN REFERENDUM POSSONO CHIEDERE ALLA GIUNTA CHE IL QUESITO DA ESSI PROPOSTO VENGA SOTTOPOSTO AI CITTADINI, ANZICHE' ATTRAVERSO REFERENDUM, NELLA FORMA DI UNA CONSULTAZIONE AI SENSI DEL PRESENTE ARTT.

CAPO 06 LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE

ART. 96

PRINCIPI GENERALI SUL REFERENDUM

01. IL REFERENDUM, DA REALIZZARSI SU MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA COMUNALE, E' VOLTO A REALIZZARE UN COORDINAMENTO FUNZIONALE TRA GLI ORIENTAMENTI CHE MATURANO NELLA COMUNITA' DI LAMPORECCHIO E

L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI COMUNALI.

02. IL COMUNE NE FAVORISCE L'ESPERIMENTO NEI LIMITI CONSENTITI DALLE ESIGENZE DI FUNZIONALITA' DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNALE.

ART. 97

REFERENDUM CONSULTIVO

01. PER REALIZZARE LA CONSULTAZIONE DELLA CITTADINANZA SU QUESTIONI DI RILEVANTE INTERESSE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DELLA COMUNITA' LOCALE, PUO' ESSERE EFFETTUATO UN REFERENDUM CONSULTIVO:

02. IL REFERENDUM VIENE INDETTO, DI REGOLA, PER CONSULTARE, SU UNA QUESTIONE DETERMINATA, GLI ELETTORI DELL'INTERO COMUNE.

ART. 98

OGGETTO

01. IL REFERENDUM DEVE RIGUARDARE O LA PROPOSTA DI ADOZIONE DI UN DETERMINATO ATTO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, O LA PROPOSTA DI ABROGAZIONE DI UN ATTO ADOTTATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL REFERENDUM SULLA PROPOSTA DI ADOZIONE DI UN DETERMINATO ATTO DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NON E' AMMESSO SE LA LEGGE PREVEDE CHE QUEL DETERMINATO ATTO DEBBA ESSERE ASSUNTO SOLO SU PROPOSTA DELLA GIUNTA.

03. NON SONO AMMESSI REFERENDUM CHE PROPONGONO L'ABROGAZIONE DI DELIBERE CONCERNENTI I BILANCI, I TRIBUTI LOCALI, LE TARIFFE, L'ASSUNZIONE DI MUTUI, ED IL PIANO REGOLATORE GENERALE, NONCHE' SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO TRIENNIO QUALORA LA CONSULTAZIONE ABBAIA AVUTO ESITO NEGATIVO.

ART. 99

PROPOSTA

01. IL REFERENDUM E' INDETTO DAL SINDACO SU RICHIESTA DELLA GIUNTA O DEL CONSIGLIO; PUO' ESSERE RICHIESTO, INOLTRE, DA UN NUMERO DI CITTADINI ELETTORI RESIDENTI NEL COMUNE NON INFERIORE AL QUINDICI PER CENTO.

02. NEL CASO DI RICHIESTA DI REFERENDUM AVANZATA DA CITTADINI, I PROMOTORI, PRIMA DI PROCEDERE ALLA RACCOLTA DELLE FIRME, DEBBONO SOTTOPORRE IL TESTO DEL QUESITO AD UNA COMMISSIONE, COMPOSTA DA TRE ESPERTI IN MATERIE GIURIDICO-AMMINISTRATIVE, ELETTA DAL CONSIGLIO COMUNALE. TALE COMMISSIONE DELIBERA ANCHE SULL'AMMISSIBILITA' DEL REFERENDUM IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO NEL

PRECEDENTE ARTT. 98 E NEL SUCCESSIVO ARTT. 100 E PUO' CONCORDARE CON I PROMOTORI DEL REFERENDUM EVENTUALI MODIFICHE AL TESTO DEL QUESITO, CHE SI RENDONO NECESSARIE PER CONSENTIRE L'AMMISSIBILITA' DELLA RICHIESTA DI REFERENDUM.

03. LA DELIBERA DELLA COMMISSIONE DEVE ESSERE CONGRUAMENTE MOTIVATA.

ART. 100

QUESITO

01. LA PROPOSTA DI REFERENDUM DEVE CONTENERE L'ENUNCIAZIONE DEL QUESITO DA SOTTOPORRE AI CITTADINI. IL QUESITO DEVE ESSERE FORMULATO IN MODO UNIVOCO E CHIARO, DEVE RIGUARDARE UN SINGOLO OGGETTO E DEVE CONSENTIRE AI CITTADINI UNA RISPOSTA IN TERMINI DI SI' O NO.

ART. 101

ESITO

01. IL REFERENDUM E' DA CONSIDERARSI VALIDO QUANDO ALLA CONSULTAZIONE PARTECIPANO ALMENO IL 50 (CINQUANTA) PER CENTO DEGLI AVENTI DIRITTO.

02. LA PROPOSTA DI REFERENDUM SI INTENDE ACCOLTA QUANDO ESSA ABBI A RIPORTATO IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI VOTANTI.

ART. 102

EFFETTI

01. L'ACCOGLIMENTO DI UNA PROPOSTA DI REFERENDUM NON HA EFFETTI VINCOLANTI NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO COMUNALE. TUTTAVIA IL SINDACO E' TENUTO, ENTRO 60 (SESSANTA) GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DELL'ESITO DEL REFERENDUM, A PORRE LA QUESTIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE DELIBERATO CON ADEGUATE MOTIVAZIONI DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 103 DISCIPLINA DEL REFERENDUM

01. CON REGOLAMENTO SONO DISCIPLINATE LE MODALITA' DI RACCOLTA DELLE FIRME E DI VALUTAZIONE DELLA LORO REGOLARITA', DI INDIZIONE DEI COMIZI, DI COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI E DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO.

02. I REFERENDUM SI SVOLGONO IN UNICA TORNATA ANNUALE NEL PERIODO INDICATO DAL REGOLAMENTO; IL BILANCIO PREVENTIVO CONTIENE UNA SPECIFICA ALLOCAZIONE CONTABILE PER LA COPERTURA DELLA SPESA.

03. I REFERENDUM NON POSSONO AVER LUOGO IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

CAPO 07

LE ALTRE FORME DI PARTECIPAZIONE

ART. 104 ISTANZE PETIZIONI E PROPOSTE

01. I CITTADINI, UOMINI E DONNE, SINGOLI O ASSOCIATI, RESIDENTI NEL COMUNE, POSSONO AVANZARE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE AGLI ORGANI DEL COMUNE, AL FINE DI PROMUOVERE INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI, CON L'OSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AGLI ARTT. SEGUENTI, DA 105 A 108 .

02. LE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE SONO INDIRIZZATE AL SINDACO, CHE NE CURA LA TRASMISSIONE AGLI ORGANI COMPETENTI; COPIA DELLE STESSE E' AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO PER ALMENO OTTO GIORNI.

ART. 105

ISTANZE

01. LE ISTANZE CONSISTONO IN RICHIESTE SCRITTE, PRESENTATE DA CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI RESIDENTI NEL COMUNE, PER SOLLECITARE, NELL'INTERESSE COLLETTIVO, IL COMPIMENTO DI ATTI DOVEROSI, DI COMPETENZA DELLA GIUNTA MUNICIPALE, DEL SINDACO O DEL SEGRETARIO COMUNALE.

02. L'ORGANO COMUNALE COMPETENTE PROVVEDE SULL'ISTANZA ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI DAL SUO RICEVIMENTO DA PARTE DEL COMUNE.

03. TITOLARI DELLA FACOLTA' DI ISTANZA, AI SENSI DI QUANTO ESPlicitATO NEI DUE COMMI PRECEDENTI, OLTRE I CITTADINI ISCRITTI DELLE LISTE ELETTORALI COMUNALI, SONO ANCHE:

- A) I CITTADINI, DELL'UNO E DELL'ALTRO SESSO, NON RESIDENTI NEL COMUNE, MA CHE SUL TERRITORIO DI LAMPORECCHIO ESERCITINO LA PROPRIA ATTIVITA' PREVALENTE DI LAVORO O DI STUDIO;
- B) GLI STRANIERI E GLI APOLIDI RESIDENTI NEL COMUNE;
- C) I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE, NON ANCORA ELETTORI PURCHE' ABBIANO COMPIUTO ALMENO IL DODICESIMO ANNO DI ETA'.

ART. 106

PETIZIONI

01. LE PETIZIONI CONSISTONO IN RICHIESTE SCRITTE, PRESENTATE DA ALMENO IL TRE PER CENTO DI CITTADINI, UOMINI E DONNE, RESIDENTI NEL COMUNE, DIRETTE A PORRE ALL'ATTENZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE UNA QUESTIONE DI SUA COMPETENZA E DI INTERESSE COLLETTIVO.

02. IL SINDACO DEVE INSERIRE LE PETIZIONI NELL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO 60 (SESSANTA) GIORNI DAL LORO RICEVIMENTO.

03. PER QUESTIONI E SERVIZI RIGUARDANTI I MINORI, ANCHE QUESTI ULTIMI, SEMPRECHE' ABBIANO SUPERATO IL QUINDICESIMO ANNO DI ETA', SONO FACOLTIZZATI A PRESENTARE PETIZIONI AI SENSI DEI DUE COMMI CHE PRECEDONO.

ART. 107

PROPOSTE

01. LE PROPOSTE CONSISTONO IN RICHIESTE SCRITTE, PRESENTATE DA UN NUMERO DI CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE PARI AD ALMENO IL CINQUE PER CENTO, PER L'ADOZIONE DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO DI UN TESTO DI DELIBERAZIONE, COMPENSIVO DELL'IMPUTAZIONE DELL'EVENTUALE SPESA, RISPONDENTE AD UN INTERESSE COLLETTIVO.

02. IL SINDACO CURA CHE SIANO ACQUISITI SULLA PROPOSTA I PARERI PREVISTI DALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 E INSERISCE LA PROPOSTA NELL'ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE O DELLA GIUNTA COMUNALE RISPETTIVAMENTE ENTRO 60 (SESSANTA) E 30 (TRENTA) GIORNI DAL LORO RICEVIMENTO; SE SI TRATTA DI ATTO DI COMPETENZA DEL SINDACO O DEL SEGRETARIO, QUESTI PROVVEDONO ENTRO 30 (TRENTA) GIORNI.

ART. 108

DISPOSIZIONI COMUNI

01. DEGLI ATTI O DEGLI INTERVENTI ASSUNTI DAGLI ORGANI COMUNALI IN ESITO ALLE ISTANZE, ALLE PETIZIONI E ALLE PROPOSTE IL SINDACO DA' NOTIZIA PER ISCRITTO AL PRIMO SOTTOSCRITTORE.

ART. 109

DIRITTO GENERALE DI ISTANZA

01. LA DISCIPLINA PREVISTA NEGLI ARTT. PRECEDENTI E' DETTATA CON PIENA SALVEZZA DEL DIRITTO GENERALE D'ISTANZA EVENTUALMENTE RICONOSCIUTO AI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI DALLE LEGGI VIGENTI.

CAPO 08 - LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E NORME SULL' AZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 110

PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. LA PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI NEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI ALL' ADOZIONE DI ATTI CHE INCIDONO SU SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE E' ASSICURATA DALLE NORME STABILITE DALLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 , DA QUELLE APPLICATIVE PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DA QUELLE OPERATIVE DISPOSTE DAL REGOLAMENTO.

02. L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE HA IL DOVERE DI CONCLUDERE, NEI TERMINI DI CUI AL SUCCESSIVO COMMA, MEDIANTE L' ADOZIONE DI UN PROVVEDIMENTO ESPRESSO, OGNI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO CHE CONSEGUE OBBLIGATORIAMENTE AD UNA ISTANZA O CHE DEBBA ESSERE INIZIATO D'UFFICIO.

03. L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE DETERMINA, PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, IL TERMINE ENTRO CUI ESSO DEVE CONCLUDERSI, QUANDO NON SIA DISPOSTO DIRETTAMENTE DALLE LEGGI O DAI REGOLAMENTI. I TERMINI VENGONO PROVVISORIAMENTE REGOLATI CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DEFINITIVAMENTE STABILITI CON IL REGOLAMENTO PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, STATUTO. I TERMINI SONO STABILITI VALUTANDO I TEMPI STRETTAMENTE NECESSARI PER L' ISTRUTTORIA E L' EMANAZIONE DI CIASCUN PROVVEDIMENTO, IN RELAZIONE ALLA CONSISTENZA E POTENZIALITA' DELL' UNITA' ORGANIZZATIVA PREPOSTA AI RELATIVI ADEMPIMENTI. LE DETERMINAZIONI DI CUI AL PRESENTE COMMA SONO RESE PUBBLICHE DAL SINDACO CON I MEZZI PIU' IDONEI PER ASSICURARNE LA CONOSCENZA DA PARTE DELLA POPOLAZIONE.

ART. 111

RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

01. TUTTI I PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI EMESSI DAL COMUNE, ESCLUSI GLI ATTI NORMATIVI E QUELLI A CARATTERE GENERALE, DEVONO ESSERE MOTIVATI CON LA INDICAZIONE DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DELLE RAGIONI GIURIDICHE CHE HANNO DETERMINATO LA DECISIONE DELL' AMMINISTRAZIONE, IN RELAZIONE ALLE RISULTANZE DELL' ISTRUTTORIA.

02. LA GIUNTA COMUNALE DETERMINA DEFINITIVAMENTE, ENTRO SEI MESI DALL' ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO, IN BASE ALLE PROPOSTE DEL SEGRETARIO COMUNALE, L' UNITA' ORGANIZZATIVA DIPENDENTE RESPONSABILE

DI CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO, RELATIVO AD ATTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA COMUNALE.

03. CON LO STESSO ATTO DELIBERATIVO VIENE PRECISATO IL RESPONSABILE DI CIASCUNA UNITA' ORGANIZZATIVA ED IL DIPENDENTE ALLA STESSA ADDETTO, PREPOSTO A SOSTITUIRLO IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO. NELLO STESSO ATTO VIENE STABILITO IL SOGGETTO COMPETENTE AD EMETTERE PER CIASCUN TIPO DI PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, IL PROVVEDIMENTO FINALE.

04. IL REGOLAMENTO COMUNALE PER IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO, DA ADOTTARSI ENTRO SEI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO INTEGRA, CON LE MODALITA' APPLICATIVE, LE DISPOSIZIONI STABILITE NEI PRIMI QUATTRO CAPITOLI DELLA LEGGE 07 AGOSTO 1990 , N. 241 E LA GIUNTA COMUNALE PROCEDE, NEI TRENTA GIORNI SUCCESSIVI, A VERIFICARE ED EVENTUALMENTE MODIFICARE LA DELIBERAZIONE DI CUI AL PRECEDENTE SECONDO COMMA, ADEGUANDOLA A QUANTO STABILITO DAL REGOLAMENTO.

05. IL REGOLAMENTO E GLI ATTI ATTUATIVI DELLA LEGGE RICHIAMATI NEI PRECEDENTI COMMI SONO ISPIRATI A REALIZZARE LA PIU' AGEVOLE E CONSAPEVOLE PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE ASSOCIAZIONI E DEI COMITATI PORTATORI DI INTERESSI DIFFUSI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO E DEBONO STABILIRE GLI ORGANI AI QUALI SPETTA DI VALUTARE LE RICHIESTE PRESENTATE DAGLI INTERESSATI PER DETERMINARE MEDIANTE ACCORDI IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE, INDIVIDUANDO MODALITA', LIMITI E CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DI TALE POTESTA'.

CAPO 09 - L'ISTITUTO DELL'AZIONE POPOLARE

ART. 112

AZIONE POPOLARE

01. CIASCUN ELETTORE DEL COMUNE PUO' FAR VALERE, INNANZI ALLE GIURISDIZIONI AMMINISTRATIVE, LE AZIONI ED I RICORSI CHE SPETTANO AL COMUNE.

02. LA GIUNTA COMUNALE, IN BASE ALL'ORDINE EMANATO DAL GIUDICE DI INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO, DELIBERA LA COSTITUZIONE DEL COMUNE NEL GIUDIZIO, RESTANDO INTESO CHE IN CASO DI SOCCOMBENZA, LE SPESE SIANO A CARICO DI CHI HA PROMOSSO L'AZIONE O IL RICORSO.

TITOLO 03

DIFENSORE CIVICO

CAPO 01 IL DIFENSORE CIVICO

ART. 113

ISTITUZIONE

01. IL COMUNE DI LAMPORECCHIO PUO' ISTITUIRE, CON EVENTUALE RICORSO ALLA FIGURA GIURIDICA DELLA GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI EFFIGIATA NEL PREGRESSO ARTT. 73 , L'UFFICIO DEL "DIFENSORE CIVICO" QUALE GARANTE DEL BUON ANDAMENTO, DELL'IMPARZIALITA', DELLA TEMPESTIVITA' E DELLA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. PIU' SPECIFICAMENTE LE FUNZIONI DEL DIFENSORE CIVICO POSSONO ESSERE AFFIDATE, PREVIA CONVENZIONE E NEL RISPETTO DEL PRESENTE

STATUTO, AL TITOLARE DELLA MEDESIMA CARICA PRESSO ALTRO COMUNE OVVERO PRESSO LA PROVINCIA DI PISTOIA. UN' APPOSITA CONVENZIONE DISCIPLINA I CONSEGUENTI RAPPORTI FINANZIARI.

03. IL DIFENSORE CIVICO NON E' SOTTOPOSTO AD ALCUNA FORMA DI DIPENDENZA GERARCHICA O FUNZIONALE DAGLI ORGANI DEL COMUNE ED E' TENUTO ESCLUSIVAMENTE AL RISPETTO DELL' ORDINAMENTO VIGENTE. SE ISTITUITO, E' DISCIPLINATO DALLE REGOLE SCOLPITE NEI SUCCESSIVI ARTICOLI DI QUESTO

TITOLO 03 .

ART. 114

NOMINA

01. IL DIFENSORE CIVICO E' NOMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE A SCRUTINIO SEGRETO ED A MAGGIORANZA DEI QUATTRO QUINTI DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, SU UNA ROSA DI CINQUE CANDIDATI, DELL' UNO E DELL' ALTRO SESSO, FORMATA ESTERNAMENTE AL CONSIGLIO, SU INIZIATIVA POPOLARE CON IL CONCORSO DEGLI STRUMENTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE E SECONDO MODALITA' DA STABILIRSI CON APPOSITO REGOLAMENTO.

02. RESTA IN CARICA PER LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO CHE LO HA ELETTO, ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI FINO ALL' INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE. ESSO NON E' RIELEGGIBILE.

03. IL DIFENSORE, PRIMA DEL SUO INSEDIAMENTO, PRESTA GIURAMENTO NELLE MANI DEL SINDACO CON LA SEGUENTE FORMULA: "GIURO DI OSSERVARE LEALMENTE LE LEGGI DELLO STATO E DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI AL SOLO SCOPO DEL PUBBLICO BENE"

ART. 115

INCOMPATIBILITA' E DECADENZA

01. LA DESIGNAZIONE DEL, DIFENSORE CIVICO DEVE AVVENIRE TRA PERSONE CHE NON ABBIANO INCARICHI DI PARTITO OVVERO NEL SINDACATO E CHE PER PREPARAZIONE ED ESPERIENZA DIANO AMPIA GARANZIA DI INDIPENDENZA, PROBITA', AUTOREVOLEZZA ETICA E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA. ESSO DEVE ESSERE IN POSSESSO DI DIPLOMA DI LAUREA E DEVE AVER GIA' MATURATO ESPERIENZA ALMENO QUINQUENNALE NEL CAMPO DELLA GIUSTIZIA O DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.

02. NON PUO' ESSERE NOMINATO DIFENSORE CIVICO:

A) CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI INELEGGIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;

B) I PARLAMENTARI, I CONSIGLIERI REGIONALI, PROVINCIALI E COMUNALI, I MEMBRI DELLE ASSOCIAZIONI INTERCOMUNALI E DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI;

C) I MINISTRI DI CULTO;

D) GLI AMMINISTRATORI ED I DIPENDENTI DI ENTI ISTITUTI E AZIENDE PUBBLICHE O A PARTECIPAZIONE PUBBLICA, NONCHE' DI ENTI O IMPRESE CHE ABBIANO, RAPPORTI CONTRATTUALI CON L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE O CHE COMUNQUE RICEVONO DA ESSA A QUALSIASI TITOLO, SOVVENZIONI O CONTRIBUTI DI RILEVANTE ENTITA';

E) CHI ESERCITA QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' QUALSIASI ATTIVITA' PROFESSIONALE O COMMERCIALE, CHE COSTITUISCA L' OGGETTO DI RAPPORTI GIURIDICI CON L' AMMINISTRAZIONE

COMUNALE;

F) CHI HA ASCENDENTI O DISCENDENTI OVVERO PARENTI O AFFINI FINO AL QUARTO GRADO, CHE SIANO AMMINISTRATORI, SEGRETARIO O DIPENDENTI DEL COMUNE; CHI E' CONIUGE DI DETTE PERSONE.

03. IL DIFENSORE CIVICO DECADE PER LE STESSE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE O PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' INDICATE NEL COMMA PRECEDENTE. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO SU PROPOSTA DI UNO DEI CONSIGLIERI COMUNALI. PUO' ESSERE REVOCATO DALL'UFFICIO CON DELIBERAZIONE MOTIVATA DEL CONSIGLIO PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI D'UFFICIO.

ART. 116

MEZZI E PREROGATIVE

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LA QUALE E' TENUTA ANCHE A FORNIRE ATTREZZATURE D'UFFICIO E QUANT'ALTRO NECESSARIO PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELL'UFFICIO STESSO.

02. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI O ASSOCIATI O DI PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE AZIENDE SPECIALI, LE ISTITUZIONI, I CONCESSIONARI DI SERVIZI, LE SOCIETA' CHE GESTISCONO SERVIZI PUBBLICI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE, PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO ABBA REGOLARE CORSO E CHE GLI ATTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

03. A TAL FINE PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO E RICHIEDERE DOCUMENTI, NOTIZIE, CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSA ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO, CHE ANCH'EGLI E' TENUTO A RISPETTARE NEGLI STESSI TERMINI DEI DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE.

04. PUO', ALTRESI', PROPORRE DI ESAMINARE CONGIUNTAMENTE LA PRATICA ENTRO TERMINI PREFISSATI.

05. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, RASSEGNA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO CHE NE HA RICHIESTO L'INTERVENTO; INTIMA, IN CASO DI RITARDO, AGLI ORGANI COMPETENTI DI PROVVEDERE ENTRO PERIODI TEMPORALI DEFINITI; SEGNALE AGLI ORGANI SOVRAORDINATI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI E LE CARENZE RICONTRATI.

06. L'AMMINISTRAZIONE HA OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE, SE IL CONTENUTO DELL'ATTO ADOTTANDO NON RECEPISCE I SUGGERIMENTI DEL DIFENSORE, CHE PUO', ALTRESI', CHIEDERE IL RIESAME DELLA DECISIONE QUALORA RAVVISI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI. IL SINDACO E' COMUNQUE TENUTO A PORRE LA QUESTIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DEL PRIMO CONSIGLIO COMUNALE.

07. TUTTI I RESPONSABILI DI SERVIZIO SONO TENUTI A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 117

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA, ENTRO IL MESE DI MARZO, LA RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO PRECEDENTE, INDICANDO LE DISFUNZIONI RISCOSE, SUGGERENDO RIMEDI PER LA LORO ELIMINAZIONE E FORMULANDO PROPOSTE TESE A MIGLIORARE IL BUON ANDAMENTO E L'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA DAL CONSIGLIO NELLA SESSIONE IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA A QUELLA DI APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO E COMUNQUE ENTRO LA PRIMA META' DEL MESE DI SETTEMBRE. ESSA E' RESA PUBBLICA.

03. IN CASI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O COMUNQUE MERITEVOLI DI URGENTE SEGNALAZIONE, IL DIFENSORE PUO', IN QUALSIASI MOMENTO, FARNE RELAZIONE AL CONSIGLIO.

ART. 118

INDENNITA' DI FUNZIONE

01. IL DIFENSORE CIVICO E' CORRISPOSTA UN'INDENNITA' DA DETERMINARSI CON ATTO DEL CONSIGLIO COMUNALE, PREVIA INTESA, SE DEL CASO, CON I SOGGETTI ADERENTI ALLA GESTIONE ASSOCIATA DI TALE FUNZIONE.

02. L'ATTO CONSILIARE DEVE ESSERE DELIBERATO A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI MEMBRI ASSEGNATI AL CONSIGLIO.

TITOLO 04

ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI E GLI ISTITUTI DI TRASPARENZA

CAPO 01 L'ACCESSO AGLI ATTI E ALLE INFORMAZIONI

ART. 119

ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO

01. AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL COMUNE, E' GARANTITO L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI EMANATI DAGLI ORGANI COMUNALI.

02. AI SOGGETTI CHE NE ABBIANO INTERESSE PER LA TUTELA DI SITUAZIONI GIURIDICAMENTE RILEVANTI E' INOLTRE ASSICURATO IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI RELATIVI AGLI ATTI EMANATI DAL COMUNE. IL MEDESIMO DIRITTO E' ASSICURATO ANCHE ALLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE ISCRITTE NELL'ELENCO PREVISTO ALL' ARTT. 79 , IN RELAZIONE AL LORO SCOPO SOCIALE, ED A QUELLE AD ESSE EQUIPARATE, NONCHE' ALLE CONSULTE DI CUI ALL' ARTT. 83 E SEGUENTI.

03. IL DIRITTO SI ESERCITA MEDIANTE VISIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI ED ESTRAZIONE DI LORO COPIA. LA RICHIESTA DI VISIONE E COPIA E' SODDISFATTA DAL COMUNE CONTEMPERANDO GLI INTERESSI GIURIDICAMENTE RILEVANTI DEL RICHIEDENTE CON LE ESIGENZE DI FUNZIONALITA' E BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE.

04. LA VISIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI NON COMPORTA IL PAGAMENTO DI ALCUN TIPO DI ONERE. IL RILASCIO DI COPIE E' SOGGETTO AL PAGAMENTO DEL LORO COSTO, SECONDO QUANTO STABILITO CON REGOLAMENTO.

ART. 120

LIMITAZIONI AL DIRITTO DI ACCESSO

01. OLTRE AGLI ATTI E AI DOCUMENTI COPERTI DA SEGRETO O DIVIETO DI DIVULGAZIONE PER ESPRESSA INDICAZIONE DI LEGGE, CON REGOLAMENTO SONO DETERMINATE LE CATEGORIE DI ATTI E DOCUMENTI PER I QUALI IL DIRITTO DI ACCESSO PUO' ESSERE LIMITATO O TEMPORANEAMENTE RINVIATO IN QUANTO LA LORO DIFFUSIONE POSSA PREGIUDICARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE, DEI GRUPPI E DELLE IMPRESE OVVERO L'IMPARZIALITA' E IL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA DELLE PERSONE E' TUTELATO DAL REGOLAMENTO IN PARTICOLARE CON RIFERIMENTO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI CONCERNENTI LE CONDIZIONI DI SALUTE, QUELLE PERSONALI E FAMILIARI E QUELLE ECONOMICHE.

03. PER ASSICURARE IL DIRITTO ALLA RISERVATEZZA POSSONO ESSERE STABILITE LIMITAZIONI AL DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI PREVEDENDO LA LORO ESIBIZIONE PARZIALE O IN FORMA AGGREGATA, E CON ESCLUSIONE DELLA POSSIBILITA' DI INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI.

04. LE LIMITAZIONI AL DIRITTO DI ACCESSO SONO DISPOSTE DAL SINDACO CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO.

ART. 121

ACCESSO ALLE INFORMAZIONI

01. IL COMUNE METTE A DISPOSIZIONE DI CHIUNQUE NE FACCIA RICHIESTA LE INFORMAZIONI DI CUI ESSO DISPONE RIGUARDO ALLE PROPRIE FUNZIONI, ALLE AZIENDE, AI CONSORZI, ALLE SOCIETA' CUI ESSO PARTECIPA, ALLA POPOLAZIONE, AL TERRITORIO E ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE E SOCIALI CHE SI SVOLGONO SUL TERRITORIO COMUNALE.

02. LE INFORMAZIONI SONO DISPONIBILI GRATUITAMENTE SALVO IL RIMBORSO DELLE EVENTUALI SPESE PER LA LORO ESTERNAZIONE.

CAPO 02 - GLI ISTITUTI DI TRASPARENZA

ART. 122

COLLABORAZIONE NELLA LOTTA ALLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA

01. IL COMUNE ADEGUA L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E LA GESTIONE DEI SERVIZI DI SUA COMPETENZA ALL'OBIETTIVO DI PREVENIRE E IMPEDIRE LA DIFFUSIONE DI QUALSIASI FORMA DI CRIMINALITA' ORGANIZZATA, ATTENENDOSI AL RIGOROSO RISPETTO DELLA LEGISLAZIONE STATALE IN MATERIA.

02. IN TUTTI I CASI IN CUI PER IL RILASCIO DI PROVVEDIMENTI O PER LA STIPULA DI CONTRATTI LA LEGGE RICHIEDA O CONSENTA

L'ACCERTAMENTO DI REQUISITI MORALI, IL COMUNE RICERCA LA COLLABORAZIONE DELLE AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA.

03. FERMI RESTANDO GLI OBBLIGHI PREVISTI DALLA LEGGE DI DENUNCIA DI FATTI DI REATO, GLI ORGANI DEL COMUNE FORNISCONO SPONTANEAMENTE E SOLLECITAMENTE ALLE AUTORITA' DI PUBBLICA SICUREZZA LE INFORMAZIONI DI CUI DISPONGONO CHE POSSONO COSTITUIRE UTILI INDIZI O ELEMENTI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA.

ART. 123

RAPPORTO AL CONSIGLIO

01. ENTRO LA FINE DI APRILE DI OGNI ANNO LA GIUNTA PRESENTA AL CONSIGLIO UNA RELAZIONE ANALITICA, RIFERITA ALL'ANNO SOLARE PRECEDENTE, AVENTE PER OGGETTO I CONTRATTI, LE CONVENZIONI, LE CONSULENZE E GLI AUSILI FINANZIARI.

02. LA RELAZIONE INDICA DISTINTAMENTE PER CIASCUNO DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI CHE NE COSTITUISCONO OGGETTO:

A) L'ORGANO O GLI ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE CHE NE HANNO DISPOSTO LA STIPULAZIONE O L'EMANAZIONE E LA RELATIVA DATA;

B) L'ATTO BASILARE DEL CONSIGLIO CHE NE COSTITUISCE L'EVENTUALE FONDAMENTO;

C) L'OGGETTO, LO SCOPO E L'IMPORTO DI SPESA O DI ENTRATA;

D) IL CONTRAENTE ED IL METODO SEGUITO PER LA SUA SCELTA E, PER GLI AUSILI, IL BENEFICIARIO;

E) LE VARIANTI DI PROGETTO INTERVENUTE IN CORSO D'OPERA ED I RELATIVI IMPORTI;

F) GLI EVENTUALI RITARDI REGISTRATI RISPETTO ALLE SCADENZE CONTRATTUALI PER GLI AVANZAMENTI E LA CONCLUSIONE DEI LAVORI O COMUNQUE

PER L'ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO O PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' PER LE QUALI L'AUSILIO E' STATO CONCESSO;

G) I SUBAPPALTI AUTORIZZATI;

H) LE REVISIONI PREZZI E LE PENALI EVENTUALMENTE;

I) LE CONTROVERSIE LEGALI UTILE A CONSENTIRE AL CONSIGLIO L'ESERCIZIO DEL SUO RUOLO DI CONTROLLO.

03. IL DIBATTITO SULLA RELAZIONE E' DISCIPLINATO DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO. TITOLO QUINTO FUNZIONE NORMATIVA

CAPO 01 LO STATUTO, I REGOLAMENTI E LE ORDINANZE

ART. 124

STATUTO

01. LO STATUTO, AI SENSI DI QUANTO SPECIFICATO NEL PREGRESSO ARTT. 01 , CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE.

AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO IL DIECI PER CENTO DI CITTADINI ELETTORI, UOMINI E DONNE, PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTT. . SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

03. LO STATUTO E LE SUE MODIFICHE, ENTRO 15 (QUINDICI) GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 125

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI:

A) NELLE MATERIE AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE O DALLO STATUTO;

B) IN TUTTE LE ALTRE MATERIE DI COMPETENZA COMUNALE.

02. NELLE MATERIE DI COMPETENZA RISERVATA DALLA LEGGE GENERALE SUGLI ENTI LOCALI, LA POTESTA' REGOLAMENTARE VIENE ESERCITATA NEL

RISPETTO DELLE SUDDETTE NORME GENERALI E DELLE DISPOSIZIONI STATUTARIE.

03. NELLE ALTRE MATERIE I REGOLAMENTI COMUNALI SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DELLE LEGGI STATALI E REGIONALI, TENENDO CONTO DELLE ALTRE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI EMANATE DAI SOGGETTI AVENTI UNA CONCORRENTE COMPETENZA NELLE MATERIE STESSE.

04. L'INIZIATIVA DEI REGOLAMENTI SPETTA ALLA GIUNTA, A CIASCUN CONSIGLIERE ED AI CITTADINI DI ENTRAMBI I SESSI, AI SENSI DI QUANTO DISPOSTO DALL' ARTT. 107 DEL PRESENTE STATUTO.

05. NELLA FORMAZIONE DEI REGOLAMENTI POSSONO ESSERE CONSULTATI I SOGGETTI INTERESSATI.

06. I REGOLAMENTI, AD ECCEZIONE DI QUELLI INTERNI, SONO SOGGETTI A DUPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO: DOPO L'ADOZIONE DELLA DELIBERA IN CONFORMITA' DELLE DISPOSIZIONI SULLA PUBBLICAZIONE DELLA STESSA DELIBERAZIONE, NONCHE' PER LA DURATA DI 15 (QUINDICI) GIORNI DOPO CHE LA DELIBERAZIONE DI ADOZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA.

07. I REGOLAMENTI, SALVO DIVERSA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELLA DELIBERA DI APPROVAZIONE, ENTRANO IN VIGORE DAL PRIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SCADENZA DELLA SECONDA PUBBLICAZIONE. DEVONO COMUNQUE ESSERE GARANTITE, IN RELAZIONE AL TIPO DI REGOLAMENTO, ADEGUATE FORME DI PUBBLICITA' ULTERIORI RISPETTO ALLA SEMPLICE PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO, CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA', PROVVEDENDOSI DI REGOLA ANCHE ALLA LORO STAMPA. I REGOLAMENTI DEVONO ESSERE ACCESSIBILI A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLI E, SE STAMPATI, LE LORO COPIE DEVONO ESSERE CONSEGNATE AI RICHIEDENTI AL PREZZO DEL PURO COSTO.

08. L'OMOLOGAZIONE DA PARTE DI ORGANI STATALI, REGIONALI, PROVINCIALI O DI QUALSIVOGLIA ALTRO ENTE PUBBLICO NON SI RIFLETTE COMUNQUE SULL'EFFICACIA DEL REGOLAMENTO COMUNALE SOTTOPOSTO A TALE INCOMBENZA.

ART. 126

ORDINANZE

01. IL SINDACO EMANA ORDINANZE DI CARATTERE ORDINARIO, IN APPLICAZIONE DI NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI, GIUSTA ANCHE LA SPECIFICAZIONE DELLA LETTERA J), PRIMO COMMA, DEL PRECEDENTE ARTT. 33 .

02. IL SEGRETARIO COMUNALE PUO' EMANARE, NELL'AMBITO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CIRCOLARI E DIRETTIVE APPLICATIVE DI DISPOSIZIONI DI LEGGE.

03. LE ORDINANZE DI CUI AL PRIMO COMMA DEVONO ESSERE PUBBLICATE PER 15 (QUINDICI) GIORNI CONSECUTIVI ALL'ALBO PRETORIO. DURANTE TALE PERIODO DEVONO ALTRESI' ESSERE SOTTOPOSTE A FORME DI PUBBLICITA' CHE LE RENDANO CONOSCIBILI E DEVONO ESSERE ACCESSIBILI IN OGNI TEMPO A CHIUNQUE INTENDA CONSULTARLE.

04. IL SINDACO EMANA ALTRESI', NEL RISPETTO DELLE NORME COSTITUZIONALI E DEI PRINCIPI GENERALI DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI NELLE MATERIE E PER LE FINALITA' DI CUI AL SECONDO COMMA DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . TALI PROVVEDIMENTI DEVONO ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATI. LA LORO EFFICACIA, NECESSARIAMENTE LIMITATA NEL TEMPO, NON

PUO' SUPERARE IL PERIODO IN CUI PERDURA LA NECESSITA'. TALI ORDINANZE DEVONO ESSERE TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE AL PREFETTO DI PISTOIA.

05. IN CASO DI ASSENZA DEL SINDACO, LE ORDINANZE SONO EMANATE DA CHI LO SOSTITUISCE AI SENSI DEL PRESENTE STATUTO.

06. QUANDO L'ORDINANZA HA CARATTERE INDIVIDUALE, ESSA DEVE ESSERE NOTIFICATA AL DESTINATARIO. NEGLI ALTRI CASI ESSA VIENE PUBBLICATA NELLE FORME PREVISTE DAL PRECEDENTE TERZO COMMA.

TITOLO 06

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

CAPO 01 LE DISPOSIZIONI FINALI

ART. 127

MODIFICAZIONI ED ABROGAZIONE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICAZIONI SOPPRESSIVE, AGGIUNTIVE E SOSTITUTIVE E L'ABROGAZIONE TOTALE O PARZIALE DELLO STATUTO, SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA PROCEDURA DI CUI ALL' ARTT. 04 , TERZO COMMA, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

02. LA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI UN NUOVO STATUTO IN SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE.

03. L'APPROVAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO COMPORTA L'APPROVAZIONE DEL NUOVO.

04. UNA INIZIATIVA DI REVISIONE O DI ABROGAZIONE, RESPINTA DAL CONSIGLIO COMUNALE, NON PUO' ESSERE RINNOVATA NEL CORSO DELLA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO STESSO.

ART. 128

ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

01. IL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE E' DELIBERATO ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

02. GLI ALTRI REGOLAMENTI PREVISTI DAL PRESENTE STATUTO, ESCLUSI QUELLO DI CONTABILITA' E QUELLO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI, SONO DELIBERATI SEMPRE ENTRO UN ANNO DALLA DATA DI CUI AL PRECEDENTE PRIMO COMMA.

03. SINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI CONTINUANO AD APPLICARSI LE NORME DEI MEDESIMI REGOLAMENTI VIGENTI ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, PURCHE' COMPATIBILI CON LO STESSO E CON LE DISPOSIZIONI DI LEGGE SOPRAVVENUTE. LE SCADENZE RIPORTATE NEI COMMI CHE PRECEDONO HANNO VALENZA ORDINATORIA.

ART. 129

ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO

01. IL PRESENTE STATUTO, DOPO L'ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE ED AFFISSO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE PER TRENTA GIORNI CONSECUTIVI.

02. IL SINDACO INVIA LO STATUTO, MUNITO DELLA CERTIFICAZIONE DELLE AVVENUTE PUBBLICAZIONI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, AL MINISTERO

DELL'INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

03. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

04. IL SEGRETARIO DEL COMUNE APPONE IN CALCE ALL'ORIGINALE DELLO STATUTO LA DICHIARAZIONE DELL'ENTRATA IN VIGORE.

05. LA GIUNTA MUNICIPALE PROMUOVE LE OPPORTUNE INIZIATIVE PER ASSICURARE LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI, AI SENSI ANCHE DEL SETTIMO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 125 , PROVVEDENDO QUI OBBLIGATORIAMENTE ALLA SUA STAMPA.

06. UNA COPIA DELLO STATUTO DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE CONSEGNATA A CIASCUN CONSIGLIERE COMUNALE IN CARICA.

CAPO 02 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 130

NORME DI RINVIO

01. LA COMMISSIONE PER LE GARE DI APPALTO, AI SENSI DEL TERZO COMMA DELL' ARTT. 51 DELLA LEGGE N. 142 DELL' 08 GIUGNO 1990 E DELLA LETTERA B), OTTAVO COMMA, DELL' ARTT. 49 DEL PRESENTE STATUTO, E' PRESIEDUTA DAL SEGRETARIO O SUO DELEGATO, ASSISTITO DA UN FUNZIONARIO COMUNALE COLLOCATO ALMENO AL SETTIMO LIVELLO, CHE STENDE IL VERBALE DI GARA AUTENTICANDOLO. IL CONSEGUENTE CONTRATTO, DA STENDERSI IN FORMA PUBBLICA AMMINISTRATIVA, E' ROGATO DAL SEGRETARIO COMUNALE E STIPULATO DA UN FUNZIONARIO DELL'ENTE DI QUALIFICA APICALE O COMUNQUE DI QUALIFICA NON INFERIORE ALLA SETTIMA SECONDO QUANTO GIA' INDICATO AL DECIMO COMMA DEL PRECEDENTE ARTT. 49 . SPETTA ALL' APPOSITO REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELL' ATTIVITA' CONTRATTUALE DEL COMUNE FISSARE NORME PIU' PUNTUALI SUL TEMA.

02. LA COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI PER PUBBLICI CONCORSI O SELEZIONI, FINO A NUOVA DELIBERAZIONE IN MERITO, E' LA SEGUENTE:

A) SEGRETARIO COMUNALE O SUO DELEGATO, APPARTENENTE ALMENO ALLA SETTIMA QUALIFICA FUNZIONALE (PRESIDENTE);

B) TRE MEMBRI ESPERTI SCELTI TRA IL PERSONALE ANCHE IN QUIESCENZA DEL COMUNE O DI ALTRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, DI GRADO O QUALIFICA PARI O SUPERIORE A QUELLA DEL POSTO DA RICOPRIRE, ALL'INTERNO DELLA STESSA AREA;

C) UN DIPENDENTE DI ENTE LOCALE DESIGNATO DALLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, TENENDO CONTO DEI REQUISITI PROFESSIONALI DEL POSTO MESSO A CONCORSO.

03. PER L'ANNO 1991 , IL DISCIPLINARE DI CUI E' PAROLA NEL SECONDO COMMA DELL' ARTT. 70 PUO' ESSERE FIRMATO ENTRO QUATTRO MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

04. NELLE MORE DELL' EMANAZIONE DELL' APPOSITO REGOLAMENTO ORGANICO PER IL PERSONALE, LA GIUNTA COMUNALE PUO' PROVVISORIAMENTE DETERMINARE, CON DELIBERA, L' ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI DI CUI AL SETTIMO COMMA DELL' ARTT. 40 .

05. PER L'ANNO 1992 LA VOTAZIONE PER LA DESIGNAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEL PERSONALE IN SENO ALLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA,

DI

CUI AL SECONDO COMMA DELL` ARTT. 48 , SI SVOLGERA' ENTRO TRE MESI DALL`ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO.

06. LA DISPOSIZIONE DI CUI AL QUINTO COMMA DELL` ARTT. 59 NON SI APPLICA IN RELAZIONE AGLI ATTI DI BILANCIO CONCERNENTI L`ANNO 1992 .

07. PER L`ANNO 1992 SI PRESCINDE ALTRESI' DAL RISPETTO DELLA PREVISIONE CONTENUTA NEL SECONDO COMMA DELL` ARTT. 103 .